

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 marzo 2009

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti n. 247/2006, n. 320/2006, n. 1405/2006, n. 1234/2007, n. 3/2008 e n. 479/2008 e che abroga i regolamenti n. 1883/78, n. 1254/89, n. 2247/89, n. 2055/93, n. 1868/94, n. 2596/97, n. 1182/2005 e n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune</u>	Pag. 3
<u>Regolamento n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003</u>	» 18
<u>Regolamento n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)</u>	» 102
<i>Publicati nel n. L 30 del 31 gennaio 2009</i>	
<u>Regolamento n. 75/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 114
<u>Regolamento n. 76/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</u>	» 116
<u>Regolamento n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe</u>	» 118
<i>Publicati nel n. L 23 del 27 gennaio 2009</i>	
<u>Regolamento n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE</u>	» 138
<u>Regolamento n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE</u>	» 169
<u>Regolamento n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento n. 2299/89 del Consiglio</u>	» 184



<u>Regolamento n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen</u>	Pag. 193
<i>Publicati nel n. L 35 del 4 febbraio 2009</i>	
Regolamento n. 82/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 196
Regolamento n. 83/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 945/2008, per la campagna 2008/2009	» 198
<u>Regolamento n. 84/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, recante modifica del regolamento n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso</u>	» 200
<i>Publicati nel n. L 24 del 28 gennaio 2009</i>	
<u>Regolamento n. 85/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria</u>	» 203
Regolamento n. 86/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 206
Regolamento n. 87/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	» 208
Regolamento n. 88/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 19 al 23 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali	» 211
<u>Regolamento n. 89/2009 della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento n. 3448/93 del Consiglio</u>	» 216
<i>Publicati nel n. L 25 del 29 gennaio 2009</i>	
Regolamento n. 90/2009 della Commissione, del 29 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 218
<i>Publicato nel n. L 26 del 30 gennaio 2009</i>	

DIRETTIVE


<u>Direttiva n. 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</u>	Pag. 220
<i>Publicata nel n. L 21 del 24 gennaio 2009</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (versione codificata) (GU L 120 del 7 maggio 2008)</u>	Pag. 222
<i>Publicata nel n. L 26 del 30 gennaio 2009</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi risultanti da una consultazione pubblica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

- (2) Le disposizioni della PAC concernenti l'intervento pubblico dovrebbero essere semplificate mediante un'applicazione più estesa delle procedure di gara, onde addivenir nei limiti del possibile, e ad una prassi armonizzata. In particolare, il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi per i cereali, il burro e il latte scremato in polvere può richiedere un'azione rapida. Al fine di provvedervi e poiché per porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, passare alla procedura di gara non è necessario l'esercizio della discrezionalità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza l'assistenza del comitato.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

- (3) Per quanto riguarda l'intervento per i cereali, il sistema dovrebbe essere adeguato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Al momento dell'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 735/2007 ⁽⁴⁾, che ha riformato il regime d'intervento per il granturco, la Commissione si è impegnata ad effettuare una revisione del regime d'intervento nel settore dei cereali, sulla base di un'analisi che prospettava un certo grado di rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul

considerando quanto segue:


- (1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e nel 2004 prevedevano la stesura di relazioni per valutarne l'efficacia e, in particolare, i risultati rispetto agli obiettivi perseguiti, nonché per analizzarne l'impatto sui mercati interessati. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla valutazione dello "stato di salute" della PAC riformata». È opportuno tenere conto di detta comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico e sociale europeo e di

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).



mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, la soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio dovrebbe essere azzerata. Ciò consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Le prospettive di mercato favorevoli valgono anche per il frumento duro. Ciò significa che l'acquisto all'intervento di frumento duro non ha attualmente ragion d'essere in quanto i prezzi di mercato sono nettamente superiori al prezzo d'intervento. Pertanto, l'acquisto all'intervento non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata. Dato che l'intervento nel settore dei cereali dovrebbe fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, è opportuno quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.

- (4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma della PAC del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. Pertanto l'acquisto all'intervento per il riso non è attualmente necessario e la soglia d'intervento dovrebbe essere azzerata.
- (5) Secondo le previsioni, la produzione e il consumo di carni suine aumenteranno a medio termine, benché ad un ritmo più lento rispetto al passato decennio a causa della concorrenza del pollame e dei prezzi più alti dei mangimi. I prezzi delle carni suine dovrebbero rimanere notevolmente al di sopra del prezzo d'intervento. È da anni che non si effettuano più acquisti all'intervento di carni suine e, viste la situazione e le prospettive di mercato, dovrebbe pertanto essere abolita la possibilità di acquistare all'intervento tali carni.
- (6) Dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per le carni suine, il frumento duro e il riso nel 2009, il cambiamento o l'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti dovrebbe avere luogo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. Per gli altri cereali i cambiamenti dovrebbero essere applicati solo dalla campagna di commercializzazione 2010/2011, in modo da permettere agli agricoltori di adeguarsi.
- (7) Le prospettive a medio termine per il settore lattiero-caseario sono caratterizzate da una costante crescita della domanda comunitaria di prodotti di alto valore aggiunto, da una notevole espansione della domanda mondiale di materie prime lattiere determinata dall'aumento della popolazione e del reddito in molte parti del globo nonché da una più marcata preferenza dei consumatori per i prodotti lattiero-caseari.
- (8) Secondo le proiezioni a medio termine, la produzione comunitaria di latte, costretta nei limiti delle quote esistenti, subirà un calo graduale, benché moderato, dovuto alla diminuzione della produzione di latte destinata al consumo diretto in conseguenza delle continue

ristrutturazioni del settore negli Stati membri che non facevano parte della Comunità prima del 1° maggio 2004, mentre l'aumento della produzione continuerà ad essere frenato dall'esistenza delle quote. Nel contempo, le consegne di latte destinato alla trasformazione dovrebbero aumentare lungo tutto il periodo di proiezione. Il regime delle quote latte, concepito come risposta ad una situazione di sovrapproduzione, è diventato, nell'attuale situazione opposta di forte domanda interna ed esterna, un fattore limitativo dell'espansione della produzione. In una simile situazione di mercato, le quote ostacolano l'orientamento al mercato, falsando la risposta dei produttori ai segnali di prezzo, e impediscono al settore di acquisire maggiore efficienza in quanto rallentano il processo di ristrutturazione. La fine del regime delle quote latte è programmata per il 2015. Dovrebbe essere realizzato un adeguamento graduale in modo da consentire un'«uscita morbida» dal regime evitando scosse troppo violente dopo la scomparsa delle quote. Dovrebbe pertanto essere prevista l'estinzione graduale delle quote mediante incrementi annuali dell'1 % ad ogni campagna di commercializzazione dal 2009/2010 al 2013/2014. Per gli stessi motivi dovrebbero essere effettuati anche altri cambiamenti intesi a rendere più flessibile il sistema delle quote latte per quanto riguarda l'adeguamento del tenore di grassi, abolendo l'adeguamento di cui all'articolo 80, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (il regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, e, per quanto riguarda le norme applicabili ai casi di inattività, aumentando la percentuale, di cui all'articolo 72, paragrafo 2 di tale regolamento, che un produttore dovrebbe utilizzare per un periodo di dodici mesi al fine di facilitare la riassegnazione di quote non utilizzate. Nel contesto della ristrutturazione del settore gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati fino al 31 marzo 2014 a concedere un aiuto nazionale aggiuntivo entro determinati limiti. Gli aumenti delle quote previsti dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte ⁽²⁾, e l'aumento annuale dell'1 %, assieme agli altri cambiamenti che rendono meno probabile l'applicazione del prelievo sulle eccedenze, fanno sì che in base all'attuale andamento della produzione solo l'Italia correrebbe il rischio di essere soggetta al prelievo se fossero applicati aumenti dell'1 % dal periodo 2009/2010-2013/2014. Pertanto, tenendo conto dell'attuale andamento della produzione in tutti gli Stati membri, l'aumento delle quote dovrebbe essere concentrato in Italia onde evitare tale rischio. Per assicurare che in tutti gli Stati membri gli aumenti delle quote portino a una transizione controllata e graduale, il sistema dei prelievi sulle eccedenze dovrebbe essere rafforzato per i prossimi due anni ed essere fissato a un livello sufficientemente dissuasivo. Dovrebbe pertanto essere imposto un prelievo aggiuntivo nei casi in cui gli aumenti delle consegne superassero in modo significativo i livelli delle quote per il 2008/2009.

- (9) Il mercato dei formaggi è in costante espansione per effetto di una accresciuta domanda sia interna che esterna. In generale i prezzi dei formaggi sono pertanto da qualche tempo costanti e non sono stati oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi istituzionali dei prodotti

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 76 del 19.3.2008, pag. 6.



sfusi (burro e latte scremato in polvere). Per un prodotto di alto valore e condizionato dal mercato come il formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto facoltativo all'ammasso privato non sono più giustificati né da un punto di vista economico, né in termini di gestione del mercato e dovrebbero quindi essere aboliti.


- (10) Nel contesto della riforma del settore lattiero-caseario e in considerazione dell'attuale situazione di mercato, gli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato destinato alla produzione di caseina non sono più necessari. Nondimeno, tali aiuti potrebbero ancora tornare utili nell'eventualità di un accumulo di eccedenze di prodotti lattiero-caseari o in previsione di un tale rischio, con conseguente probabilità di grave squilibrio del mercato. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché i regimi non sarebbero più attivati obbligatoriamente ogni anno. I regimi dovrebbero quindi diventare facoltativi. In caso di applicazione, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere determinato in anticipo o tramite gara.
- (11) Gli aiuti allo smercio di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati al consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, ed erano azzerati prima che le gare fossero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e dovrebbero quindi essere aboliti.
- (12) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore, iniziato con la riforma della PAC del 2003, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento unico OCM, e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
- (13) L'aiuto per le fibre di lino e di canapa dovrebbe ora essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore del lino e della canapa di adattarsi, l'integrazione di tale sostegno nel regime di pagamento unico dovrebbe essere realizzata nel corso di un periodo di transizione. L'aiuto dovrebbe pertanto essere fornito per le fibre lunghe e le fibre corte di lino e le fibre di canapa fino al 1° luglio 2012. Mantenere l'aiuto per le fibre corte di lino e le fibre di canapa, allo scopo di equilibrare l'aiuto nel settore, significa che l'aiuto per le fibre lunghe di lino dovrebbe essere ridotto. Tuttavia, per rispettare le legittime aspettative dei coltivatori, questa riduzione dovrebbe intervenire solo a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011.
- (14) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con l'erogazione al settore di una parte dell'aiuto e con il disaccoppiamento e l'integrazione nel regime di

pagamento unico della parte restante. In considerazione della tendenza generale ad un più accentuato orientamento al mercato, delle attuali prospettive del mercato dei foraggi e delle colture proteiche e del particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Per mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto al settore, dovrebbero essere realizzati opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. Nonostante il settore sia in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, si dovrebbe tuttavia prevedere un periodo transitorio fino al 1° aprile 2012 per consentire al settore di adattarsi.

- (15) Il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽¹⁾, non sarà più necessario una volta aboliti i relativi aiuti per i produttori di fecola di patate di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽²⁾. L'aiuto ai produttori è stato parzialmente disaccoppiato nel 2003 ed ora dovrebbe essere interamente disaccoppiato, pur con un periodo transitorio fino al 1° luglio 2012 per consentire agli agricoltori di adeguare i propri impegni di fornitura al regime di aiuti alla fecola di patate. Anche il prezzo minimo delle patate da fecola dovrebbe quindi essere mantenuto per lo stesso periodo. Alla scadenza di questo termine, il regime di contingentamento associato al pagamento diretto dovrebbe essere abolito contemporaneamente alla piena integrazione dello stesso pagamento diretto nel regime di pagamento unico. Nel frattempo, le relative disposizioni dovrebbero essere recepite, come nel caso di altri aiuti e regimi di contingentamento, nel regolamento unico OCM.
- (16) La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e dovrebbe pertanto essere abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.
- (17) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori a livello comunitario in tutti i settori.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a

⁽¹⁾ GUL 197 del 30.7.1994, pag. 4.

⁽²⁾ Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.



favore degli agricoltori ⁽¹⁾, permette agli Stati membri di trattenere parte della componente «massimali nazionali», corrispondente ai pagamenti per superficie per il luppolo, e di utilizzare tali pagamenti, in particolare, per finanziare determinate attività delle organizzazioni di produttori riconosciute. Tale regolamento è abrogato e nel regolamento (CE) n. 73/2009 i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010, il che significa che in forza della disposizione in questione l'ultimo pagamento alle organizzazioni di produttori sarà effettuato nel 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, una disposizione specifica dovrebbe prevedere che siano utilizzati importi equivalenti, nello Stato membro interessato, per le medesime attività con effetto dal 1° gennaio 2011.

- (19) Il regolamento unico OCM prevede che gli importi tratti sull'aiuto per gli oliveti ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano utilizzati per finanziare i programmi di attività delle organizzazioni di operatori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato. A fini di chiarezza e certezza del diritto, una disposizione specifica dovrebbe precisare gli importi da utilizzare negli Stati membri interessati per i programmi di attività.
- (20) Ai fini della certezza del diritto e della semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni sulla disapplicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato con riguardo ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 o del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁶⁾. In questo contesto, le disposizioni dei succitati regolamenti che, in determinate circostanze, potrebbero rientrare nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Le disposizioni in questione recano idonee condizioni per la concessione degli aiuti, tali da evitare le indebite distorsioni della concorrenza.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE)

n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008.

- (22) Ai fini della certezza del diritto è opportuno abrogare i seguenti atti, diventati obsoleti: regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁷⁾; regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in particolare taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole ⁽⁸⁾; regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia ⁽⁹⁾; regolamento (CE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁰⁾ e regolamento (CE) n. 1182/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera ⁽¹¹⁾. I seguenti atti diventeranno obsoleti a partire dal 1° maggio 2009 e dovrebbero pertanto, per le stesse ragioni, essere abrogati a partire da tale data: regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ⁽¹²⁾ e il regolamento (CE) n. 315/2007, del Consiglio, del 19 marzo 2007, che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia ⁽¹³⁾.
- (23) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, affinché le disposizioni del presente regolamento non interferiscano con taluni aiuti erogabili per le campagne di commercializzazione 2008/2009 o 2009/2010, è opportuno fissare una data di applicazione successiva per le disposizioni che interessano direttamente il funzionamento di regimi in settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. In questi casi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'inizio di queste ultime campagne di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 247/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

- 1) il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso;

⁽¹⁾ GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1.
⁽²⁾ GUL 42 del 14.2.2006, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 58 del 28.2.2006, pag. 42.
⁽⁴⁾ GUL 265 del 26.9.2006, pag. 1.
⁽⁵⁾ GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1.
⁽⁶⁾ GUL 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 216 del 5.8.1978, pag. 1.
⁽⁸⁾ GUL 126 del 9.5.1989, pag. 1.
⁽⁹⁾ GUL 216 del 27.7.1989, pag. 5.
⁽¹⁰⁾ GUL 187 del 29.7.1993, pag. 8.
⁽¹¹⁾ GUL 190 del 22.7.2005, pag. 1.
⁽¹²⁾ GUL 351 del 23.12.1997, pag. 12.
⁽¹³⁾ GUL 84 del 24.3.2007, pag. 1.



2) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo III, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 17 e 21, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 320/2006

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 6, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione di cui al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma, permettono la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuisce almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile.»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Aiuti di Stato

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5 del presente regolamento e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri

a norma degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1405/2006

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 4 e 7 del presente regolamento, conformemente al presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata»;

2) l'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso;



- 3) nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione II è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione II

Apertura degli acquisti all'intervento

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010;
- d) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
- e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12

Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

- a) è aperto per il frumento tenero;
- b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone, lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
- c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non sussistano più durante un periodo rappresentativo.

Articolo 13

Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

- a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

- b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per ciascuna campagna di commercializzazione;

- c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e);

- d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, lettera e).

2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 63.

3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei prezzi di mercato.»;

- 4) nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione III

Prezzi d'intervento

Articolo 18


Prezzi d'intervento

1. Il prezzo d'intervento:

- a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
- b) per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);
- c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

2. I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:

- a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
- b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
- c) carni bovine;
- d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, e



- e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:

- a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;
- b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
- c) per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;
- d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

- a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità, e
- b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

5. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.»

5) la lettera b) dell'articolo 28 è soppressa;

6) l'articolo 30 è soppresso.

7) l'articolo 31 è modificato come segue:

- a) la lettera e) del paragrafo 1 è soppressa;
- b) il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;

8) l'articolo 36 è soppresso;

9) l'articolo 43 è modificato come segue:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità,

classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento — compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché durata dell'ammasso privato;»;

b) dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

«a bis) il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 1; in questo contesto, le norme di attuazione possono autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distribuzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);»;

10) l'articolo 46, paragrafo 3 è soppresso;

11) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Regimi di quote

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

- a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a) e b);
- b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
- c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.»;

12) all'articolo 72, paragrafo 2, «70 %» è sostituito da «85 %»;

13) all'articolo 78, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 2009 al 1° aprile 2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 % della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al secondo comma.»;

14) l'articolo 80 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma delle consegne adeguate a norma del primo comma.»;



b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri, nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi che saranno definiti dallo Stato membro.»;

15) nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la sezione seguente:

«Sezione III bis

Quote di fecola di patate

Articolo 84 bis

Quote di fecola di patate

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e all'allegato X bis.

2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis ripartisce la propria quota tra le feconerie affinché la utilizzino durante le campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote assegnate a ogni feconeria nel 2007/2008.

3. Le feconerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del paragrafo 2.

4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione. Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, una feconeria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnata per tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola di patate prodotta da feconerie non soggette al paragrafo 2 del presente articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della

politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.»;

16) all'articolo 85 è aggiunto il punto seguente:

«d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle feconerie.»;

17) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa;

18) all'articolo 91, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

«L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.»;

19) l'articolo 92, paragrafo 1, primo comma è modificato come segue:

a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dai due trattini seguenti:

«— 200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010; nonché

— 160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e 2011/2012.»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi.»;

20) l'articolo 94, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.I.»;

21) l'articolo 94, paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI, punto A.II.»;



- 22) nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, è inserita la seguente sottosezione:

«Sottosezione III

Fecola di patate

Articolo 95 bis

Premio per la fecola di patate

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle feconerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

2. Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla feconeria e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle patate.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione.»;

- 23) l'articolo 96 è soppresso;

- 24) gli articoli 99 e 100 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di

cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte scremato e il latte scremato in polvere.

Articolo 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato, la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.»;

- 25) l'articolo 101 è soppresso;

- 26) l'articolo 102, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.»;

- 27) è inserita la seguente sezione:

«Sezione III bis

Aiuti al settore del luppolo

Articolo 102 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. La Comunità finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 122, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui al suddetto articolo.

2. Il finanziamento comunitario annuale per il pagamento alle organizzazioni di produttori ammonta per la Germania a 2 277 000 di EUR.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione.»;



- 28) l'articolo 103 è modificato come segue:
- a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
- «1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o più dei seguenti settori.»;
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- «1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività ammonta a:
- a) 11 098 000 di EUR per la Grecia;
- b) 576 000 EUR per la Francia; e
- c) 35 991 000 di EUR per l'Italia.»;
- 29) l'articolo 103 sexies, paragrafo 2 è soppresso;
- 30) l'articolo 105, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.»;
- 31) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 119
- Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi**
- In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.»;
- 32) all'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:
- «Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.»;
- 33) l'articolo 124, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.»;
- 34) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 180
- Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato**
- Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
- Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.»;
- 35) all'articolo 182 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento. Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo articolo.»;
- 36) all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:
- «5. Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate. Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006.»;
- 37) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.»;
- 38) nell'allegato IX, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 39) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato X bis;
- 40) l'allegato III del presente regolamento è inserito nell'allegato XXII come punto 20 bis.



Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 3/2008

L'articolo 13, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 (**), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri, compresi i contributi finanziari degli stessi, né ai contributi finanziari derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori a carico degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti a favore di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).».

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2008

L'articolo 127, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta salva l'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del titolo II, del titolo V, capo III e dell'articolo 119 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Articolo 7

Abrogazioni

1. I regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93 e (CE) n. 1182/2005 sono abrogati.
2. I regolamenti (CE) n. 2596/97 e (CE) n. 315/2007 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° luglio 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia:

- a) i punti da 5 a 8, 12, 13 e 14 e il punto 38 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2009;
- b) i punti 11, 15, 16, i punti da 18 a 25, i punti 31, 37 e 39 dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009;
- c) i punti 1, 3, 4 e 9 ter dell'articolo 4 si applicano a decorrere dal:
 - i) 1° luglio 2009 per quanto riguarda il frumento duro;
 - ii) 1° settembre 2009 per quanto riguarda il settore del riso;
 - iii) 1° ottobre 2009 per quanto riguarda il settore dello zucchero;
 - iv) 1° luglio 2010 per quanto riguarda frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;
- d) il punto 27 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- e) il punto 17 dell'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Per il Consiglio

Il presidente


P. GANDALOVIČ




ALLEGATO I

«1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:

Stato membro	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Belgio	3 427 288,740	3 461 561,627	3 496 177,244	3 531 139,016	3 566 450,406	3 602 114,910	3 602 114,910
Bulgaria	998 580,000	1 008 565,800	1 018 651,458	1 028 837,973	1 039 126,352	1 049 517,616	1 049 517,616
Repubblica ceca	2 792 689,620	2 820 616,516	2 848 822,681	2 877 310,908	2 906 084,017	2 935 144,857	2 935 144,857
Danimarca	4 612 619,520	4 658 745,715	4 705 333,172	4 752 386,504	4 799 910,369	4 847 909,473	4 847 909,473
Germania	28 847 420,391	29 135 894,595	29 427 253,541	29 721 526,076	30 018 741,337	30 318 928,750	30 318 928,750
Estonia	659 295,360	665 888,314	672 547,197	679 272,669	686 065,395	692 926,049	692 926,049
Irlanda	5 503 679,280	5 558 716,073	5 614 303,234	5 670 446,266	5 727 150,729	5 784 422,236	5 784 422,236
Grecia	836 923,260	845 292,493	853 745,418	862 282,872	870 905,700	879 614,757	879 614,757
Spagna	6 239 289,000	6 301 681,890	6 364 698,709	6 428 345,696	6 492 629,153	6 557 555,445	6 557 555,445
Francia	25 091 321,700	25 342 234,917	25 595 657,266	25 851 613,839	26 110 129,977	26 371 231,277	26 371 231,277
Italia	10 740 661,200	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866	11 288 542,866
Cipro	148 104,000	149 585,040	151 080,890	152 591,699	154 117,616	155 658,792	155 658,792
Lettonia	743 220,960	750 653,170	758 159,701	765 741,298	773 398,711	781 132,698	781 132,698
Lituania	1 738 935,780	1 756 325,138	1 773 888,389	1 791 627,273	1 809 543,546	1 827 638,981	1 827 638,981
Lussemburgo	278 545,680	281 331,137	284 144,448	286 985,893	289 855,752	292 754,310	292 754,310
Ungheria	2 029 861,200	2 050 159,812	2 070 661,410	2 091 368,024	2 112 281,704	2 133 404,521	2 133 404,521
Malta	49 671,960	50 168,680	50 670,366	51 177,070	51 688,841	52 205,729	52 205,729
Paesi Bassi	11 465 630,280	11 580 286,583	11 696 089,449	11 813 050,343	11 931 180,847	12 050 492,655	12 050 492,655
Austria	2 847 478,469	2 875 953,254	2 904 712,786	2 933 759,914	2 963 097,513	2 992 728,488	2 992 728,488
Polonia	9 567 745,860	9 663 423,319	9 760 057,552	9 857 658,127	9 956 234,709	10 055 797,056	10 055 797,056
Portogallo	1 987 521,000	2 007 396,210	2 027 470,172	2 047 744,874	2 068 222,323	2 088 904,546	2 088 904,546
Romania	3 118 140,000	3 149 321,400	3 180 814,614	3 212 622,760	3 244 748,988	3 277 196,478	3 277 196,478



Stato membro	2008 09	2009 10	2010 11	2011 12	2012 13	2013 14	2014 15
Slovenia	588 170,760	594 052,468	599 992,992	605 992,922	612 052,851	618 173,380	618 173,380
Slovacchia	1 061 603,760	1 072 219,798	1 082 941,996	1 093 771,416	1 104 709,130	1 115 756,221	1 115 756,221
Finlandia	2 491 930,710	2 516 850,017	2 542 018,517	2 567 438,702	2 593 113,089	2 619 044,220	2 619 044,220
Svezia	3 419 595,900	3 453 791,859	3 488 329,778	3 523 213,075	3 558 445,206	3 594 029,658	3 594 029,658
Regno Unito	15 125 168,940	15 276 420,629	15 429 184,836	15 583 476,684	15 739 311,451	15 896 704,566	15 896 704,566*




ALLEGATO II

«ALLEGATO X BIS

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di commercializzazione

Stato membro	(tonnellate)
Repubblica ceca	33 660
Danimarca	168 215
Germania	656 298
Estonia	250
Spagna	1 943
Francia	265 354
Lettonia	5 778
Lituania	1 211
Paesi Bassi	507 403
Austria	47 691
Polonia	144 985
Slovacchia	729
Finlandia	53 178
Svezia	62 066
TOTALE	1 948 761»



ALLEGATO III

«20 bis. Regolamento (CEE) n. 1868/94

Regolamento (CEE) n. 1868/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma	Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 4	Articolo 84 bis, paragrafo 3
Articolo 4 bis	Articolo 95 bis, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 95 bis, paragrafo 1
Articolo 6	Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 7	Articolo 84 bis, paragrafo 6
Articolo 8	Articolo 85, lettera d), e articolo 95 bis, paragrafo 3»



REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e 2004 prevedevano disposizioni volte a valutarne l'efficacia. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata». Detta comunicazione e le successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché i numerosi contributi pervenuti nel corso di una consultazione pubblica dovrebbero essere presi in considerazione.
- (2) Dall'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno ⁽⁴⁾, emerge in particolare la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche sostanziali

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽³⁾ Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

⁽⁴⁾ G.U.L. 270 del 21.10.2003, pag. 1.

a più riprese. Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di «condizionalità», fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dovrebbe pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato che determinati requisiti nell'ambito del campo di applicazione della condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per i terreni agricoli oppure riguardano più le autorità nazionali che gli agricoltori. Appare pertanto opportuno adeguare il campo di applicazione della condizionalità.

- (4) Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate ed assicurare che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano norme che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Tale quadro dovrebbe essere mantenuto. L'esperienza ha mostrato tuttavia che la pertinenza e gli effetti vantaggiosi di talune norme non sono sufficienti per giustificare l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri. Tali norme dovrebbero pertanto essere rese facoltative per gli Stati membri. Tuttavia, per assicurare la massima coerenza possibile del quadro, una norma non dovrebbe essere facoltativa se anteriormente al 2009 lo Stato membro interessato ha già stabilito un requisito minimo in base a tale norma o se sono in vigore regole nazionali riguardanti tale norma.

- (5) L'abolizione, a norma del presente regolamento, dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda talune caratteristiche paesaggistiche. È opportuno pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie intese a proteggere specifiche caratteristiche paesaggistiche. In particolari situazioni dovrebbe inoltre essere possibile per uno Stato membro prevedere la costituzione e/o il mantenimento di habitat.




- (6) La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. È opportuno pertanto rafforzare anche il quadro comunitario in relazione alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire l'uso di questa risorsa.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente. Le misure previste in tale regolamento sono intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi.
- (8) Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti strategici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti («modulazione»). È opportuno che tale sistema sia mantenuto e includa l'esenzione dei pagamenti diretti fino ad un importo massimo di 5 000 EUR.
- (9) Gli importi risparmiati grazie alla modulazione sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Da quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 1782/2003, il settore agricolo si è trovato a dover affrontare alcune problematiche nuove e impegnative, quali il cambiamento climatico e la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una migliore gestione delle risorse idriche e di una più efficace tutela della biodiversità. La Comunità, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto ⁽¹⁾, è stata invitata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche collegate al cambiamento climatico. Inoltre, in seguito a gravi problemi connessi alla carenza idrica e alle siccità, il Consiglio ha ritenuto, nelle conclusioni «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che nel settore agricolo sia opportuno concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche. Inoltre, nelle sue conclusioni «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante e che nonostante i notevoli progressi compiuti sarà necessario adoperarsi maggiormente per conseguire entro il 2010 l'obiettivo della Comunità europea in materia di biodiversità. Inoltre, poiché l'innovazione può contribuire, in particolare, allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi, essa dovrà corroborare gli sforzi volti ad affrontare queste nuove sfide. L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾ richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto appropriato considerare anche questa particolare situazione come una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare per assicurare un «atterraggio morbido» dei loro comparti lattiero-caseari.
- (10) La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati nel contesto del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾, costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale di conseguenza senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, è necessario rendere disponibili risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia i mezzi finanziari necessari per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, dovrebbe essere mobilitata una buona parte delle risorse finanziarie necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.
- (11) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di un gran numero di pagamenti a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di identico livello. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. È pertanto equo aspettarsi dagli agricoltori che fruiscono di un sostegno considerevole un contributo speciale al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. È quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta una più sensibile riduzione dei pagamenti più cospicui, il cui gettito dev'essere utilizzato per far fronte a nuove sfide nell'ambito dello sviluppo rurale.
- (12) La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la loro insularità, la limitatezza del loro territorio, la presenza di zone montagnose e il clima impongono oneri supplementari al loro settore agricolo. Per attenuare tali vincoli ed oneri dovrebbe essere prevista una deroga all'obbligo di applicare la modulazione per gli agricoltori di tali regioni.

⁽¹⁾ Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GUL 130 del 15.5.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 277 del 21.10.2005, pag. 1.



- (13) Gli Stati membri che hanno scelto di applicare il sistema della modulazione volontaria devono tener conto dell'aumento dei tassi della modulazione obbligatoria. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾.
- (14) Il gettito risultante dall'applicazione di cinque punti percentuali corrispondenti alle riduzioni accordate nell'ambito della modulazione determinate nel regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri secondo i criteri stabiliti nell'ambito di tale regolamento, vale a dire secondo criteri oggettivi, pur stabilendo che una certa percentuale degli importi deve restare negli Stati membri in cui è stata generata. Tenuto conto degli adattamenti strutturali che comporta l'abolizione dell'intervento per la segale, le misure specifiche per talune regioni di produzione della segale, da finanziare con una parte del gettito della modulazione, dovrebbero essere mantenute. Inoltre, gli importi ottenuti applicando qualsiasi ulteriore riduzione supplementare nell'ambito della modulazione dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri in cui sono stati generati.
- (15) Per agevolare il funzionamento della modulazione, in particolare per quanto riguarda le procedure di erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale, dovrebbero essere determinati massimali netti per ciascuno Stato membro per limitare i pagamenti da erogare agli agricoltori a seguito dell'applicazione della modulazione. Per tener conto delle specificità del sostegno della PAC nelle regioni ultraperiferiche e del fatto che i pagamenti diretti non sono soggetti alla modulazione, il massimale netto per gli Stati membri interessati non dovrebbe includere i pagamenti diretti riguardanti tali regioni. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾ dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.
- (16) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data percepiscono i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti politici volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione agli agricoltori dei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.
- (17) La modulazione non dovrebbe far scendere l'importo netto corrisposto ad un agricoltore di un nuovo Stato membro al di sotto dell'importo percepito da un agricoltore equivalente negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Pertanto, quando gli agricoltori dei nuovi Stati membri saranno soggetti alla modulazione, occorrerà limitare il tasso di riduzione alla differenza tra il livello applicabile nel periodo dell'introduzione progressiva e il livello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a seguito dell'applicazione della modulazione. Inoltre, si dovrebbe tener conto della modulazione nel concedere pagamenti diretti nazionali complementari agli agricoltori dei nuovi Stati membri soggetti alla modulazione.
- (18) Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della PAC siano conformi ai massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che prevede un adeguamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario il submassimale della rubrica 2 sarà superato, con un margine di sicurezza di 300 000 000 di EUR. Tenuto conto dei livelli dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri risultanti dal dispositivo di introduzione progressiva, e nell'ambito dell'applicazione di tale dispositivo a tutti i pagamenti diretti concessi in detti Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria non si applichi in detti Stati fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi in vigore non abbia raggiunto il livello applicabile in Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Dato il particolare peso sul bilancio generale delle Comunità europee delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽³⁾, è opportuno prevedere in via eccezionale che il Consiglio adotti la necessaria decisione relativa all'applicazione dello strumento di disciplina finanziaria su proposta della Commissione.
- (19) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri mantengano operativo il sistema generale di consulenza per le aziende agricole di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando l'obbligo e la responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.
- (20) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilisce che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per accertarsi che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) siano reali ed eseguite


⁽¹⁾ GUL 95 del 5.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 63 del 23.6.2007, pag. 17.



- correttamente, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità. A tal fine essi dovrebbero attuare un sistema integrato di gestione e di controllo dei pagamenti diretti. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti erogati dalla Comunità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento.
- (21) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato di gestione e di controllo, e in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori, a un sistema di controllo armonizzato e, nell'ambito del regime di pagamento unico, a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- (22) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero in generale astenersi dall'erogare pagamenti diretti in caso di importo inferiore a 100 EUR oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono notevolmente diverse e possono differire in misura significativa dalla struttura media comunitaria delle aziende agricole, dovrebbero essere previste disposizioni speciali per consentire agli Stati membri di applicare soglie minime che riflettano la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del Mar Egeo, tali regioni non dovrebbero essere soggette all'applicazione di alcuna soglia minima. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per uno di questi due tipi di soglie minime, in funzione delle peculiarità delle strutture dei rispettivi settori agricoli. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende cosiddette «senza terra», l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace. È opportuno quindi applicare loro l'importo minimo collegato al sostegno medio. Per assicurare la parità di trattamento degli agricoltori i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva la soglia minima dovrebbe essere basata sugli importi finali da corrispondere al termine del processo di introduzione progressiva.
- (23) Dall'esperienza maturata nell'applicare il regime di pagamento unico è emerso che il sostegno al reddito disaccoppiato in certi casi è stato erogato a beneficiari le cui attività agricole costituivano solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali o il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso all'esercizio di un'attività agricola. Per evitare di erogare un sostegno al reddito agricolo a simili beneficiari e garantire che il sostegno comunitario sia utilizzato esclusivamente per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora ricorrano tali condizioni, a non erogare pagamenti diretti ai sensi del presente regolamento alle suddette persone fisiche o giuridiche.
- (24) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in non più di due rate annuali.
- (25) I regimi di sostegno della PAC prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti.
- (26) Per conseguire gli obiettivi della PAC è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.
- (27) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata nell'applicare il regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, a vantaggio sia degli agricoltori sia delle amministrazioni. Inoltre, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, varie disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere adattate. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in alcuni casi. Per evitare questa situazione e tenuto conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il funzionamento del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare nella riserva nazionale i diritti all'aiuto non utilizzati.
- (28) È opportuno conservare gli elementi principali del regime di pagamento unico. In particolare, la determinazione di massimali nazionali dovrebbe permettere di garantire che il livello totale di aiuti e di diritti non comporti un superamento degli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime di pagamento unico o per



tener conto di necessità specifiche in determinate regioni. È opportuno stabilire norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto per impedire trasferimenti a fini speculativi e dall'accumulo di diritti all'aiuto che non corrispondono ad una realtà agricola.

- (29) L'integrazione progressiva di ulteriori settori nel regime di pagamento unico rende necessaria una revisione della definizione di superficie ammissibile per beneficiare del regime o per l'attivazione di diritti all'aiuto. È opportuno tuttavia escludere dal sostegno le superfici investite a ortofrutticoli nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di posticipare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico. È inoltre opportuno adottare misure specifiche per la canapa, per evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite.
- (30) Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che dovrebbe quindi essere abolito. I diritti di ritiro dalla produzione istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbero pertanto essere attivati per gli ettari di superficie secondo condizioni di ammissibilità identiche a quelle previste per qualsiasi altro diritto. L'abolizione del ritiro obbligatorio dalla produzione può condurre al risultato che la superficie che era ammissibile per attivare diritti di ritiro dalla produzione non sia più ammissibile. Per mantenere l'ammissibilità di tale superficie, è opportuno prevedere che talune zone oggetto di imboschimento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005, o le zone soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili al regime di pagamento unico.
- (31) In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato al mercato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione «storica» il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il tempo trascorso dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione «storica» a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando l'ottemperanza ai principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della PAC. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per realizzare il livellamento dei diritti all'aiuto, limitando

la portata delle riduzioni applicabili, in modo che gli agricoltori dispongano di un tempo ragionevole per adattarsi al cambiamento dei livelli degli aiuti.

- (32) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri hanno potuto scegliere tra il modello storico e il modello regionale di attuazione del regime di pagamento unico. Da allora gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di valutare l'efficacia della loro scelta sotto il profilo sia economico che amministrativo. È quindi opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere la loro scelta iniziale alla luce dell'esperienza. Per questo motivo, oltre alla possibilità di livellare il valore dei diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati membri che hanno applicato il modello storico la facoltà di passare a un'applicazione regionalizzata del regime di pagamento unico conformemente alle opzioni già previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003. In particolare, si dovrebbe consentire agli Stati membri di modificare la ripartizione territoriale del sostegno diretto operando una redistribuzione graduale tra le regioni. Tale opzione darebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità per destinare il sostegno diretto nel modo più adeguato in base agli obiettivi enunciati all'articolo 33 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali il potenziale agricolo e i criteri ambientali. Inoltre, gli Stati membri che hanno optato per il modello regionale dovrebbero avere la possibilità di rivedere la propria decisione, a determinate condizioni, per avvicinarsi al valore dei diritti all'aiuto secondo tappe annuali prestabilite, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi della PAC. È opportuno che tali cambiamenti siano effettuati nel corso di un adeguato periodo di transizione, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo che gli agricoltori dispongano di un tempo ragionevole per adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.
- (33) Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime, in tutto o in parte, alcuni pagamenti. Tale regolamento disponeva inoltre un riesame ed una revisione eventuale di tale opzione alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza maturata in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei prodotti da coltivare, e permette agli agricoltori di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi e del luppolo, e in una certa misura nei settori dei bovini e delle sementi. Per questo motivo dal 2010 è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati nei settori dei seminativi e del luppolo. Nel caso del luppolo, il regolamento (CE) n. 1782/2003 consentiva agli Stati membri di accordare parte dei pagamenti per superficie alle organizzazioni di produttori riconosciute. Per consentire alle organizzazioni di produttori di proseguire le loro attività come prima, il regolamento




- (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009, del 19 gennaio 2009, relativo alle modifiche della politica agricola comune ⁽¹⁾, prevede che importi equivalenti siano utilizzati nello Stato membro interessato per le medesime attività. Detti importi dovrebbero pertanto essere dedotti dai massimali nazionali previsti nel presente regolamento per tale Stato membro. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini e agli agricoltori del settore delle sementi di adattarsi alle nuove disposizioni in materia di sostegno, è opportuno disporre che l'integrazione dei pagamenti per i bovini e degli aiuti per le sementi avvenga al più tardi entro il 2012. Dato che l'introduzione dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli è recente, e costituisce esclusivamente una misura transitoria, è opportuno consentire che tali pagamenti continuino ad essere esclusi dal regime di pagamento unico mentre gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riesaminare le loro decisioni al fine di aumentare il livello di disaccoppiamento.
- (34) Nondimeno, per quanto riguarda i settori delle vacche nutrici e delle carni ovine e caprine, si ritiene che il mantenimento di un livello minimo di produzione agricola continui invece ad essere necessario per le economie agricole di determinate regioni, in particolare dove gli agricoltori non hanno altre alternative economiche. In questo contesto è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di mantenere gli aiuti accoppiati al livello attuale o ad un livello inferiore. Al riguardo è opportuno disporre specificamente l'ottemperanza ai requisiti in materia di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽²⁾, e al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina ⁽³⁾, in particolare per assicurare la tracciabilità dei capi.
- (35) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad utilizzare fino al 10 % dei loro massimali nazionali per il regime di pagamento unico per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovrebbero permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e di benessere degli animali e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti dovrebbe inoltre servire ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza della gestione efficace dei rischi è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di contribuire finanziariamente ai premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e alle compensazioni per determinate perdite economiche in caso di epizootie o di malattie delle piante e di incidenti ambientali. Per permettere alla Comunità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, consentendo misure transitorie per gli Stati membri che incontrano difficoltà particolari. È opportuno quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nonché delle compensazioni connesse ad epizootie o malattie delle piante e a incidenti ambientali. Inoltre, per gli Stati membri che hanno utilizzato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si dovrebbe prevedere un periodo transitorio sufficiente che permetta loro di passare gradualmente alle nuove norme per gli aiuti specifici.
- (36) L'esperienza ha mostrato che attualmente gli Stati membri non utilizzano la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico, in particolare quando i diritti all'aiuto non sono stati attivati. Per facilitare un utilizzo più efficiente dei fondi è opportuno consentire agli Stati membri di concedere un aiuto al di sopra dei loro massimali nazionali fino ad un importo il cui livello assicuri il mantenimento dell'aiuto nei limiti della sottoesecuzione del massimale nazionale. Tale importo dovrebbe essere calcolato sulla base della sottoesecuzione del bilancio per l'anno più recente disponibile e non dovrebbe mettere in questione il rispetto del massimale totale netto dei pagamenti diretti per Stato membro. Per questo motivo e per assicurare che gli agricoltori non si trovino di fronte a riduzioni impreviste di pagamento, il calcolo dovrebbe essere effettuato entro certi margini di sicurezza. Tali importi dovrebbero essere utilizzati o per il finanziamento di specifiche azioni di sostegno o trasferiti al FEASR.
- (37) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono stati basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti diretti regionalizzati. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né disponevano di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva disposto che il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri fosse basato su importi per ettaro regionalizzati. Dato che dall'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità sono passati alcuni anni, si può tuttavia pensare di ricorrere a periodi di riferimento per i nuovi Stati membri che non hanno ancora adottato il regime di pagamento unico. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico e, in particolare, per impedire la presentazione di domande a scopo speculativo, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tener conto, nel calcolo dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, delle superfici che hanno beneficiato storicamente di un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.
- (38) All'interno dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare ai nuovi Stati membri la possibilità di adattare il valore dei diritti


⁽¹⁾ Vedi pag. 1 nella presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GUL 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 5 del 9.1.2004, pag. 8.



- all'aiuto per ettaro in base a criteri oggettivi, per assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.
- (39) È opportuno dare ai nuovi Stati membri le stesse possibilità degli altri Stati membri in merito all'attuazione parziale del regime di pagamento unico.
- (40) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi essenziali del processo di riforma della PAC. Tuttavia, nel 2003 vi erano molti motivi per mantenere gli aiuti specifici per varie colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenuto conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. È il caso, in particolare, del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata, nonché il caso dei pagamenti per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del lino e della canapa, i foraggi essiccati e la fecola di patate dovrebbe essere disaccoppiato l'aiuto per la trasformazione e i relativi importi dovrebbero essere integrati nel regime di pagamento unico. Per le colture proteiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio e il lino e la canapa, per consentire ai produttori di adattarsi, è opportuno integrare gli aiuti destinati a tali settori nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2012, consentendo nel contempo agli Stati membri di decidere un'integrazione anticipata, ad eccezione degli aiuti alla trasformazione, che sono oggetto del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per la frutta a guscio è opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.
- (41) In seguito all'integrazione di ulteriori settori nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito all'interno del suddetto regime. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e la canapa e i foraggi essiccati tale aumento dovrebbe essere accordato in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali. Per la fecola di patate, gli importi disponibili per la ripartizione in Germania e nei Paesi Bassi dovrebbero tenere conto delle consegne transfrontaliere di fecola di patate prodotta in uno di tali Stati membri ai fini della trasformazione nell'altro. Inoltre, al fine specifico di soddisfare le particolari necessità dei rispettivi settori agricoli e di garantire che l'aiuto ricevuto in passato dagli agricoltori non sia drasticamente ridotto, è opportuno autorizzare gli Stati membri, entro determinati limiti, ad utilizzare i fondi da integrare nel regime di pagamento unico per sostenere gli agricoltori che negli stessi anni hanno svolto determinate attività agricole in altri settori, quali l'uso di superfici prative o la custodia di animali.
- (42) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. A motivo di recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più sufficientemente giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.
- (43) Quando il settore del cotone è stato integrato nel regime di pagamento unico si è ritenuto necessario continuare a mantenere, per una parte dell'aiuto, il legame con la coltivazione del cotone, attraverso la concessione di un aiuto specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi da qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.
- (44) Per attenuare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto per la ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (¹), è opportuno mantenere l'aiuto previsto per i produttori di barbabietole e di canna da zucchero per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.
- (45) Quando il settore degli ortofrutticoli è stato integrato nel regime di pagamento unico erano stati previsti aiuti accoppiati temporanei basati sulla superficie per le fragole ed i lamponi. È opportuno prorogare tali aiuti oltre la scadenza originariamente stabilita prevedendone nel contempo il disaccoppiamento dalla produzione. I massimali nazionali dovrebbero essere adattati per tenere conto di questo aspetto.
- (46) Il regime di sostegno semplificato e transitorio per l'erogazione, nei nuovi Stati membri, di pagamenti diretti basati sulla superficie, vale a dire il regime del pagamento unico per superficie, si è dimostrato un sistema semplice ed efficace per accordare un sostegno al reddito agli agricoltori nei nuovi Stati membri. A fini di semplificazione, i nuovi Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime dovrebbero essere autorizzati a continuare in tal senso fino al termine del 2013.
- (47) In seguito alle riforme rispettive dei settori degli ortofrutticoli e dello zucchero e alla loro integrazione nel regime di pagamento unico, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie a concedere un sostegno al reddito ai bieticoltori e ai coltivatori di canna
- (¹) GUL 58 del 28.2.2006, pag. 42.



- da zucchero e di cicoria e ai produttori di alcuni ortofrut-
ticoli, sotto forma di pagamenti distinti. Analogamente è
opportuno autorizzare tali Stati membri a versare un
aiuto specifico separato, a condizioni analoghe a quelle
applicabili agli altri Stati membri.
- (48) Come conseguenza dell'introduzione progressiva dei
pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, questi ultimi
erano stati autorizzati a concedere pagamenti diretti
nazionali integrativi. Occorre mantenere le condizioni
per la concessione di tali pagamenti.
- (49) Al momento dell'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto
da parte degli Stati membri si sono verificati alcuni errori
che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati
agli agricoltori. Di regola tale irregolarità forma oggetto
di una rettifica finanziaria fino a quando non siano adot-
tati provvedimenti correttivi. Tuttavia, considerato il
tempo trascorso dal momento in cui i diritti all'aiuto
sono stati assegnati per la prima volta, la necessaria ret-
tifica comporterebbe oneri giuridici e amministrativi spro-
porzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del
diritto l'assegnazione di tali pagamenti dovrebbe pertanto
essere regolarizzata.
- (50) A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Francia,
il Portogallo e la Spagna hanno deciso di escludere dal
regime di pagamento unico i pagamenti diretti, rispettiva-
mente, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle
Azzorre e a Madera nonché nelle isole Canarie e di
concedere tali pagamenti alle condizioni previste nel
titolo IV del medesimo regolamento. Una parte degli aiuti
contemplati dal titolo IV è stata completamente integrata
nel regime di pagamento unico. A fini di semplificazione
e per tener conto delle peculiarità delle regioni ultraperi-
feriche, tali aiuti dovrebbero essere gestiti nell'ambito dei
programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE)
n. 247/2006, del 30 gennaio 2006, recante misure speci-
fiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾. A tal fine è opportuno
trasferire le risorse finanziarie corrispondenti dai massi-
mali nazionali per i pagamenti diretti alle dotazioni
finanziarie stabilite in tale regolamento. Per permettere
agli Stati membri interessati di adattare i programmi di
aiuto tali trasferimenti dovrebbero aver luogo soltanto
nel 2010. Nel frattempo i pagamenti diretti saranno d'ap-
plicazione nelle regioni ultraperiferiche secondo le condi-
zioni del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno
pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 247/2006.
- (51) È opportuno precisare che le disposizioni del presente
regolamento, che potrebbero dar luogo a comportamenti
degli Stati membri suscettibili di costituire aiuti di Stato,
sono escluse, salvo qualora altrimenti disposto nel
presente regolamento, dall'applicazione delle norme
comunitarie in materia di aiuti di Stato, dal momento
che le disposizioni in questione comprendono adeguate
condizioni per l'erogazione del sostegno, o prevedono
che la Commissione adotti siffatte condizioni, al fine di
evitare distorsioni della concorrenza.
- (52) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regola-
mento dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (53) Per permettere agli Stati membri e alla popolazione agri-
cola di beneficiare dei meccanismi di semplificazione
introdotti dal presente regolamento e, in particolare,
dell'abolizione del ritiro obbligatorio, il presente regola-
mento si dovrebbe applicare dal 1° gennaio 2009.
Tuttavia, le disposizioni che possono ridurre i diritti degli
agricoltori o creare nuovi obblighi, tra l'altro gli obblighi
in materia di condizionalità ai quali gli agricoltori devono
conformarsi durante tutto l'anno, si dovrebbero applicare
soltanto a decorrere dal 2010 e, nel caso della norma
sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua,
entro il 1° gennaio 2012. Inoltre è opportuno lasciare
agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per
attuare le disposizioni relative all'ulteriore disaccoppia-
mento dei pagamenti diretti e quelle che permettono loro
di rivedere le decisioni prese nell'ambito della riforma del
2003. Per questo motivo è opportuno che le pertinenti
disposizioni del presente regolamento siano applicate
soltanto a decorrere dal 2010 e che il regolamento abro-
gato (CE) n. 1782/2003 sia applicato nel 2009 ai regimi
di aiuto che saranno integrati nel regime di pagamento
unico soltanto a decorrere dal 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1


Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni relative ai pagamenti diretti;
- b) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato «regime di pagamento unico»);
- c) un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri come definiti nell'articolo 2, lettera g) (in seguito denominato «regime di pagamento unico per superficie»);
- d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, feccola di patate, colture proteiche, frutta a guscio, sementi, cotone, zucchero, ortofruttili, carni ovine e caprine e carni bovine;

⁽¹⁾ GUL 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.



- e) un quadro che permetta ai nuovi Stati membri come definiti nell'articolo 2, lettera g) di integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «agricoltore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
- b) «azienda», l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- c) «attività agricola», la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6;
- d) «pagamento diretto», un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento», i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- f) «prodotti agricoli», i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché il cotone;
- g) «nuovi Stati membri», la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;
- h) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

Articolo 3

Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPITOLO I

Condizionalità

Articolo 4

Requisiti principali

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6.

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l'attività agricola dell'agricoltore o la superficie agricola dell'azienda.

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Articolo 5

Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:


- a) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
- b) ambiente,
- c) benessere degli animali.

2. Gli atti di cui all'allegato II si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri

Articolo 6

Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.



Le norme elencate nella terza colonna dell'allegato III sono facoltative ad eccezione dei casi in cui:

- a) uno Stato membro abbia definito, per tali norme, un requisito minimo per le buone condizioni agronomiche e ambientali anteriormente al 1° gennaio 2009; e/o
- b) in detto Stato membro siano applicate norme nazionali relative alla norma in questione.

2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

CAPITOLO 2

Modulazione e disciplina finanziaria

Articolo 7

Modulazione

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

- a) nel 2009 entro il 7 %,
- b) nel 2010 entro l'8 %,
- c) nel 2011 entro il 9 %,
- d) nel 2012 entro il 10 %.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Articolo 8

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 11 del presente regolamento, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare negli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 al fine di conformarsi ai massimali di cui all'allegato IV.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento per tener conto:

- a) delle modifiche degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati,
- b) delle modifiche del sistema di modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,
- c) dei cambiamenti strutturali apportati alle aziende,
- d) dei trasferimenti al FEASR conformemente all'articolo 136 del presente regolamento.

Articolo 9

Importi risultanti dalla modulazione

1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati gli importi corrispondenti. Gli importi corrispondenti alla riduzione di quattro punti percentuali sono ripartiti tra gli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

- a) superficie agricola;
- b) occupazione nel settore agricolo;
- c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, almeno l'80 % del totale degli importi di cui al primo comma generati in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.



3. In deroga al paragrafo 2, secondo comma, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5 % del totale della sua produzione cerealicola e se, nello stesso periodo, tale produzione ha rappresentato più del 50 % della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90 % degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.

In tal caso, senza pregiudizio delle possibilità di cui all'articolo 68, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 1 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.

Ai fini del presente paragrafo per «cereali» si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.

4. Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati allo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 10

Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori di un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro a norma dell'articolo 121 è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale applicabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell'articolo 121 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati al nuovo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11

Disciplina finanziaria

1. Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti

della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 ⁽²⁾, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati agli articoli 134 e 135 del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 di EUR al di sotto di tale massimale.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

3. Nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

CAPITOLO 3

Sistema di consulenza aziendale

Articolo 12

Sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. Il sistema di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

3. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie prioritarie di agricoltori che hanno accesso al sistema di consulenza aziendale.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.



4. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate.

Articolo 13

Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati

Senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate e gli enti privati di cui all'articolo 12, paragrafo 1 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

CAPITOLO 4

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 14

Campo di applicazione

In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capi 1 e 2 del presente titolo.

Articolo 15

Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
 - d) le domande di aiuto;
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.
2. In caso di applicazione degli articoli 52 e 53 del presente regolamento, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004.

3. Gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole un sistema di informazione geografica per gli oliveti.

Articolo 16

Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi ai quattro anni o campagne precedenti.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 17

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10 000.

Articolo 18

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. È introdotto un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 19

Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:
 - a) tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all'articolo 15, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;



- b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
- c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno.

Articolo 20

Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

2. I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3. Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli e delle verifiche previsti dal presente capitolo.

Qualora uno Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

Articolo 21

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

1. Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

Articolo 22

Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un agricoltore adempie agli obblighi di cui al capitolo 1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ⁽¹⁾, e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 23

Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell'applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 24.

Il primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

In deroga al secondo comma, dal 2010, se la persona a cui è direttamente attribuibile l'atto o l'omissione ha presentato una domanda di aiuto nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione dal beneficio sono applicate agli importi totali dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

⁽¹⁾ GUL 213 dell'8.8.2008, pag. 31.



2. Nonostante il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

Articolo 24

Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 25

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienza alle disposizioni di cui al

capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detti importi.

Articolo 26

Compatibilità dei regimi di sostegno con il sistema integrato

1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, la banca dati, i sistemi ed i controlli di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del primo comma sono instaurati in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

2. Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato VI, gli Stati membri possono incorporare nelle proprie procedure di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Articolo 27

Informazione e controllo

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

2. A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:

- a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,
- b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.



CAPITOLO 5

Altre disposizioni generali

Articolo 28

Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti

1. A decorrere dal 2010, gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

- a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera 100 EUR; oppure
- b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono richiesti o dovrebbero essere corrisposti anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 23 è inferiore a un ettaro.

Per tener conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo entro i limiti di cui all'allegato VII.

Agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.

Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il presente paragrafo nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Qualora l'importo versato sia ridotto a seguito della progressiva introduzione dei pagamenti diretti come previsto dall'articolo 121 del presente regolamento o dal punto K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dal punto C dell'allegato IX del presente regolamento, l'importo richiesto o da corrispondere è calcolato sulla base dell'importo finale del sostegno ricevuto dall'agricoltore.

2. A decorrere dal 2010, gli Stati membri possono stabilire adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:

- a) le cui attività agricole costituiscano solo una parte irrilevante delle sue attività economiche globali; o
- b) la cui attività principale o il cui obiettivo sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.

3. I diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono riversati nella riserva nazionale.

Articolo 29

Pagamenti

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2. I pagamenti sono effettuati in non più di due rate all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 20.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione può:

- a) prevedere anticipi;
- b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:
 - i) fino al 50 % dei pagamenti dovuti; oppure
 - ii) fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.

Articolo 30

Clausola di elusione


Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.



Articolo 32

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

CAPITOLO I

Attuazione generale

Articolo 33

Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

- a) detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento:
 - i) mediante trasferimento,
 - ii) dalla riserva nazionale,
 - iii) a norma dell'allegato IX,
 - iv) a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).

2. Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 57, paragrafo 6, dell'articolo 64, paragrafo 2 e dell'articolo 65, un agricoltore è considerato detentore dei diritti all'aiuto se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

3. I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'articolo 63 paragrafo 2, e dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione.

Articolo 34

Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.

2. Ai fini del presente titolo, per «ettaro ammissibile» si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o,

qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole; e

- b) qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che

- i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽³⁾; oppure

- ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽⁴⁾, o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure

- iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'uso di ettari ammissibili per attività non agricole.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell'anno civile.

Articolo 35

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.



2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Articolo 36

Modifica dei diritti all'aiuto

Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica, a decorrere dal 2010, dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

Articolo 37

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale è stata presentata una domanda di pagamento unico può formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto, nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 38

Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli

Se uno Stato membro ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 51, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in seguito denominata «integrazione posticipata»), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, possono non essere ammissibili se sono utilizzate per:

- a) la produzione di ortofrutticoli;
- b) la produzione di patate da consumo; o
- c) i vivai.

In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.

Articolo 39

Uso dei terreni per la produzione di canapa

1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetra-

drocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidro-cannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.

Articolo 40

Massimali nazionali

1. Per ogni Stato membro e ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non supera globalmente il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII del presente regolamento.

Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 102, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento. Entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.

2. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto al fine di assicurare il rispetto dei massimali di cui all'allegato VIII.


Articolo 41

Riserva nazionale

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale che incorpora la differenza tra:

- a) il massimale determinato nell'allegato VIII del presente regolamento; e
- b) il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, dei massimali fissati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽¹⁾ GUL 148 del 6.6.2008, pag. 1.



2. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

3. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con delle forme di pubblico intervento, al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che la Commissione definirà secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

5. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell'aiuto assegnati agli agricoltori.

Articolo 42

Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'articolo 34 per un periodo di due anni sono versati nella riserva nazionale, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Tuttavia, per il 2009, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2007-2008 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2006 e, per il 2010, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2008-2009 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2007.

Articolo 43

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono invece consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

3. Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 44

Condizioni applicabili ai diritti speciali

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché all'articolo 60 e all'articolo 65, quarto comma del presente regolamento (in seguito denominati «diritti speciali»), sono soggetti alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a derogare all'obbligo di attivare i diritti dell'aiuto mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno:

- il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), o,
- nel caso di diritti speciali di cui all'articolo 60, il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico, espressa in UBA, o,
- nel caso dell'articolo 65, il 50 % dell'attività agricola svolta durante l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1782/2003, espressa in UBA.

Tuttavia, un agricoltore a cui siano stati assegnati diritti speciali sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia ai sensi del presente regolamento, mantiene almeno il 50 % del livello più elevato delle attività di cui al primo comma.

La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta.



3. In caso di trasferimento di diritti speciali, nel 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.

Il primo comma non si applica a Malta.

Articolo 45

Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, possono decidere di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto.

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1° agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1° agosto 2010.

2. Ai fini dell'applicazione del primo comma del paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti dell'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite.

In nessuna delle tappe annue di cui al primo comma la riduzione in valore di un diritto all'aiuto supera il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe.

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente articolo:

- a) al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo; oppure
- b) se si applica l'articolo 46, paragrafo 4 nella regione definita a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

CAPITOLO 2

Attuazione regionale e parziale

Sezione 1

Attuazione regionale

Articolo 46

Attribuzione a livello regionale del massimale nazionale di cui all'articolo 40

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitoli da 1 a 4 del regola-

mento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale nel 2010 o successivamente, alle condizioni specificate nella presente sezione.

Se tale decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1° agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1° agosto 2010.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo regionale.

Gli Stati membri possono considerare il loro intero territorio come una regione unica.

3. Gli Stati membri dividono il massimale nazionale di cui all'articolo 40 tra le regioni, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo non oltre tre tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori quali il potenziale agricolo o i criteri ambientali.

4. Qualora uno Stato membro che applica i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo decida di non applicare l'articolo 47, esso adatta, nella misura necessaria a rispettare il massimale regionale applicabile, il valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni. A tal fine i diritti all'aiuto sono soggetti a riduzioni o aumenti lineari del loro valore. La riduzione totale del valore dei diritti all'aiuto ai sensi del presente paragrafo è limitata al 10 % del loro valore iniziale.

5. Se uno Stato membro decide di applicare sia l'articolo 45 sia il presente articolo, si tiene conto delle riduzioni del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo per il calcolo dei limiti stabiliti all'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 47

Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50 % dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 46 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.

2. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la parte corrispondente del massimale regionale fissato a norma dell'articolo 46 per il numero di ettari ammissibili stabilito a livello regionale.



Il valore dei diritti all'aiuto è maggiorato nei casi in cui prima dell'applicazione del presente articolo l'agricoltore detenga diritti all'aiuto. A tal fine il valore unitario regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene è maggiorato di un importo calcolato in base al valore totale dei diritti all'aiuto che deteneva a una data fissata dallo Stato membro interessato. Tali maggiorazioni sono calcolate entro i limiti della parte del massimale regionale rimanente dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari da lui dichiarati nell'anno di applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

4. I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori prima della suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocati e sostituiti dai nuovi diritti di cui al paragrafo 3.

Articolo 48

Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 47 possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nell'anno successivo all'applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, per il ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione.

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1° agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1° agosto 2010.

Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno due tappe annue predefinite.

2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o del capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto.

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1° agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1° agosto 2010.

Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite.

Il primo comma si applica senza pregiudizio delle decisioni adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri interessati possono derogare al numero minimo di tappe di cui al primo comma e ai limiti stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La riduzione in valore di un diritto all'aiuto non supera, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale e amministrativa o il potenziale agricolo.

Articolo 49

Superfici prative

Nell'applicare l'articolo 47, gli Stati membri possono determinare secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 46 o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1:

- per gli ettari destinati a superfici prative alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure
- per gli ettari destinati ai pascoli permanenti alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

Articolo 50

Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione

1. I diritti stabiliti a norma della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi lo stesso valore di diritti all'aiuto per ettaro.

2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni del presente titolo.



Sezione 2

Attuazione parziale

Articolo 51

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, o i pagamenti per i bovini conformemente al titolo III, capitolo 5, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1° agosto 2009 di continuare a concedere tali pagamenti alle condizioni previste dalla presente sezione. Possono altresì decidere di fissare la parte della componente dei massimali nazionali destinata a concedere detti pagamenti ad un tasso più basso di quello fissato conformemente all'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se uno Stato membro non decide in tal senso i pagamenti devono essere integrati nel regime di pagamento unico dal 2010 conformemente all'articolo 66 del presente regolamento.

Nel caso di pagamenti per i bovini di cui all'articolo 53, paragrafo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono altresì decidere entro il 1° agosto 2010 di non concedere tali pagamenti e di integrarli nel regime di pagamento unico dal 2011 conformemente all'articolo 66 del presente regolamento.

Se uno Stato membro ha escluso in tutto o in parte i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, può:

- a) a partire dal 2010 concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a norma della decisione adottata in base all'articolo 68 ter, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 143 ter quarter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; o
- b) decidere, entro il 1° agosto 2009, di integrare i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico conformemente all'articolo 66 del presente regolamento; o
- c) decidere, entro il 1° agosto 2009, di concedere il pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a un tasso più basso di quello fissato a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, all'atto dell'introduzione del regime di pagamento unico, possono decidere di concedere i pagamenti di cui al paragrafo 1 alle condizioni previste dalla presente sezione. Nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli, i nuovi Stati membri che non hanno applicato l'articolo 143 ter quarter del regolamento (CE) n. 1782/2003 non devono applicare l'articolo 54 del presente regolamento. Inoltre, nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli i nuovi Stati membri tengono conto, se opportuno, dell'articolo 128, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui

all'articolo 141, paragrafo 2, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52, 53 e 54.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 40, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 52, 53 e 54.

Articolo 52

Pagamenti per le carni ovine e caprine

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti nei settori delle carni ovine e caprine elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 10 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.


Articolo 53

Pagamenti per i bovini

1. Gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è concesso per il mantenimento di vacche nutrici alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o l'articolo 68, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli, al premio per la macellazione dei bovini diversi dai vitelli o al premio speciale per i bovini maschi. In questi casi versano un pagamento supplementare agli agricoltori. I pagamenti supplementari sono concessi per l'abbattimento dei vitelli, per la macellazione di bovini diversi dai vitelli e per il mantenimento dei bovini maschi, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.



Articolo 54

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri possono trattenere una percentuale pari al massimo al 50 % delle componenti dei massimali nazionali di cui all'articolo 40, corrispondente al sostegno per la produzione di pomodori.

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, gli Stati membri interessati corrispondono agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8.

2. Gli Stati membri possono trattenere:

- a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui ai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96; e
- b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, e al regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾.

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito dallo Stato membro interessato, alle condizioni di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8:

- a) fichi freschi,
- b) agrumi freschi,
- c) uve da tavola,

⁽¹⁾ GUL 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 297 del 21.11.1996, pag. 49.

d) pere,

e) pesche e pesche noci e

f) prugne da essiccazione (d'Ente).

3. Le componenti dei massimali nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elencate nell'allegato X.

CAPITOLO 3

Attuazione nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 55

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2.

L'articolo 41 e la sezione 1 del capitolo 2 non si applicano.

2. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie assume le decisioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno che precede l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

3. Eccettuate la Bulgaria e la Romania, ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 34, paragrafo 2, si intenda per «ettari ammissibili» qualsiasi superficie agricola dell'azienda mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data fosse o meno in produzione.

Articolo 56

Domande di sostegno

1. Gli agricoltori presentano domanda di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che sarà stabilita dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto agli agricoltori che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione di tale regime.



Articolo 57**Riserva nazionale**

1. Ogni nuovo Stato membro attua una riduzione percentuale lineare del suo massimale nazionale di cui all'articolo 40 al fine di costituire una riserva nazionale.
2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che sarà definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.
4. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 1° gennaio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e che non hanno ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno.
5. I nuovi Stati membri che non applicano l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi con una delle forme di pubblico intervento al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone.
6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 2 a 5, i nuovi Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori interessati, nei limiti di 5 000 EUR, o possono assegnare loro nuovi diritti all'aiuto.
7. I nuovi Stati membri attuano riduzioni lineari dei diritti all'aiuto se la loro riserva nazionale non è sufficiente a coprire i casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 58**Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40**

1. I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.

2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

3. Se del caso, i nuovi Stati membri dividono fra le regioni i massimali nazionali di cui all'articolo 40, previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 57, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 59**Assegnazione di diritti all'aiuto**

1. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale nazionale applicabile di cui all'articolo 40 dopo la riduzione di cui all'articolo 57 per il numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello nazionale a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
3. In deroga al paragrafo 2, i nuovi Stati membri possono decidere, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, che il numero di diritti all'aiuto per agricoltore sia pari al numero medio annuo di tutti gli ettari che durante uno o più anni di un periodo rappresentativo che sarà fissato dallo Stato membro, ma non oltre il 2008, hanno conferito un diritto al pagamento unico per superficie.

Tuttavia, allorché un agricoltore ha iniziato un'attività agricola nel corso del periodo rappresentativo, il numero medio di ettari si basa sui diritti che gli sono stati assegnati nell'anno o negli anni civili durante i quali ha esercitato l'attività agricola.

Articolo 60**Agricoltori privi di ettari ammissibili**

A un agricoltore operante nel settore delle carni bovine o nel settore lattiero-caseario o in quello delle carni ovine e caprine che ha il diritto di ricevere diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 e dell'articolo 59 per i quali non ha ettari ammissibili nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico vengono assegnati diritti speciali, per un massimo di 5 000 EUR per diritto, ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 61**Superfici prative**

I nuovi Stati membri possono anche stabilire, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 58 o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1:

- a) per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile; oppure



- b) per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

Articolo 62

Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. I nuovi Stati membri possono decidere, in ottemperanza al principio generale del diritto comunitario, di ravvicinare il valore dei diritti all'aiuto, stabiliti a norma del presente capitolo. La decisione è adottata entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive in base a criteri oggettivi e non discriminatori e secondo tappe annue prestabilite.

3. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 34, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

CAPITOLO 4

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

Articolo 63

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

1. A decorrere dal 2010 gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico il sostegno disponibile all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui all'allegato XI secondo le norme stabilite negli articoli 64, 65, 66 e 67.

2. In deroga al paragrafo 1:

- a) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per stabilire diritti all'aiuto o per aumentarne il valore sulla base del tipo di attività agricole esercitate dagli agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale;

- b) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 47 del presente regolamento possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per aumentare il valore di tutti i diritti all'aiuto di un importo supplementare corrispondente all'aumento del massimale regionale diviso per il numero totale di diritti all'aiuto.

Gli Stati membri possono altresì differenziare l'aumento del valore dei diritti all'aiuto tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1 del presente regolamento o sulla base del tipo di attività agricole esercitate da agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della deroga prevista dal paragrafo 2, lettera a) esso adotta misure adeguate per assicurare che gli agricoltori che hanno beneficiato del sostegno di cui al paragrafo 1 non siano esclusi dal regime di pagamento unico. In particolare esso fa sì che il sostegno globale che l'agricoltore riceverà dopo l'integrazione dei regimi di sostegno accoppiato di cui al paragrafo 1 nel regime di pagamento unico non sia inferiore al 75 % del sostegno annuo medio che l'agricoltore stesso ha ricevuto nell'ambito di tutti i pagamenti diretti durante i relativi periodi di riferimento di cui agli articoli da 64, 65 e 66.

Articolo 64

Integrazione del sostegno accoppiato escluso dal regime di pagamento unico

1. Gli importi di cui all'allegato XII che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 1 e 2, sono ripartiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei pertinenti regimi nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008. Nel caso del regime della fecola di patate di cui all'allegato XI, punto 1 e 2, gli Stati membri possono distribuire gli importi disponibili nell'ambito di tale regime tenendo conto dei quantitativi di patate coperti da contratti di coltivazione tra il produttore di patate e la fecoleria nei limiti della quota assegnata a tale fecoleria ai sensi dell'articolo 84 bis del regolamento (CEE) n. 1234/2007, in un dato anno.

2. Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.



L'aumento del valore del diritto all'aiuto per agricoltore si ottiene dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero di diritti all'aiuto di ciascun agricoltore in causa.

Tuttavia, l'agricoltore di uno dei settori interessati che non detiene alcun diritto all'aiuto riceve diritti all'aiuto:

- a) il cui numero è pari al numero di ettari che dichiara, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, per l'anno in cui il regime di sostegno accoppiato è integrato nel regime di pagamento unico;
- b) il cui valore è stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 per il numero stabilito a norma della lettera a) del presente comma.

3. Tuttavia, se l'importo per regime di aiuto è inferiore a 250 000 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di non distribuire gli importi e di aggiungerli alla riserva nazionale.

Articolo 65

Integrazione del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico

Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 3, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione al sostegno di cui i medesimi hanno beneficiato nell'ambito dei pertinenti regimi di sostegno durante i relativi periodi di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri oggettivi e non discriminatori e, qualora uno Stato membro abbia introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero si avvalga della facoltà di cui all'articolo 47 del presente regolamento, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento.

Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto dei rispettivi agricoltori o assegnano diritti all'aiuto a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

Se un agricoltore che ha ricevuto pagamenti ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha il diritto di ricevere diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo per i quali non ha ettari ammissibili nell'anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o se il diritto all'aiuto per ettaro dà luogo a un importo superiore a 5 000 EUR, gli vengono assegnati diritti speciali, ai sensi dell'articolo 44, per un massimo di 5 000 EUR per diritto.

Articolo 66

Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico

Se uno Stato membro:

- a) non assume la decisione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma;
- b) se decide di non concedere i pagamenti per i bovini di cui all'articolo 53, paragrafo 2 dal 2011, in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma; ovvero
- c) se decide di non concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma,

gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 4, sono integrati nel regime di pagamento unico a norma dell'articolo 65.

Articolo 67

Integrazione anticipata del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

Entro il 1° agosto 2009 gli Stati membri possono decidere di integrare l'aiuto alle sementi di cui alla sezione 5 del titolo IV e i regimi di cui all'allegato XI, punto 1, fatta eccezione per il premio specifico alla qualità per il frumento (grano) duro, nel regime di pagamento unico nel 2010 o 2011. In tal caso la Commissione adatta, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, i massimali nazionali di cui all'articolo 40 aggiungendo gli importi dall'allegato XII per il regime di aiuti interessato.

CAPITOLO 5

Sostegno specifico

Articolo 68

Norme generali

1. Gli Stati membri possono concedere sostegno specifico agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capitolo:

- a) per
 - i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,
 - ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,
 - iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
 - iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,
 - v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;



- b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;
- c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;
- d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante alle condizioni stabilite dall'articolo 70;
- e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizootie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, alle condizioni stabilite dall'articolo 71.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere erogato solamente se:

- a) per quanto riguarda le specifiche attività agricole cui fa riferimento il paragrafo 1, lettera a), punto v):
 - i) rispetta i requisiti fissati dall'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1689/2005 ed esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito; e
 - ii) è stato approvato dalla Commissione;
- b) per quanto riguarda il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è coerente con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ⁽³⁾ e al titolo II, capitolo 1, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007,
- c) per quanto riguarda il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), soddisfa i criteri stabiliti agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽⁴⁾.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, può essere erogato soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Per quanto riguarda il settore delle carni ovine e caprine e il settore delle carni bovine, se detto sostegno è applicato insieme al sostegno concesso a norma degli articoli 52 e 53, il totale

⁽¹⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1.

non supera la dotazione finanziaria del sostegno ottenuto dopo l'applicazione della percentuale massima di trattenuta prevista, rispettivamente, dagli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per il settore del riso, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo può essere concesso solo dall'anno civile in cui lo Stato membro integra l'aiuto specifico per il riso previsto nella sezione 1 del capitolo 1 del titolo IV nel regime di pagamento unico.

4. Il sostegno relativo:

- a) al paragrafo 1, lettere a) e d) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari,
- b) al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capitolo di bestiame o premi per le superfici prative,
- c) al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,
- d) al paragrafo 1, lettera e) del presente articolo, assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 71.

5. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 4, lettera c), può essere autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.


6. Il sostegno concesso a norma del paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'approvazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente articolo e le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, in particolare nell'ottica di assicurare la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e al fine di evitare ogni cumulo del sostegno.

8. Entro il 1° agosto 2011 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2012:

- a) modificare gli importi per il finanziamento del sostegno di cui al presente capitolo, nei limiti previsti dall'articolo 69; oppure
- b) porre termine all'applicazione del sostegno specifico a norma del presente capitolo.

A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro ai sensi del primo comma del presente paragrafo, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno.



Qualora uno Stato membro decida di porre termine all'applicazione del presente capitolo o riduca gli importi destinati al suo finanziamento, si applica l'articolo 72, paragrafo 2.

Articolo 69

Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico

1. Entro il 1° agosto 2009, il 1° agosto 2010 o il 1° agosto 2011 gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all'articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall'articolo 68, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono applicare la trattenuta del 10 % su base settoriale trattenendo fino al 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondente a qualsiasi settore di cui all'allegato VI di tale regolamento. I fondi trattenuti possono essere utilizzati solo per l'applicazione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del presente regolamento nei settori interessati dalla trattenuta.

3. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, riguardo all'importo del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno.

Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 68, paragrafo 1 sono dedotti dal massimale nazionale di cui all'articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all'aiuto assegnati.

4. Il sostegno previsto al paragrafo 1, lettera a), punti (i), (ii), (iii) e (iv) e al paragrafo 1, lettera b) e lettera e) dell'articolo 68 è limitato al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 o, nel caso di Malta, all'importo di 2 000 000 di EUR, di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del presente regolamento, da usare in particolare per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) nel settore lattiero-caseario.

Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

5. In deroga al paragrafo 4, negli anni civili da 2010 a 2013, negli Stati membri che hanno concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l'opzione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) di tale regolamento, il limite di cui al paragrafo 4 è fissato al 6 % del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40. Inoltre, negli Stati membri in cui oltre il 60 % della produzione di latte avviene a nord del 62° parallelo, detto limite è fissato al 10 % del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40.

Tuttavia qualsiasi sostegno superiore al 3,5 % del massimale nazionale di cui all'articolo 40 è usato esclusivamente per il

finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento nel settore lattiero-caseario.

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013.

6. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno previsto:

- a) all'articolo 68, paragrafo 1, ricorrendo all'importo calcolato dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2; e/o
- b) all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori e/o dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 e/o nella riserva nazionale;
- c) all'articolo 68, paragrafo 1), lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari a norma delle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, qualora uno Stato membro ricorra all'opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l'importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

7. Gli importi di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente articolo sono pari alla differenza tra:

- a) i massimali nazionali determinati nell'allegato VIII o nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il 2007 previa applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 di tale regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, e previa riduzione dello 0,5 %; e
- b) l'esecuzione di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 del regime di pagamento unico e dei pagamenti di cui alle sezioni 2 e 3 del Capitolo 5 del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i pagamenti concernenti il massimale ridotto per il 2007 di cui alla lettera a) del presente comma.

Questo importo non supera in nessun caso il 4 % del massimale di cui alla lettera a) del presente comma.

Per i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime del pagamento unico nel 2007, questo importo è moltiplicato per 1,75 nel 2010, per 2 nel 2011, per 2,25 nel 2012 e per 2,5 dal 2013.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione rivede gli importi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento e in base a norme particolareggiate che saranno stabilite secondo detta procedura.



L'utilizzazione da parte degli Stati membri di tali importi non pregiudica l'applicazione dell'articolo 8 del presente regolamento.

8. La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all'articolo 68, paragrafo 8 e all'articolo 131, paragrafo 1, determina le misure da applicare e abbraccia tutte le modalità di attuazione riguardanti l'applicazione del presente capitolo, compresa la descrizione delle condizioni di ammissibilità per le misure da applicare, l'importo in questione e le risorse finanziarie da predisporre.

9. I nuovi Stati membri possono decidere di applicare il paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e dell'articolo 131, paragrafo 1, in base ai loro massimali nazionali:

- a) specificati per il 2016 nel caso della Bulgaria e della Romania;
- b) specificati per il 2013 per quanto riguarda gli altri nuovi Stati membri.

In tal caso, l'articolo 132 non si applica alle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 70

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) «avversità atmosferica», condizioni atmosferiche equiparabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità;
- b) «epizoozia», malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾;
- c) «perdita economica», costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione.

2. Un contributo finanziario può essere concesso solo per perdite causate da un'avversità atmosferica o per un'epizoozia, una malattia delle piante o un'infestazione parassitaria che distrugge più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 19.

con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

3. Il contributo finanziario erogato per agricoltore non supera il 65 % del premio assicurativo.

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

4. La copertura assicurativa del raccolto, degli animali e/o delle piante è subordinata al riconoscimento formale della manifestazione dell'avversità atmosferica o dell'insorgenza dell'epizoozia, della malattia delle piante o dell'infestazione parassitaria da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Ove appropriato, gli Stati membri possono prefissare i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale è considerato concesso.

5. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui al paragrafo 1 e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

6. I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore interessato.

7. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura del 75 % del contributo finanziario.

Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento dei contributi finanziari e della parte del premio assicurativo a carico degli agricoltori in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

8. Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1, primo comma, le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie.

9. I contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. I contributi finanziari non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.



Articolo 71

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

1. Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) «fondo di mutualizzazione», un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento legislativo interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale;
- b) «perdita economica», costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;
- c) «incidente ambientale», un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o le piogge acide.

3. Per quanto riguarda le epizoozie, la compensazione finanziaria può essere concessa solo per le malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.

4. Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1 le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie.

5. I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche.

Le compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione provengono dalle seguenti fonti:

- a) capitale di base del fondo costituito dai contributi degli agricoltori affiliati e non affiliati o da altri operatori della catena agricola; o
- b) prestiti assunti dal fondo a condizioni commerciali; e
- c) importi recuperati a norma del paragrafo 11.

Il capitale sociale iniziale non è costituito da fondi pubblici.

6. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

- a) i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio;
- b) il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti commerciali assunti dal fondo di mutualizzazione ai fini del versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori;
- c) gli importi attinti al capitale sociale del fondo di mutualizzazione per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori.

La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario è determinata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Se la compensazione finanziaria è versata a norma del primo comma, lettera c), il contributo finanziario pubblico segue lo stesso ritmo di un prestito commerciale di durata minima.

7. I contributi finanziari non superano il 65 % dei costi di cui al paragrafo 6. I costi non coperti dai contributi finanziari sono a carico degli agricoltori affiliati.

Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al beneficio del contributo finanziario mediante l'applicazione di:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.

8. La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura del 75 %.

Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione e/o della partecipazione degli agricoltori affiliati al finanziamento, dei contributi finanziari in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

9. Gli Stati membri definiscono le regole applicabili alla costituzione e alla gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione di tali regole e al controllo della loro applicazione.

10. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.



11. Se a un agricoltore è riconosciuta una compensazione finanziaria da parte di un fondo di mutualizzazione ai sensi del presente articolo, qualsiasi diritto legale in ordine al risarcimento dei danni per le perdite economiche compensate che l'agricoltore può detenere a norma delle disposizioni del diritto comunitario o nazionale nei confronti di terzi è trasferito al fondo di mutualizzazione secondo le modalità decise dallo Stato membro interessato.

Articolo 72

Disposizioni transitorie

1. Se uno Stato membro ha applicato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli importi di cui a tale articolo sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro che ha applicato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se decide di applicare il sostegno specifico previsto nel presente capitolo, può utilizzare gli importi di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ottenere le risorse necessarie ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del presente regolamento. Se le risorse necessarie di cui all'articolo 69, paragrafo 6 sono inferiori agli importi di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la differenza è integrata nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

3. Uno Stato membro che ha applicato a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 misure incompatibili con il presente capitolo, se decide di applicare il sostegno specifico previsto dal presente capitolo, può decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento le misure comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le relative norme di applicazione durante il 2010, il 2011 e il 2012. In deroga all'articolo 69, paragrafo 4, il sostegno complessivo a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) può essere limitato al massimale fissato per il pertinente Stato membro in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In tal caso gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1° agosto 2009, di adattare tali misure annualmente per renderle compatibili con il presente capitolo. Se uno Stato membro decide di non rendere le misure compatibili, gli importi in questione sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno di cui al presente capitolo a decorrere dal 2009 a condizione che, in deroga all'articolo 69, paragrafo 6 del presente regolamento, essi finanzino il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1 soltanto utilizzando gli importi della riserva nazionale e che le disposizioni nazionali siano introdotte entro la data fissata dallo Stato membro per la presentazione delle domande di aiuto.

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

CAPITOLO I

Regimi di aiuto comunitari

Sezione 1

Aiuto specifico per il riso

Articolo 73

Campo di applicazione

Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nella presente sezione («aiuto specifico per il riso»).

Articolo 74


Condizioni e importo dell'aiuto

1. L'aiuto specifico per il riso è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'importo dell'aiuto specifico per il riso è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

Stato membro	(EUR/ha)
Bulgaria	345,255
Grecia	561,00
Spagna	476,25
Francia	
— territorio metropolitano	411,75
— Guyana francese	563,25
Italia	453,00
Ungheria	232,50
Portogallo	453,75
Romania	126,075



Articolo 75**Superfici**

Sono istituite le seguenti superfici di base per ciascuno Stato membro produttore:

Stato membro	Superfici di base (ha)
Bulgaria	4 166
Grecia	20 333
Spagna	104 973
Francia	
— territorio metropolitano	19 050
— solo per il 2009, Guyana francese	4 190
Italia	219 588
Ungheria	3 222
Portogallo	24 667
Romania	500

Gli Stati membri possono dividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 76**Superamento della superficie**

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base istituita all'articolo 75, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, all'aiuto specifico per il riso è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

2. Quando uno Stato membro divide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base i cui limiti siano stati superati. Tale riduzione è effettuata quando nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti ad esse relativi sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti sono stati superati.

Sezione 2**Aiuto ai coltivatori di patate da fecola****Articolo 77****Portata e importo dell'aiuto**

Per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola alle

condizioni di cui alla presente sezione («aiuto ai coltivatori di patate da fecola»).

L'aiuto ammonta a 66,32 EUR per il quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

L'importo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 78**Condizioni**

L'aiuto ai coltivatori di patate da fecola è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e la fecoleria, nei limiti del contingente assegnato a quest'ultima, a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Sezione 3**Premio per le colture proteiche****Articolo 79****Campo di applicazione**

Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nella presente sezione («premio per le colture proteiche»).

Le colture proteiche comprendono:

- piselli di cui al codice NC 0713 10;
- favette di cui al codice NC 0713 50;
- lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

Articolo 80**Importo e ammissibilità**

Il premio per le colture proteiche ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione latteca a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili al premio per le colture proteiche a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

Articolo 81**Superficie**

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 648 000 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.



2. Se la superficie per la quale è chiesto il premio per le colture proteiche risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al premio per le colture proteiche è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3. Qualora, a norma dell'articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche di cui alla presente sezione nel regime di pagamento unico, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente articolo, riduce la superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell'allegato XII.

Sezione 4

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 82

Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio

1. Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nella presente sezione («pagamento per superficie per la frutta a guscio»).

La frutta a guscio comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

2. Gli Stati membri possono differenziare il pagamento per superficie per la frutta a guscio in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la riduzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate «SNG») stabilite dall'articolo 83, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale del pagamento per superficie per la frutta a guscio concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 83, paragrafo 4.

Articolo 83

Superfici

1. Gli Stati membri concedono il pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829 229 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Stato membro	SNG (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500
Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5 100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Austria	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

4. Gli Stati membri possono suddividere la rispettiva SNG in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

Articolo 84

Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e i limiti di una o più sottosuperfici di base sono stati superati, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al pagamento per superficie per la frutta a guscio è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti della sottosuperficie di base sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti della sottosuperficie di base sono stati superati.

Articolo 85

Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento per superficie per la frutta a guscio è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

2. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.



3. Ove si applichi il paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il pagamento per superficie per la frutta a guscio sia versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. In tal caso l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare un'organizzazione di produttori a ridurre l'ammontare del pagamento per superficie per la frutta a guscio fino ad un massimo del 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

Articolo 86

Aiuto nazionale

1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta al pagamento per superficie per la frutta a guscio, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano del pagamento per superficie per la frutta a guscio.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Sezione 5

Aiuto alle sementi

Articolo 87

Aiuti

1. Per il 2009, il 2010 e il 2011, gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e non si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 67 del presente regolamento concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XIII del presente regolamento alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nello stesso allegato, alle condizioni di cui alla presente sezione («aiuto alle sementi»).

2. Se la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto alle sementi è la stessa per cui è chiesto il sostegno a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto alle sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XIII, punti 1 e 2, è detratto l'importo del sostegno a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.

3. L'ammontare dell'aiuto alle sementi richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento e corrispondente alla componente aiuto alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di

cui all'articolo 40 del presente regolamento, fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 («massimale dell'aiuto alle sementi»). Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il massimale dell'aiuto alle sementi corrisponde agli importi di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Se l'ammontare totale dell'aiuto alle sementi richiesto supera il massimale dell'aiuto alle sementi fissato dalla Commissione, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

4. Le varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.) per le quali deve essere versato l'aiuto alle sementi di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Sezione 6

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 88

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sezione («pagamento specifico per il cotone»).

Articolo 89

Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità mercantile sana e leale.

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 90

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

- Bulgaria: 3 342 ha,
- Grecia: 250 000 ha,
- Spagna: 48 000 ha,
- Portogallo: 360 ha.



2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

- Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha,
- Grecia: 3,2 tonnellate/ha,
- Spagna: 3,5 tonnellate/ha,
- Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

3. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

- Bulgaria: 671,33 EUR,
- Grecia: 251,75 EUR,
- Spagna: 400,00 EUR,
- Portogallo: 252,73 EUR.

4. Se in un determinato Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 3 per detto Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 91

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini della presente sezione per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

- a) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
- c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
- d) aggiornare i metodi e i mezzi di produzione per migliorare la qualità del prodotto;
- e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Articolo 92

Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 90.

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono il pagamento specifico per il cotone per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 90, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

Sezione 7

Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero

Articolo 93

Campo di applicazione

1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, è concesso un aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero alle condizioni di cui alla presente sezione.

2. L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

Articolo 94

Condizioni

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per la quantità di quota zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 95

Importo dell'aiuto

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui all'allegato XV del presente regolamento attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Tranne che in Bulgaria e in Romania, gli articoli 121 e 132 del presente regolamento non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.

⁽¹⁾ GUL 58 del 28.2.2006, pag. 1.



Sezione 8

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

Articolo 96

Aiuti transitori alla superficie

1. Qualora siano applicati l'articolo 54, paragrafo 1, o l'articolo 128, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono pomodori destinati all'industria di trasformazione.

2. Qualora siano applicati l'articolo 54, paragrafo 2, o l'articolo 128, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, e destinati all'industria di trasformazione.

Articolo 97

Importo dell'aiuto ed ammissibilità

1. Gli Stati membri determinano l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

2. L'importo totale dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è in alcun caso superiore al massimale determinato a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, o dell'articolo 128.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad altri criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Sezione 9

Pagamento transitorio per i frutti rossi

Articolo 98

Pagamento per i frutti rossi

1. Fino al 31 dicembre 2011 è concesso un aiuto transitorio alla superficie ai produttori di fragole del codice NC 0810 10 00 e di lamponi del codice NC 0810 20 10 destinati all'industria di trasformazione, alle condizioni di cui alla presente sezione («pagamento transitorio per i frutti rossi»).

2. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. L'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi è fissato a 230 EUR/ha.

4. Gli Stati membri possono erogare un aiuto nazionale complementare al pagamento transitorio per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non è superiore a 400 EUR/ha.

5. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:

Stato membro	Superficie nazionale massima garantita (ha)
Bulgaria	2 400
Ungheria	1 700
Lettonia	400
Lituania	600
Polonia	48 000

Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.

6. Gli articoli 121 e 132 non si applicano al pagamento transitorio per i frutti rossi.

Sezione 10

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

Articolo 99

Campo di applicazione


Qualora si applichi l'articolo 52, gli Stati membri concedono, su base annua, premi e premi supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 100

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;



- b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Articolo 101

Premio per pecora e per capra

1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle pecore («premio per pecora»).

2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle capre («premio per capra»). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:

- a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine;
- b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

L'elenco delle zone suddette è stilato secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capitolo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda di premio è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a dieci né superiore a 50.

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR per pecora. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, l'importo del premio per pecora è di 16,8 EUR per pecora.

5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR per capra.

Articolo 102

Premio supplementare

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Tali zone sono definite dagli Stati membri. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

- a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno 90 giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e

- b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione dei premi per pecora e per capra.

Articolo 103

Norme comuni relative ai premi

1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. Per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 104

Limiti individuali

1. Alla data del 1° gennaio 2009, il massimale individuale per agricoltore, di cui all'articolo 101, paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 conformemente alle pertinenti norme comunitarie.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e che possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'articolo 106.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 122 e ove si applichi l'articolo 52, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 106 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati.



4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stato membro	Massimale nazionale
Bulgaria	2 058 483
Repubblica ceca	66 733
Danimarca	104 000
Estonia	48 000
Spagna	19 580 000
Francia	7 842 000
Cipro	472 401
Lettonia	18 437
Lituania	17 304
Ungheria	1 146 000
Polonia	335 880
Portogallo	2 690 000
Romania	5 880 620
Slovenia	84 909
Slovacchia	305 756
Finlandia	80 000
Totale	40 730 523

Articolo 105

Trasferimento dei diritti al premio

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso, gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali.

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono assumere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

Articolo 106

Riserva nazionale

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 105, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti della riserva nazionale. Nell'assegnare diritti al premio, essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 107

Massimali

La somma degli importi di ciascun premio chiesto non supera il massimale determinato dalla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

Sezione 11

Pagamenti per i bovini

Articolo 108

Campo di applicazione

Qualora si applichi l'articolo 53, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione e salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato a norma di detto articolo.



Articolo 109

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «regione», uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
- b) «toro», un bovino maschio non castrato;
- c) «manzo», un bovino maschio castrato;
- d) «vacca nutrice», una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
- e) «giovenca», un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

Articolo 110

Premio speciale

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, su domanda, di un premio annuo speciale, concesso per anno civile e per azienda, entro i limiti dei massimali regionali, per un numero massimo di 90 capi per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2.

Ai fini del presente articolo, per «massimale regionale» s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

- a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi; oppure
- b) due volte nella vita di ogni manzo:
 - i) la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,
 - ii) la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

- a) ogni capitolo che è oggetto di una domanda è allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2;
- b) ogni capitolo è accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto emesso a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi, che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale, supera il massimale regionale applicabile determinato nel paragrafo 8, il numero complessivo dei capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a)

e b), per agricoltore e per l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali. In tal caso gli Stati membri possono decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), per i tori è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 kg.

Il premio è versato o riversato agli agricoltori.

7. L'importo del premio speciale è fissato a:

- a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;
- b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Stato membro	Massimale regionale
Bulgaria	90 343
Repubblica ceca	244 349
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Estonia	18 800
Cipro	12 000
Lettonia	70 200
Lituania	150 000
Polonia	926 000
Romania	452 000
Slovenia	92 276
Slovacchia	78 348
Finlandia	250 000
Svezia	250 000



Articolo 111

Premio per vacca nutrice

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici («premio per vacca nutrice»). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

a) che non consegna né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegna latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120 000 kg.

Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l'agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60 % e un numero di giovenche non superiore al 40 % del numero per il quale è stato richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma del primo comma, lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media.

3. Il diritto dell'agricoltore al premio è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 112.

4. L'importo del premio è fissato a 200 EUR per capitolo avente diritto.

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capitolo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda le aziende situate in una regione quale definita negli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (¹), i primi 24,15 EUR per capitolo di tale premio supplementare sono finanziati dal FEAGA.

Per quanto riguarda le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se in tale Stato membro il patrimonio

(¹) GUL 210 del 31.7.2006, pag. 25.

bovino conta una percentuale elevata di vacche nutrici, pari almeno al 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, il FEAGA finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui è concesso il premio.

6. Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Articolo 112

Massimale individuale per le vacche nutrici

1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici l'aiuto è concesso nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'articolo 114.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 122 e ove si applichi l'articolo 53, paragrafo 1, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 114 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione nei massimali individuali degli agricoltori, tale riduzione ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri obiettivi, tra cui in particolare:

a) la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

b) la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;

d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati.



5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stato membro	Massimali nazionali
Belgio	394 253
Bulgaria	16 019
Repubblica ceca	90 300
Estonia	13 416
Spagna	1 441 539
Francia	3 779 866
Cipro	500
Lettonia	19 368
Lituania	47 232
Ungheria	117 000
Malta	454
Austria	375 000
Polonia	325 581
Portogallo	458 941
Romania	150 000
Slovenia	86 384
Slovacchia	28 080

Articolo 113

Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice alla persona che subentra nell'azienda.

2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

3. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in

cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

Articolo 114

Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 115

Giovenche

1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 3 del presente regolamento, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici, entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non è superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 112, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo pari al massimale nazionale distinto. Se in uno Stato membro che si avvalga della facoltà di cui al presente paragrafo il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

2. Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.



Articolo 116

Premio all'abbattimento

1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

Sono ammissibili al premio all'abbattimento:

- a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;
- b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg.

Gli animali di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) a 80 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);
- b) a 50 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti alle lettere a) e b) di tale paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

Per i nuovi Stati membri si applicano i seguenti massimali nazionali:

	Tori, manzi, vacche e giovenche	Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg
Bulgaria	22 191	101 542
Repubblica ceca	483 382	27 380
Estonia	107 813	30 000
Cipro	21 000	—
Lettonia	124 320	53 280
Lituania	367 484	244 200

	Tori, manzi, vacche e giovenche	Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg
Ungheria	141 559	94 439
Malta	6 002	17
Polonia	1 815 430	839 518
Romania	1 148 000	85 000
Slovenia	161 137	35 852
Slovacchia	204 062	62 841

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero totale degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.

Articolo 117

Norme comuni relative ai premi

Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 118

Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento chiesto nell'ambito della presente sezione non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

Se l'importo totale dei pagamenti chiesti supera il massimale stabilito, per tale anno i pagamenti per agricoltore sono ridotti in proporzione.



Articolo 119

Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora sia riscontrata, a norma delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽¹⁾, la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali ⁽²⁾ o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente in un animale appartenente al patrimonio bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti nella presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. Qualora il proprietario o il detentore degli animali ostacoli l'esecuzione delle ispezioni e il prelievo dei campioni necessari ai fini dell'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui o lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo previste nella direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1.

CAPITOLO 2

Aiuti nazionali

Articolo 120

Aiuti nazionali per la frutta a guscio

1. A decorrere dal 2012 o, ove si applichi l'articolo 67, se il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al presente titolo, capitolo 1, sezione 4 è integrato nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti:

- a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;
- b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;
- c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32;
- d) pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- e) carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

2. Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di:

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Stato membro	Superficie massima (ha)
Belgio	100
Bulgaria	11 984
Germania	1 500
Grecia	41 100
Spagna	568 200
Francia	17 300
Italia	130 100
Cipro	5 100
Lussemburgo	100
Ungheria	2 900
Paesi Bassi	100
Polonia	4 200
Portogallo	41 300
Romania	1 645
Slovenia	300
Slovacchia	3 100
Regno Unito	100

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

TITOLO V

ATTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI NEI NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 121

Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

— 60 % nel 2009,

— 70 % nel 2010,



- 80 % nel 2011,
- 90 % nel 2012,
- 100 % a decorrere dal 2013.

In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

- 35 % nel 2009,
- 40 % nel 2010,
- 50 % nel 2011,
- 60 % nel 2012,
- 70 % nel 2013,
- 80 % nel 2014,
- 90 % nel 2015,
- 100 % a decorrere dal 2016.

CAPITOLO 2

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 122

Regime di pagamento unico per superficie

1. I nuovi Stati membri che hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione per gli anni 2009, 2010 e 2011 del pagamento transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 1, sezione 9 del presente regolamento e per l'anno 2009 dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con un regime di pagamento unico per superficie concedono un aiuto agli agricoltori a norma del presente articolo.

2. Il pagamento unico per superficie è accordato su base annuale. Esso è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma dell'articolo 123, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma dell'articolo 124.

3. Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2013. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione.

4. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell'articolo 121 del presente regolamento per gli anni pertinenti.

Articolo 123

Dotazione finanziaria annuale

1. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro.

La dotazione finanziaria annuale è stabilita conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto.

La dotazione finanziaria annuale è adeguata ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 121 per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma dell'allegato XV o in base alla differenza tra tali importi o gli importi corrispondenti al settore degli ortofruttili e quelli effettivamente applicati, di cui all'articolo 130, paragrafo 1.

2. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annuale, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

Articolo 124

Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di un nuovo Stato membro diverso dalla Bulgaria e dalla Romania soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che fosse o meno in produzione a tale data e, se del caso, adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Ai fini del presente titolo, per «superficie agricola utilizzata» si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

Per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione, se del caso adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.



2. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima, ma in modo che non superi 1 ha.

3. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le superfici di cui al paragrafo 4 del presente articolo per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa si applica l'articolo 39.

4. Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 6.

5. Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario:

- a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. Per la Bulgaria e la Romania l'applicazione degli articoli 4, 5, 23, 24 e 25 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardano i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri ottemperano ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario:

- a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

7. I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi delle facoltà di cui ai paragrafi 5 e 6 nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all'articolo 122, paragrafo 3.

8. L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie lascia del tutto impregiudicato l'obbligo, per i nuovi Stati membri, di attuare le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal regolamento (CE) n. 21/2004.

Articolo 125

Comunicazione

I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente capitolo, in particolare di quelle adottate a norma dell'articolo 123, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

Pagamenti distinti e sostegno specifico

Articolo 126

Pagamento distinto per lo zucchero

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007.

2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato XV.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello indicato nell'allegato XV. Qualora la somma degli importi stabiliti a norma del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.

Articolo 127

Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Il pagamento è accordato secondo i criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2007.



2. Il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente ai prodotti ortofrutticoli o, se un nuovo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base di un massimale inferiore.

Articolo 128

Pagamento transitorio distinto per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare fino al 31 dicembre 2011, a norma della decisione adottata nel 2007, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento che corrisponde ai pomodori del codice NC 0702 00 00.

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento.

2. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare, conformemente alla decisione adottata nel 2007:

- a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento;
- b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento.

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali determinati dagli Stati membri interessati, di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

3. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi delle facoltà previste all'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere entro il 1° agosto 2009 di rivedere la decisione adottata nel 2007 al fine di:

- a) integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, in

deroga all'articolo 130 del presente regolamento, gli importi interessati sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1 del presente regolamento, oppure

- b) integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del presente regolamento. In tal caso, il nuovo pagamento è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali quelli stabiliti nell'allegato IX, punto A.2 del presente regolamento e in riferimento a un periodo rappresentativo che si conclude nel 2008.

Articolo 129

Pagamento distinto per i frutti rossi

1. In deroga all'articolo 122, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2011, di concedere a decorrere dal 2012 un pagamento distinto per i frutti rossi. Tale pagamento è concesso sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, quali i pagamenti ricevuti nell'ambito del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 98 e in riferimento a un periodo rappresentativo che sarà fissato da tale Stato membro ma non oltre il 2008.

2. Il pagamento distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all'allegato XII corrispondenti al pagamento per i frutti rossi.

3. Nel 2012 gli Stati membri che applicano il presente articolo possono concedere un aiuto nazionale oltre al pagamento distinto per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non supera i seguenti massimali:

- Bulgaria: 960 000 EUR,
- Lettonia: 160 000 EUR,
- Lituania: 240 000 EUR,
- Ungheria: 680 000 EUR,
- Polonia: 19 200 000 EUR.

Articolo 130

Disposizioni comuni relative ai pagamenti distinti

1. I fondi resi disponibili per la concessione dei pagamenti di cui agli articoli 126, 127, 128 e 129 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1. Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 126, paragrafo 3, la differenza tra il massimale indicato nell'allegato XV e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1.

2. L'articolo 132 non si applica ai pagamenti distinti di cui agli articoli 127, 128 e 129. Tranne nel caso della Bulgaria e della Romania, l'articolo 132 non si applica ai pagamenti distinti di cui all'articolo 126.



3. In caso di successione o anticipo di successione il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 e il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che il medesimo sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 131

Sostegno specifico

1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1° agosto 2009, il 1° agosto 2010 o il 1° agosto 2011 di utilizzare, a decorrere dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 4, lettera c), il sostegno alle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento degli importi per ettaro erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

L'articolo 68, paragrafo 3, secondo comma non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.

3. In deroga all'articolo 69, paragrafo 6, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 122 attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui al paragrafo 1:

- a) riducendo la loro dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 e/o
- b) operando una riduzione lineare dei pagamenti diretti diversi da quelli del regime di pagamento unico per superficie.

4. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

Detti importi sono detratti dalle dotazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 123, paragrafo 1, dei nuovi Stati membri interessati.

CAPITOLO 4

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

Articolo 132

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo, per «regime nazionale analogo alla PAC» si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione interessata da uno dei pagamenti diretti.

2. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti

a) per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 121 nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania si applicano le seguenti percentuali: il 65 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2009 e, a decorrere dal 2010, fino a 50 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 121, secondo comma, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate, la Repubblica ceca può integrare i pagamenti diretti fino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Per i pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri possono integrare i pagamenti diretti fino al 100 %. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010;

oppure

b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, il livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003, conformemente ad un regime nazionale analogo alla PAC, maggiorato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali;

ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo complessivo degli aiuti diretti integrativi nazionali che possono essere concessi da un nuovo Stato membro per un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

— l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro in relazione all'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, all'anno civile 2002, maggiorato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali, e

— il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII, adeguato, se del caso, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino della presente lettera sono inclusi i pagamenti diretti nazionali o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro interessato a norma dell'articolo 40 e dell'articolo 51, paragrafo 2.

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare la lettera a) oppure la lettera b) del primo comma.



Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10.

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo di sostegno che l'agricoltore avrebbe avuto diritto di ricevere a Cipro nel 2001.

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non superi in alcun caso il livello del sostegno diretto al quale un agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nel pertinente anno negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Gli importi complessivi dell'aiuto nazionale integrativo da erogare sono indicati nell'allegato XVI.

L'aiuto nazionale integrativo da erogare è soggetto agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC.

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

4. I nuovi Stati membri che decidano di applicare il regime di pagamento unico per superficie possono concedere aiuti diretti nazionali integrativi alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

5. L'importo complessivo dell'aiuto nazionale integrativo erogato nell'anno considerato nell'applicare il regime di pagamento unico per superficie può essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica possa riguardare unicamente:

- a) i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico; e/o
- b) per il 2009, uno o più dei pagamenti diretti che sono o possono essere esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 1782/2003 o che possono essere oggetto dell'attuazione parziale di cui all'articolo 64, paragrafo 2 di tale regolamento;

c) a decorrere dal 2010, uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto dell'attuazione parziale o del sostegno specifico di cui all'articolo 51, paragrafo 2 e all'articolo 68 del presente regolamento.

Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- a) l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b) come appropriato, e
- b) l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

- a) in caso di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;
- b) definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale integrativo erogabile, la percentuale dell'aiuto nazionale integrativo e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;
- c) è concessa fatti salvi gli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC.

8. Non sono concessi pagamenti o aiuti nazionali integrativi per attività agricole per le quali non siano disposti pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Articolo 133

Aiuti di Stato a Cipro

Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali integrativi, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2012. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto) settori elencati nell'allegato XVII e nei limiti degli importi che vi figurano.

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. Qualora tali adeguamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati in base ad una decisione della Commissione.



Cipro presenta annualmente alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato in cui siano indicate le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

TITOLO VI

TRASFERIMENTI FINANZIARI

Articolo 134

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

È reso disponibile un importo di 22 000 000 di EUR per anno civile quale sostegno comunitario integrativo per l'attuazione di misure nelle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR.

Articolo 135

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 è reso disponibile un importo di 484 000 000 di EUR quale sostegno comunitario integrativo per l'attuazione di misure nelle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, per gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, nel corso del 2000, 2001 e 2002.

Articolo 136

Trasferimento al FEASR

Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 per il sostegno comunitario nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, un importo da calcolarsi a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 anziché ricorrere all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a).

TITOLO VII

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO 1

Disposizioni di applicazione

Articolo 137

Conferma dei diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

⁽¹⁾ GUL 215 del 30.7.1992, pag. 70.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009.

Articolo 138

Applicazione nelle regioni ultraperiferiche

I titoli III e IV non si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

Articolo 139

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ⁽²⁾, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento a norma degli articoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 e 71, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, dell'articolo 98, paragrafo 4, dell'articolo 111, paragrafo 5, dell'articolo 120, dell'articolo 129, paragrafo 3, e degli articoli 131, 132 e 133 del medesimo.

Articolo 140

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 131.

Articolo 141

Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 142

Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

- a) le modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;

⁽²⁾ GUL 214 del 4.8.2006, pag. 7.



- b) le modalità di applicazione relative ai criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie all'applicazione della modulazione;
- c) le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento e le disposizioni in materia di controllo, nonché alla verifica e alla determinazione dei diritti all'aiuto, compresi gli scambi di dati eventualmente necessari con gli Stati membri, all'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative alla determinazione del periodo di detenzione e al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 10 e 11;
- d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, le modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti all'aiuto, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e delle superfici prative, alle opzioni di cui al titolo III, capi 2 e 3, e all'integrazione dei pagamenti accoppiati prevista al titolo III, capitolo 4;
- e) le modalità di applicazione relative alle disposizioni del titolo V;
- f) le modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, e ai pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9;
- g) le modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, a norma del regolamento (CE) n. 479/2008;
- h) per quanto riguarda la coltura della canapa, le modalità di applicazione relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
- i) le modifiche dell'allegato I che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 1;
- j) le modifiche degli allegati V e IX che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto in particolare delle nuove normative comunitarie;
- k) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
- l) le eventuali modifiche della domanda di aiuto e dell'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;
- m) le norme sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
- n) le norme in materia di controlli amministrativi, verifiche in loco e controlli mediante telerilevamento;
- o) le norme in materia di applicazione delle riduzioni e dell'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 22, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;
- p) le modifiche dell'allegato VI che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26;

- q) le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
- r) le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capi 2 e 3; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo rigorosamente necessario;
- s) per quanto riguarda il cotone, le modalità di applicazione relative:
- i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 90, paragrafo 4;
 - ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

CAPITOLO 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 143

Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

1. L'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione fissa gli importi che ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (**), e dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (***), sono messi a disposizione del FEASR.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(**) GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

(***) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.».

2. L'articolo 18, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.».

Articolo 144

Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

1. L'articolo 23, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento nei limiti di un importo annuo massimo di:



	<i>mio EUR</i>				
	Esercizio finanziario 2007	Esercizio finanziario 2008	Esercizio finanziario 2009	Esercizio finanziario 2010	Esercizio finanziario 2011 e successivi
Dipartimenti francesi d'oltremare	126,6	262,6	269,4	273,0	278,41
Azzorre e Madera	77,9	86,98	87,08	87,18	106,21
Isole Canarie	127,3	268,4	268,4	268,4	268,42»

2. è aggiunto il seguente articolo:

«**Articolo 24 ter**

1. Entro il 1° agosto 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma generale per rispondere alle modifiche apportate all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).

2. La Commissione valuta le modifiche presentate e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».

Articolo 145

Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è modificato come segue:

1. l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le riduzioni nell'ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotti di cinque punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri a norma del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.».

2. All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento, di applicare le riduzioni della modulazione sulla base del pertinente calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 senza tener conto dell'esclusione di 5 000 EUR di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo; e/o».

Articolo 146

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato.

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 gli articoli 20, paragrafo 2 e 64, paragrafo 2 nonché gli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 69, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2), e i capitoli 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari)) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.

2. I riferimenti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al suddetto regolamento quale è stato in vigore prima della sua abrogazione.

I riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII.

Articolo 147

Disposizioni transitorie

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Articolo 148

Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.



*Articolo 149***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia:

a) l'articolo 138 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) le norme concernenti la creazione e/o conservazione di habitat, il rispetto delle procedure di autorizzazione nel caso di uso delle acque a fini di irrigazione e la precisazione degli elementi caratteristici del paesaggio, quali previste all'allegato III, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;

c) le norme concernenti l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, quali previste all'allegato III, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 al più presto ed entro il 1° gennaio 2012.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente


P. GANDALOVIČ



ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato
Regime di pagamento unico per superficie	Titolo V, capo 2, del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato, ad eccezione dei pagamenti separati
Frumento (grano) duro	Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla superficie
Colture proteiche	Titolo IV, capo 1, sezione 3, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Riso	Titolo IV, capo 1, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capo 1, sezione 4, del presente regolamento	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla superficie
Patate da fecola	Titolo IV, capo 1, sezione 2, del presente regolamento	Aiuto alla produzione per i coltivatori
Sementi	Titolo IV, capo 1, sezione 5, del presente regolamento	Aiuto alla produzione
Seminativi	Titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla superficie
Ovini e caprini	Titolo IV, capo 1, sezione 10, del presente regolamento	Premi per pecora e per capra
Bovini	Titolo IV, capo 1, sezione 11, del presente regolamento	Premio speciale, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), e premio all'abbattimento
Particolari tipi di colture e produzione di qualità	Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	
Sostegno specifico	Titolo III, capo 5, del presente regolamento	
Oliveti	Titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla superficie
Bachi da seta	Articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Tabacco	Titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla produzione
Luppolo	Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*)	Aiuto alla superficie
Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina	Articolo 126 del presente regolamento	Pagamenti disaccoppiati



Settore	Base giuridica	Note
Barbabetola da zucchero e canna da zucchero destinate alla produzione di zucchero	Titolo IV, capo 1, sezione 7, del presente regolamento	Aiuto alla produzione
Ortofrutticoli consegnati all'industria di trasformazione	Titolo IV, capo 1, sezione 8, del presente regolamento	aiuti transitori per i prodotti ortofrutticoli
Fragole e lamponi consegnati all'industria di trasformazione	Titolo IV, capo 1, sezione 9, del presente regolamento	Pagamento transitorio per i frutti rossi
Prodotti ortofrutticoli	Articolo 127 del presente regolamento	Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
Posei	Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Isole dell'Egeo	Capo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006	Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi
Cotone	Titolo IV, capo 1, sezione 6, del presente regolamento	Aiuto alla superficie

(*) Solo per il 2009.



ALLEGATO II

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5

Punto A.		
Ambiente		
1.	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)
2.	Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)	Articoli 4 e 5
3.	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)	Articolo 3
4.	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
5.	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Sanità pubblica e salute degli animali		
Identificazione e registrazione degli animali		
6.	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5
7.	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
8.	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5
Punto B.		
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante		
9.	Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)	Articolo 3
10.	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
11.	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (!), e articoli 18, 19 e 20
12.	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15



Notifica delle malattie

13.	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11)	Articolo 3
14.	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	Articolo 3
15.	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	Articolo 3


Punto C.

Benessere degli animali

16.	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)	Articolo 3 e articolo 4
17.	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)	Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1
18.	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

(1) Attuato in particolare dal:

- regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5;
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h e j), sez. 5 (lettere f e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b, d e e) e sez. 9 (lettere a e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d e e); cap. I-2, lettera a (punti i, ii e iii), lettera b (punti i e ii) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d), paragrafi 2, 4 (lettere a e b) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 1831/2003: articolo 5, paragrafo 1 e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e e g); cap. II-2, lettere a, b e e), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.




ALLEGATO III

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo	Norme obbligatorie	Norme facoltative
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	— Copertura minima del suolo	— Terrazze di mantenimento
	— Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	— Gestione delle stoppie	— Norme inerenti alla rotazione delle colture
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate		— Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi	— Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
		— Creazione e/o conservazione di habitat
	— Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	— Divieto di estirpazione degli olivi
	— Protezione del pascolo permanente	— Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	— Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽¹⁾	
	— Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	


⁽¹⁾ Nota: Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali debbono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.



ALLEGATO IV

mio EUR


Anno civile	2009	2010	2011	2012
Belgio	583,2	575,4	570,8	569,0
Repubblica ceca				825,9
Danimarca	987,4	977,3	968,9	964,3
Germania	5 524,8	5 445,2	5 399,7	5 372,2
Estonia				92,0
Irlanda	1 283,1	1 272,4	1 263,8	1 255,5
Grecia	2 561,4	2 365,1	2 358,9	2 343,8
Spagna	5 018,3	5 015,5	4 998,3	5 010,3
Francia	8 064,4	7 943,7	7 876,2	7 846,8
Italia	4 345,9	4 147,9	4 121,0	4 117,9
Cipro				49,1
Lettonia				133,9
Lituania				346,7
Lussemburgo	35,6	35,2	35,1	34,7
Ungheria				1 204,5
Malta				5,1
Paesi Bassi	836,9	829,1	822,5	830,6
Austria	727,6	722,4	718,8	715,5
Polonia				2 787,1
Portogallo	557,7	545,0	545,0	545,0
Slovenia				131,5
Slovacchia				357,9
Finlandia	550,0	544,5	541,4	539,2
Svezia	733,1	726,5	721,1	717,5
Regno Unito	3 373,1	3 345,6	3 339,6	3 336,1



ALLEGATO V

Elenco dei cereali di cui all'articolo 9, paragrafo 3


Codice NC	Designazione delle merci
Cereali	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce



ALLEGATO VI

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26


Settore	Base giuridica
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	Articolo 13, lettera a), articolo 14, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, articolo 15 e articoli da 17 a 20, articolo 51, paragrafo 3, e articolo 55, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1257/1999
Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:	
indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone	Articolo 36, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005
indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	Articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005
indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	Articolo 36, lettera a), punto iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005
pagamenti agroambientali	Articolo 36, lettera a), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005
Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:	
imboschimento di terreni agricoli	Articolo 36, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005
indennità Natura 2000	Articolo 36, lettera b), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005
pagamenti silvoambientali	Articolo 36, lettera b), punto v) del regolamento (CE) n. 1698/2005
Vino	Articolo 117 del regolamento (CE) n. 479/2008



ALLEGATO VII

Coefficienti da applicare ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1

Stato membro	Limite per la soglia in EUR (articolo 28, paragrafo 1, lettera a))	Limite per la soglia in ettari (articolo 28, paragrafo 1, lettera b))
Belgio	400	2
Bulgaria	200	0,5
Repubblica ceca	200	5
Danimarca	300	5
Germania	300	4
Estonia	100	3
Irlanda	200	3
Grecia	400	0,4
Spagna	300	2
Francia	300	4
Italia	400	0,5
Cipro	300	0,3
Lettonia	100	1
Lituania	100	1
Lussemburgo	300	4
Ungheria	200	0,3
Malta	500	0,1
Paesi Bassi	500	2
Austria	200	2
Polonia	200	0,5
Portogallo	200	0,3
Romania	200	0,3
Slovenia	300	0,3
Slovacchia	200	2
Finlandia	200	3
Svezia	200	4
Regno Unito	200	5



ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 40

Tabella 1

(migliaia di EUR)

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	614 179	611 805	611 805	614 855	614 855	614 855	614 855	614 855
Danimarca	1 030 478	1 030 478	1 030 478	1 049 002	1 049 002	1 049 002	1 049 002	1 049 002
Germania	5 770 254	5 771 977	5 771 977	5 852 908	5 852 908	5 852 908	5 852 908	5 852 908
Grecia	2 380 713	2 211 683	2 214 683	2 232 533	2 216 533	2 216 533	2 216 533	2 216 533
Spagna	4 858 043	5 091 044	5 108 650	5 282 193	5 139 444	5 139 444	5 139 444	5 139 444
Francia	8 407 555	8 420 822	8 420 822	8 521 236	8 521 236	8 521 236	8 521 236	8 521 236
Irlanda	1 342 268	1 340 521	1 340 521	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869
Italia	4 143 175	4 207 177	4 227 177	4 370 024	4 370 024	4 370 024	4 370 024	4 370 024
Lussemburgo	37 518	37 536	37 646	37 671	37 084	37 084	37 084	37 084
Paesi Bassi	853 090	853 090	853 090	897 751	897 751	897 751	897 751	897 751
Austria	745 561	745 235	745 235	751 606	751 606	751 606	751 606	751 606
Portogallo	608 751	589 499	589 499	605 962	605 962	605 962	605 962	605 962
Finlandia	566 801	565 520	565 520	570 548	570 548	570 548	570 548	570 548
Svezia	763 082	763 082	763 082	770 906	770 906	770 906	770 906	770 906
Regno Unito	3 985 895	3 975 916	3 975 973	3 988 042	3 987 922	3 987 922	3 987 922	3 987 922

Tabella 2 (*)

Bulgaria	287 399	336 041	416 372	499 327	580 087	660 848	741 606	814 295
Repubblica ceca	559 622	654 241	739 941	832 144	909 313	909 313	909 313	909 313
Estonia	60 500	71 603	81 703	92 042	101 165	101 165	101 165	101 165
Cipro	31 670	38 928	43 749	49 146	53 499	53 499	53 499	53 499
Lettonia	90 016	105 368	119 268	133 978	146 479	146 479	146 479	146 479
Lituania	230 560	271 029	307 729	346 958	380 109	380 109	380 109	380 109
Ungheria	807 366	947 114	1 073 824	1 205 037	1 318 975	1 318 975	1 318 975	1 318 975
Malta	3 752	4 231	4 726	5 137	5 102	5 102	5 102	5 102
Polonia	1 877 107	2 192 294	2 477 294	2 788 247	3 044 518	3 044 518	3 044 518	3 044 518
Romania	623 399	729 863	907 473	1 086 608	1 264 472	1 442 335	1 620 201	1 780 406
Slovenia	87 942	103 389	117 406	131 537	144 236	144 236	144 236	144 236
Slovacchia	240 014	280 364	316 964	355 242	388 176	388 176	388 176	388 176

(*) Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121.



ALLEGATO IX

Diritti all'aiuto di cui all'articolo 33, lettera b), punto iii)

A. Ortofrutticoli, patate da consumo e vivai

1. Ai fini del presente regolamento per «ortofrutticoli» si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, e per «patate da consumo» si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 77 del presente regolamento.

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al punto 2 per il numero di ettari calcolato a norma del punto 3.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:
 - a) l'entità del sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai;
 - b) la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli, patate da consumo e vivai;
 - c) la quantità di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai prodotta,

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001 o, per i nuovi Stati membri, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude nel 2007.

L'applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare in funzione dei prodotti ortofrutticoli, delle patate da consumo e dei vivai, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base gli Stati membri possono decidere di non determinare gli importi da includere nell'importo di riferimento e gli ettari applicabili nel contesto del presente punto prima della fine di un triennio di transizione che si conclude il 31 dicembre 2010.

3. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le superfici di cui al punto 2, primo comma, lettera b).
4. Gli agricoltori la cui produzione durante il periodo rappresentativo di cui al punto 2 è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento di cui al punto 2 sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo rappresentativo non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.
5. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro interessato calcola l'importo di riferimento sulla base della campagna di commercializzazione più recente che precede il periodo rappresentativo scelto in conformità al punto 3. In questo caso il punto 1 si applica *mutatis mutandis*.
6. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

B. Vino (regime di estirpazione)

Agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.

Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. Il valore unitario non supera tuttavia in nessun caso 350 EUR/ha.

In deroga al primo comma, qualora per l'assegnazione di diritti all'aiuto si sia tenuto precedentemente conto degli ettari per i quali un agricoltore ha ricevuto il premio di estirpazione, il valore dei diritti di aiuto detenuti dall'agricoltore interessato è maggiorato dell'importo ottenuto moltiplicando il numero di ettari estirpati di cui al primo comma per il valore unitario di cui al secondo comma.

C. Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)

Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008, essi stabiliscono l'importo di riferimento per ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili:

- a) in base a criteri oggettivi e non discriminatori;



b) rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di una o più campagne viticole a partire dalla campagna 2005/2006. Tuttavia, il criterio utilizzato per stabilire l'importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito precedentemente di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all'uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) che non superano l'importo complessivo disponibile per tale misura di cui all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008.

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo il summenzionato importo di riferimento per il numero di ettari applicabili.

—



ALLEGATO X


Componenti dei massimali nazionali di cui all'articolo 54

1. La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, corrispondente ai pomodori è la seguente:

Stato membro	Importi (mio EUR per anno civile)
Bulgaria	5,394
Repubblica ceca	0,414
Grecia	35,733
Spagna	56,233
Francia	8,033
Italia	183,967
Cipro	0,274
Malta	0,932
Ungheria	4,512
Romania	1,738
Polonia	6,715
Portogallo	33,333
Slovacchia	1,018

2. La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, corrispondente alla produzione di ortofrutti-
coli diversa dalle colture annuali è la seguente:

Stato membro	Importi (mio EUR per anno civile)
Bulgaria	0,851
Repubblica ceca	0,063
Grecia	153,833
Spagna	110,633
Francia	44,033
Italia	131,700
Cipro	in 2009: 4,856 in 2010: 4,919 in 2011: 4,982 in 2012: 5,045
Ungheria	0,244
Romania	0,025
Portogallo	2,900
Slovacchia	0,007



ALLEGATO XI

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, di cui all'articolo 63

1.

- a) Dal 2010 il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;
- b) al più tardi a decorrere dal 2012 il premio per le colture proteiche di cui al capo 1, sezione 3 del presente regolamento;
- c) al più tardi a decorrere dal 2012 l'aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capo 1, sezione 1, del presente regolamento;
- d) al più tardi a decorrere dal 2012 il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capo 1, sezione 4 del presente regolamento;
- e) al più tardi a decorrere dal 2012 l'aiuto alla produzione per i coltivatori di patate da fecola di cui al titolo IV, capo 1, sezione 2 del presente regolamento.

2.

- a) a decorrere dal 2012 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;
- b) a decorrere dal 2012 l'aiuto per la trasformazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II;
- c) a decorrere dal 2012 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo 95 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) dal 2012 il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capo 1, sezione 9 del presente regolamento.

3.

Dal 2010, se uno Stato membro ha erogato:

- a) i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10;
- b) l'aiuto per gli oliveti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 ter;
- c) gli aiuti per superficie per il luppolo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 quinquies.

Al più tardi a decorrere dal 2012, se uno Stato membro ha erogato:

- a) gli aiuti alle sementi di cui al titolo IV, capo 1, sezione 5 del presente regolamento;
- b) il premio per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici, secondo il calendario figurante al titolo III, capo 2, articolo 53.

4.

A decorrere dal 2010, se uno Stato membro in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del presente regolamento non concede più i pagamenti seguenti o qualora decida di concederli a un tasso più basso, riguardo:

- a) ai pagamenti per gli ovini e i caprini di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) ai pagamenti per i bovini di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o all'articolo 53, paragrafo 2 del presente regolamento, in caso di applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento;
- c) agli aiuti transitori per i prodotti ortofruttili di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.



ALLEGATO XII

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico di cui all'articolo 64

Foraggi essiccati (Regolamento (CE) n. 1234/2007)

(migliaia di EUR)

Stato membro	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Danimarca	2 779	2 779	2 779	2 779	2 779
Germania	8 475	8 475	8 475	8 475	8 475
Irlanda	132	132	132	132	132
Grecia	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238
Spagna	43 725	43 725	43 725	43 725	43 725
Francia	35 752	35 752	35 752	35 752	35 752
Italia	22 605	22 605	22 605	22 605	22 605
Paesi Bassi	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202
Austria	64	64	64	64	64
Portogallo	69	69	69	69	69
Finlandia	10	10	10	10	10
Svezia	180	180	180	180	180
Regno Unito	1 478	1 478	1 478	1 478	1 478
Repubblica ceca	922	922	922	922	922
Lituania	21	21	21	21	21
Ungheria	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421
Polonia	147	147	147	147	147
Slovacchia	91	91	91	91	91

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Grecia	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301
Spagna	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372
Francia	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320	8 320
Italia	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457	42 457
Austria	280	280	280	280	280	280	280
Portogallo	80	80	80	80	80	80	80
Bulgaria	349	436	523	610	698	785	872
Cipro	173	198	223	247	247	247	247
Ungheria	70	80	90	100	100	100	100



Premio per le colture proteiche


(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	84	84	84	84	84	84	84
Danimarca	843	843	843	843	843	843	843
Germania	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231	7 231
Irlanda	216	216	216	216	216	216	216
Grecia	242	242	242	242	242	242	242
Spagna	10 905	10 905	10 905	10 905	10 905	10 905	10 905
Francia	17 635	17 635	17 635	17 635	17 635	17 635	17 635
Italia	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009
Lussemburgo	21	21	21	21	21	21	21
Paesi Bassi	67	67	67	67	67	67	67
Austria	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051
Portogallo	214	214	214	214	214	214	214
Finlandia	303	303	303	303	303	303	303
Svezia	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147
Regno Unito	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Bulgaria	160	201	241	281	321	361	401
Repubblica ceca	1 858	2 123	2 389	2 654	2 654	2 654	2 654
Estonia	169	194	218	242	242	242	242
Cipro	17	19	22	24	24	24	24
Lettonia	109	124	140	155	155	155	155
Lituania	1 486	1 698	1 911	2 123	2 123	2 123	2 123
Ungheria	1 369	1 565	1 760	1 956	1 956	1 956	1 956
Polonia	1 723	1 970	2 216	2 462	2 462	2 462	2 462
Romania	911	1 139	1 367	1 595	1 822	2 050	2 278
Slovenia	63	72	81	90	90	90	90
Slovacchia	1 003	1 146	1 290	1 433	1 433	1 433	1 433

Aiuto specifico per il riso

(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Grecia	11 407	11 407	11 407	11 407	11 407	11 407	11 407
Spagna	49 993	49 993	49 993	49 993	49 993	49 993	49 993
Francia	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844	7 844
Italia	99 473	99 473	99 473	99 473	99 473	99 473	99 473
Portogallo	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193	11 193
Bulgaria	575	719	863	1007	1 151	1 294	1 438
Ungheria	524	599	674	749	749	749	749
Romania	25	32	38	44	50	57	63



Pagamento per superficie per la frutta a guscio

(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	12	12	12	12	12	12	12
Germania	181	181	181	181	181	181	181
Grecia	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963
Spagna	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610	68 610
Francia	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089
Italia	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710	15 710
Lussemburgo	12	12	12	12	12	12	12
Paesi Bassi	12	12	12	12	12	12	12
Austria	12	12	12	12	12	12	12
Portogallo	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987	4 987
Regno Unito	12	12	12	12	12	12	12
Bulgaria	579	724	868	1 013	1 158	1 302	1 447
Cipro	431	493	554	616	616	616	616
Ungheria	245	280	315	350	350	350	350
Polonia	355	406	456	507	507	507	507
Romania	79	99	119	139	159	179	199
Slovenia	25	29	33	36	36	36	36
Slovacchia	262	299	337	374	374	374	374

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre (Regolamento (CE) n. 1234/2007)

(migliaia di EUR)

Stato membro	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954
Danimarca	3	3	3	3	3
Germania	244	244	244	244	244
Spagna	138	138	138	138	138
Francia	13 592	13 592	13 592	13 592	13 592
Italia	50	50	50	50	50
Paesi Bassi	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
Austria	20	20	20	20	20
Finlandia	5	5	5	5	5
Regno Unito	83	83	83	83	83
Repubblica ceca	534	534	534	534	534
Lettonia	104	104	104	104	104
Lituania	360	360	360	360	360
Ungheria	42	42	42	42	42
Polonia	114	114	114	114	114



Premio per la fecola di patate (articolo 95 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007)

(migliaia di EUR)

Stato membro	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Danimarca	3 743	3 743	3 743	3 743	3 743
Germania	16 279	16 279	16 279	16 279	16 279
Spagna	43	43	43	43	43
Francia	5 904	5 904	5 904	5 904	5 904
Paesi Bassi	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614
Austria	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Finlandia	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183
Svezia	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
Repubblica ceca	749	749	749	749	749
Estonia	6	6	6	6	6
Lettonia	129	129	129	129	129
Lituania	27	27	27	27	27
Polonia	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Slovacchia	16	16	16	16	16

Aiuto per i coltivatori di patate da fecola


(migliaia di EUR)

Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Danimarca	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156
Germania	48 521	48 521	48 521	48 521	48 521	48 521	48 521
Spagna	129	129	129	129	129	129	129
Francia	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598	17 598
Paesi Bassi	28 655	28 655	28 655	28 655	28 655	28 655	28 655
Austria	3 163	3 163	3 163	3 163	3 163	3 163	3 163
Finlandia	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527
Svezia	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116
Repubblica ceca	1 563	1 786	2 009	2 232	2 232	2 232	2 232
Estonia	12	13	15	17	17	17	17
Lettonia	268	307	345	383	383	383	383
Lituania	56	64	72	80	80	80	80
Polonia	6 731	7 692	8 654	9 615	9 615	9 615	9 615
Slovacchia	34	39	44	48	48	48	48

Aiuto per gli oliveti

(migliaia di EUR)


Stato membro	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Spagna	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140	103 140
Cipro	2 051	2 344	2 637	2 930	2 930	2 930	2 930



Pagamento per i frutti rossi

(migliaia di EUR)

Stato membro	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Bulgaria	552	552	552	552	552
Lettonia	92	92	92	92	92
Lituania	138	138	138	138	138
Ungheria	391	391	391	391	391
Polonia	11 040	11 040	11 040	11 040	11 040



ALLEGATO XIII

Elenco di specie di sementi di cui all'articolo 87

Codice NC	Descrizione	Importo dell'aiuto (EUR/100 kg)
	1. Ceres	
1001 90 10	<i>Triticum spelta</i> L.	14,37
1006 10 10	<i>Oryza sativa</i> L. (¹)	
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27
	— altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85
	2. Oleagineae	
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (lino tessile)	28,38
ex 1204 00 10	<i>Linum usitatissimum</i> L. (semi di lino)	22,46
ex 1207 99 10	<i>Cannabis sativa</i> L. (²) (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53
	3. Gramineae	
ex 1209 29 10	<i>Agrostis canina</i> L.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	75,95
ex 1209 29 10	<i>Agrostis capillaris</i> L.	75,95
ex 1209 29 80	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Prest.	67,14
ex 1209 29 10	<i>Dactylis glomerata</i> L.	52,77
ex 1209 23 80	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	58,93
ex 1209 23 80	<i>Festuca ovina</i> L.	43,59
1209 23 11	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	43,59
1209 23 15	<i>Festuca rubra</i> L.	36,83
ex 1209 29 80	<i>Festulolium</i>	32,36
1209 25 10	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	21,13
1209 25 90	<i>Lolium perenne</i> L.	30,99
ex 1209 29 80	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	21,13
ex 1209 29 80	<i>Phleum Bertolinii</i> (DC)	50,96
1209 26 00	<i>Phleum pratense</i> L.	83,56
ex 1209 29 80	<i>Poa nemoralis</i> L.	38,88
1209 24 00	<i>Poa pratensis</i> L.	38,52
ex 1209 29 10	<i>Poa palustris</i> e <i>Poa trivialis</i> L.	38,88
	4. Leguminosae	
ex 1209 29 80	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	36,47
ex 1209 29 80	<i>Medicago lupulina</i> L.	31,88
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (ecotipi)	22,10
ex 1209 21 00	<i>Medicago sativa</i> L. (varietà)	36,59
ex 1209 29 80	<i>Onobrichis viciifolia</i> Scop.	20,04
ex 0713 10 10	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) (piselli)	0
ex 1209 22 80	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	45,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium hybridum</i> L.	45,89
ex 1209 22 80	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	45,76
1209 22 10	<i>Trifolium pratense</i> L.	53,49




Codice NC	Descrizione	Importo dell'aiuto (EUR/100 kg)
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L.	75,11
ex 1209 22 80	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i>	70,76
ex 1209 22 80	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	45,76
ex 0713 50 10	<i>Vicia faba</i> L. (partim) (favette)	0
ex 1209 29 10	<i>Vicia sativa</i> L.	30,67
ex 1209 29 10	<i>Vicia villosa</i> Roth.	24,03

(¹) La misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

- a) prelevare un campione rappresentativo della partita;
- b) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
- c) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
- d) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

(²) Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) di una varietà è determinato mediante analisi di un campione portato a peso costante. Il peso di THC considerato rispetto al peso del campione non deve essere superiore allo 0,2 % ai fini della concessione dell'aiuto. Il campione di cui sopra è composto dal terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate a caso al termine della fioritura e private dello stelo e dei grani.




ALLEGATO XIV

Massimali per gli aiuti alle sementi nei nuovi Stati membri di cui all'articolo 87, paragrafo 3

(mio di EUR)

Anno civile	Bulgaria	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Polonia	Romania	Slovenia	Slovacchia
2009	0,15	1,75	0,07	0,06	0,21	0,21	1,55	0,06	1,11	0,26	0,17	0,07
2010	0,17	2,04	0,08	0,07	0,24	0,24	1,81	0,07	1,30	0,30	0,19	0,08
2011	0,22	2,33	0,10	0,08	0,28	0,28	2,07	0,08	1,48	0,38	0,22	0,09
2012	0,26	2,62	0,11	0,09	0,31	0,31	2,33	0,09	1,67	0,45	0,25	0,11
2013	0,30	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,53	0,28	0,12
2014	0,34	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,60	0,28	0,12
2015	0,39	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,68	0,28	0,12
2016	0,43	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,75	0,28	0,12
anni seguenti	0,43	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,75	0,28	0,12



ALLEGATO XV

Massimali per il calcolo dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 95 (zucchero)

(EUR 1 000)

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e seguenti
Belgio	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752	81 752
Bulgaria (*)	154	176	220	264	308	352	396	440
Repubblica ceca	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245	44 245
Danimarca	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478	34 478
Germania	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254	278 254
Grecia	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384	29 384
Spagna	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203	96 203
Francia	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259	272 259
Irlanda	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441
Italia	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994	135 994
Lettonia	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616
Lituania	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260
Ungheria	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010	41 010
Paesi Bassi	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504	73 504
Austria	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955
Polonia	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392	159 392
Portogallo	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452	6 452
Romania (*)	3 536	4 041	5 051	6 062	7 072	8 082	9 093	10 103
Slovenia	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740
Slovacchia	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289	19 289
Finlandia	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520
Svezia	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082	34 082
Regno Unito	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376	105 376

(*) Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 121.



ALLEGATO XVI

Tabella 1

Cipro: pagamenti diretti nazionali integrativi in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

(EUR)

Tabella degli incrementi	60 %	70 %	80 %	90 %
Settore	2009	2010	2011	2012
Seminativi (escluso il frumento duro)	4 220 705	3 165 529	2 110 353	1 055 176
Frumento duro	1 162 157	871 618	581 078	290 539
Legumi da granella	16 362	12 272	8 181	4 091
Latte e prodotti lattiero-caseari	1 422 379	1 066 784	711 190	355 595
Bovini	1 843 578	1 382 684	921 789	460 895
Ovini e caprini	4 409 113	3 306 835	2 204 556	1 102 278
Olio d'oliva	3 174 000	2 380 500	1 587 000	793 500
Tabacco	417 340	313 005	208 670	104 335
Banane	1 755 000	1 316 250	877 500	0
Uve secche	0	0	0	0
Mandorle	0	0	0	0
Totale	1 842 0634	13 815 476	9 210 317	4 166 409

Pagamenti diretti nazionali integrativi nell'ambito del regime di pagamento unico:

L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi che possono essere concessi nell'ambito del regime di pagamento unico è pari alla somma dei massimali settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

Tabella 2

Cipro: pagamenti diretti nazionali integrativi in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

(EUR)


Settore	2009	2010	2011	2012
Seminativi (escluso il frumento duro)	0	0	0	0
Frumento duro	1 795 543	1 572 955	1 350 367	1 127 779
Legumi da granella	0	0	0	0
Latte e prodotti lattiero-caseari	3 456 448	3 438 488	3 420 448	3 402 448
Bovini	4 608 945	4 608 945	4 608 945	4 608 945
Ovini e caprini	10 724 282	10 670 282	10 616 282	10 562 282
Olio d'oliva	5 547 000	5 115 000	4 683 000	4 251 000
Uve secche	156 332	149 600	142 868	136 136
Banane	4 323 820	4 312 300	4 300 780	4 289 260
Tabacco	1 038 575	1 035 875	1 033 175	1 030 475
Totale	31 650 945	30 903 405	30 155 865	29 408 325



ALLEGATO XVII

AIUTI DI STATO A CIPRO


(EUR)				
Settore	2009	2010	2011	2012
Cereali (escluso il frumento duro)	2 263 018	1 131 509	565 755	282 877
Latte e prodotti lattiero-caseari	562 189	281 094	140 547	70 274
Bovini	64 887	0	0	0
Ovini e caprini	1 027 917	513 958	256 979	128 490
Settore dei suini	2 732 606	1 366 303	683 152	341 576
Pollame e uova	1 142 374	571 187	285 594	142 797
Vino	4 307 990	2 153 995	1 076 998	538 499
Olio d'oliva	2 088 857	1 044 429	522 215	261 107
Uve da tavola	1 058 897	529 448	264 724	132 362
Pomodori trasformati	117 458	58 729	29 365	14 682
Banane	127 286	63 643	31 822	15 911
Frutta decidua e drupe	2 774 230	1 387 115	693 558	346 779
Totale	18 267 707	9 101 410	4 552 716	2 277 365



ALLEGATO XVIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 23
Articolo 7	Articolo 24
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 25
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
—	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 11	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	—
—	Articolo 8
Articolo 12 bis, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 12 bis, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 12
Articolo 15	Articolo 13
Articolo 16	Articolo 12
Articolo 17	Articolo 14
Articolo 18	Articolo 15
Articolo 19	Articolo 16
Articolo 20	Articolo 17
Articolo 21	Articolo 18
Articolo 22	Articolo 19
Articolo 23	Articolo 20
Articolo 24	Articolo 21
Articolo 25	Articolo 22
Articolo 26	Articolo 26




Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 27	Articolo 27
—	Articolo 28
Articolo 28	Articolo 29
Articolo 29	Articolo 30
Articolo 30	Articolo 32
Articolo 31	—
Articolo 32	Articolo 3
Articolo 33	Articolo 33
Articolo 34	—
Articolo 35	Articolo 37
Articolo 36	—
Articolo 37	Allegato IX
Articolo 38	—
Articolo 39	—
Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3	Allegato IX, sezione A, punti 4, 5 e 6
Articolo 40, paragrafo 4	Articolo 31
Articolo 40, paragrafo 5	—
Articolo 41	Articolo 40
Articolo 42	Articolo 41
Articolo 43	Allegato IX
Articolo 44, paragrafi 1 e 2	Articolo 34
Articolo 44, paragrafi 3 e 4	Articolo 35
Articolo 45	Articolo 42
Articolo 46	Articolo 43
Articolo 47	—
Articolo 48	—
Articolo 49	Articolo 44
Articolo 50	—
Articolo 51, primo comma	—
Articolo 51, secondo comma	Articolo 38
Articolo 52	Articolo 39
Articolo 53	—
Articolo 54	—
Articolo 55	—
Articolo 56	—




Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 57	—
—	Articolo 45
Articolo 58	Articolo 46
Articolo 59	Articolo 47
Articolo 60	—
Articolo 61	Articolo 49
Articolo 62	—
Articolo 63, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 63, paragrafo 2	—
Articolo 63, paragrafo 3	Articolo 48
Articolo 63, paragrafo 4	Articolo 50, paragrafo 2
Articolo 64	Articolo 51
Articolo 65	—
Articolo 66	—
Articolo 67	Articolo 52
Articolo 68	Articolo 53
Articolo 68 bis	—
Articolo 68 ter	Articolo 54
Articolo 69	—
Articolo 70	—
Articolo 71	—
Articolo 71 bis	Articolo 55
Articolo 71 ter	Articolo 56
Articolo 71 quater	—
Articolo 71 quinquies	Articolo 57
Articolo 71 sexies	Articolo 58
Articolo 71 septies	Articolo 59
Articolo 71 octies	—
Articolo 71 nonies	Articolo 61
Articolo 71 decies	—
Articolo 71 undecies	—
Articolo 71 duodecies	Articolo 62
Articolo 71 terdecies	—




Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 71 quaterdecies	Articolo 60
—	Articolo 63
—	Articolo 64
—	Articolo 65
—	Articolo 66
—	Articolo 68
—	Articolo 70
—	Articolo 69
Articolo 72	—
Articolo 73	—
Articolo 74	—
Articolo 75	—
Articolo 76	Articolo 79
Articolo 77	Articolo 80
Articolo 78	Articolo 81
Articolo 79	Articolo 73
Articolo 80	Articolo 74
Articolo 81	Articolo 75
Articolo 82	Articolo 76
Articolo 83	Articolo 82
Articolo 84	Articolo 83
Articolo 85	Articolo 84
Articolo 86, paragrafi 1, 2 e 4	Articolo 85, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 86, paragrafo 3	—
Articolo 87	Articolo 120
Articolo 88	—
Articolo 89	—
Articolo 90	—
Articolo 91	—
Articolo 92	—
Articolo 93	Articolo 77
Articolo 94	Articolo 78
Articolo 95	—
Articolo 96	—



Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 97	—
Articolo 98	—
Articolo 99	Articolo 87
Articolo 100	—
Articolo 101	—
Articolo 102	—
Articolo 103	—
Articolo 104	—
Articolo 105	—
Articolo 106	—
Articolo 107	—
Articolo 108	—
Articolo 109	—
Articolo 110	—
Articolo 110 bis	Articolo 88
Articolo 110 ter	Articolo 89
Articolo 110 quater	Articolo 90
Articolo 110 quinquies	Articolo 91
Articolo 110 sexies	Articolo 92
Articolo 110 septies	—
Articolo 110 octies	—
Articolo 110 nonies	—
Articolo 110 decies	—
Articolo 110 undecies	—
Articolo 110 duodecies	—
Articolo 110 terdecies	—
Articolo 110 quaterdecies	—
Articolo 110 quindecies	—
Articolo 110 sexdecies	—
Articolo 110 septdecies	—
Articolo 110 octodecies	Articolo 93
Articolo 110 novodecies	Articolo 94
Articolo 110 vicies	Articolo 95
Articolo 110 unvicies	Articolo 96




Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 110 duovicies	Articolo 97
Articolo 110 tervicies	Articolo 98
Articolo 111	Articolo 99
Articolo 112	Articolo 100
Articolo 113	Articolo 101
Articolo 114	Articolo 102
Articolo 115	Articolo 103
Articolo 116	Articolo 104
Articolo 117	Articolo 105
Articolo 118	Articolo 106
Articolo 119	—
Articolo 120	Articolo 107
Articolo 121	Articolo 108
Articolo 122	Articolo 109
Articolo 123	Articolo 110
Articolo 124	—
Articolo 125	Articolo 111
Articolo 126	Articolo 112
Articolo 127	Articolo 113
Articolo 128	Articolo 114
Articolo 129	Articolo 115
Articolo 130	Articolo 116
Articolo 131	—
Articolo 132	—
Articolo 133	—
Articolo 134	—
Articolo 135	—
Articolo 136	—
Articolo 136 bis	—
Articolo 137	—
Articolo 138	Articolo 117
Articolo 139	Articolo 118
Articolo 140	Articolo 119



Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 141	—
Articolo 142	—
Articolo 143	—
Articolo 143 bis	Articolo 121
Articolo 143 ter, paragrafi 1, 2, 9 e 10	Articolo 122
Articolo 143 ter, paragrafi 3 e 7	Articolo 123
Articolo 143 ter, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 124
Articolo 143 ter, paragrafo 13	Articolo 125
Articolo 143 ter bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 126
Articolo 143 ter bis, paragrafo 3 bis	—
Articolo 143 ter bis, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 130
Articolo 143 ter ter, paragrafi 1 e 2	Articolo 127
Articolo 143 ter ter, paragrafo 3	—
Articolo 143 ter ter, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 130
Articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2	Articolo 128
—	Articolo 129
Articolo 143 ter quater, paragrafi 3 e 4	articolo 130 paragrafi 1 e 2
—	articolo 131
Articolo 143 quater, paragrafi 1-8	Articolo 132
Articolo 143 quater, paragrafo 9	Articolo 133
Articolo 143 quater, paragrafo 10	—
Articolo 143 quinquies	Articolo 134
Articolo 143 sexies	Articolo 135
—	Articolo 136
—	Articolo 137
—	Articolo 138
—	Articolo 139
Articolo 144	Articolo 141
Articolo 145	Articolo 142
Articolo 146	Articolo 140
Articolo 147	—
Articolo 148	—
Articolo 149	—
Articolo 150	—



Regolamento (CE) n. 1782/2003	Presente regolamento
Articolo 151	—
Articolo 152	—
—	Articolo 143
—	Articolo 144
—	Articolo 145
Articolo 153	Articolo 146
Articolo 154	—
Articolo 154 bis	Articolo 148
Articolo 155	Articolo 147
Articolo 155 bis	—
Articolo 156	Articolo 149



REGOLAMENTO (CE) N. 74/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 sono state ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per l'agricoltura europea, segnatamente i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la ristrutturazione del settore lattiero-caseario.
- (2) In tale contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata «In preparazione alla "valutazione dello stato di salute" della PAC riformata». Occorre tenere conto di tale comunicazione e delle successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni, nonché dei numerosi contributi emersi dalla consultazione pubblica.
- (3) La Comunità, in quanto parte contraente del protocollo di Kyoto ⁽⁴⁾, è stata invitata ad attuare e/o elaborare politiche e misure, in conformità con la loro situazione nazionale, come la promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici. Inoltre, il protocollo di Kyoto impone alle parti di formulare, applicare, pubblicare ed aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi. Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l'altro, l'agricoltura e la silvicoltura. In questo contesto risulta opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo rurale. La necessità di interventi urgenti è suffragata da solide prove scientifiche. La Comunità è stata inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissioni di gas serra. Benché l'agricoltura europea abbia contribuito più di altri settori a limi-

tare le emissioni di gas serra, in futuro il settore agricolo sarà chiamato ad intensificare lo sforzo di riduzione delle emissioni nel quadro della strategia globale dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

- (4) In seguito ai gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità il Consiglio ha considerato, nelle sue conclusioni sul tema «Carenza idrica e siccità» del 30 ottobre 2007, che occorre prestare maggiore attenzione alla gestione delle risorse idriche nonché alla qualità delle acque nell'ambito dei pertinenti strumenti della PAC. Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricoltura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti climatici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensione geografica, dei fenomeni di siccità.
- (5) Inoltre, nelle sue conclusioni intitolate «Arrestare la perdita di biodiversità», del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante resa ancora più drammatica dai cambiamenti climatici e dalla domanda di acqua e che, nonostante i sostanziali progressi già compiuti, occorreranno ulteriori sforzi per raggiungere il traguardo che la Comunità si è prefissata per il 2010 in materia di biodiversità. L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della biodiversità.
- (6) È importante che le operazioni connesse a queste priorità comunitarie siano ulteriormente rafforzate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (7) L'innovazione può, in particolare, contribuire allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi e sosterrà quindi gli sforzi in materia di cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità. Occorre offrire sostegno specifico all'innovazione con riferimento a tali sfide al fine di aumentare l'efficacia delle rispettive operazioni.
- (8) L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni

⁽¹⁾ Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.⁽³⁾ Parere dell'8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.⁽⁴⁾ Adottato con la decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- prodotti agricoli ⁽¹⁾, richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto opportuno che tale situazione particolare sia considerata una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare al fine di garantire ai settori lattiero-caseari una transizione senza problemi.
- (9) Data l'importanza delle summenzionate priorità, gli Stati membri dovrebbero includere nei propri programmi di sviluppo rurale operazioni connesse alle nuove sfide, approvate in conformità del presente regolamento.
- (10) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio ⁽²⁾, possono essere oggetto di un riesame per tener conto di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie. Gli Stati membri che ricevono fondi supplementari dovrebbero pertanto rivedere i piani strategici nazionali in seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari, in modo da stabilire un quadro che renda possibile modificare i programmi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo agli Stati membri che riceveranno, a partire dal 2010, risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽³⁾, nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto da detto regolamento che decidono di trasferire al FEASR.
- (11) Occorre fissare un termine per l'inserimento delle operazioni connesse alle nuove sfide nei programmi di sviluppo rurale e per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti alla Commissione, al fine di accordare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per modificare i loro programmi di sviluppo rurale alla luce degli orientamenti strategici comunitari e dei piani strategici nazionali riveduti.
- (12) Poiché gli atti di adesione del 2003 e del 2005 dispongono che, tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, i pagamenti diretti siano erogati agli agricoltori dei nuovi Stati membri secondo un meccanismo di introduzione progressiva e le norme relative alla modulazione si applichino a tali agricoltori esclusivamente a decorrere dal 2012, i nuovi Stati membri non dovranno rivedere i propri piani strategici nazionali. I termini imposti ai nuovi Stati membri per rivedere e presentare i propri programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adattati di conseguenza. Poiché, per lo stesso motivo, le norme relative alla modulazione non si applicano alla Bulgaria e alla Romania prima del 2013, l'obbligo di rivedere i propri piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale non dovrebbe applicarsi a tali nuovi Stati membri.
- (13) Le prescrizioni relative al contenuto dei programmi di sviluppo rurale dovrebbero essere adeguate ai nuovi obblighi. È opportuno compilare un elenco indicativo dei tipi di operazioni e dei relativi effetti potenziali, per facilitare agli Stati membri la scelta delle operazioni pertinenti connesse alle nuove sfide nel contesto del quadro giuridico dello sviluppo rurale.
- (14) Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi all'assunzione di operazioni legate alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere la possibilità di erogare, per tali operazioni, aiuti di importo e di tasso maggiorati.
- (15) Per intensificare la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, occorrerebbe maggiore flessibilità nella composizione dei partecipanti ai progetti.
- (16) Per gli agricoltori interessati da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁴⁾, si dovrebbe accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno di ristrutturazione transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno dovrebbe fornito tramite i programmi di sviluppo rurale in modo da aiutare gli agricoltori interessati ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione delle loro attività economiche all'interno e al di fuori del settore agricolo.
- (17) Per offrire maggiore flessibilità al sostegno che produce effetti agroambientali, gli Stati membri dovrebbero poter porre fine agli impegni agroambientali e mettere a disposizione un sostegno equivalente nel quadro del primo pilastro, a condizione di rispettare gli interessi economici e le aspettative legittime del beneficiario e di mantenere il vantaggio ambientale globale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti diretti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto lo stesso principio per talune misure nello sviluppo rurale. Questo sistema di «condizionalità» è parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Si possono tuttavia individuare differenze tra questi due settori di applicazione, in quanto varie norme

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 55 del 25.2.2006, pag. 20.

⁽³⁾ Vedi pag. 16 nella presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GUL 270 del 21.10.2003, pag. 1.



del sistema di condizionalità dei pagamenti diretti non sono contemplate nella condizionalità applicabile allo sviluppo rurale. A fini di coerenza, è necessario allineare le norme sulla condizionalità relative allo sviluppo rurale a quelle dei pagamenti diretti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità in caso di cessione di terreni, le soglie minime applicabili alle riduzioni e esclusioni, i casi d'inadempienza di scarsa rilevanza, i criteri specifici da considerare nel fissare le modalità di applicazione delle riduzioni e esclusioni e nuove date di applicazione dei requisiti riguardanti il benessere degli animali nei nuovi Stati membri.

- (19) Conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009, le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi di tale regolamento e, dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto dal medesimo regolamento che gli Stati membri decidono di trasferire al FEASR vanno utilizzati per il sostegno allo sviluppo rurale. È opportuno garantire che un importo equivalente a tali risorse finanziarie venga utilizzato a sostegno di operazioni relative alle nuove sfide.
- (20) In considerazione dell'uso complementare, specifico e vincolante degli importi corrispondenti a tali risorse finanziarie, è opportuno fare in modo che non venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.
- (21) Data l'importanza delle nuove sfide a livello comunitario e l'urgenza di risponderci, il contributo FEASR dovrebbe essere maggiorato per facilitare l'applicazione delle operazioni ad esso connesse.
- (22) È opportuno modificare il ruolo e le funzioni del comitato di sorveglianza in relazione alle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, al fine di accrescerne l'efficienza.
- (23) A fini di certezza del diritto e di semplificazione, è opportuno chiarire e armonizzare le disposizioni che esentano dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato i pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento.
- (24) Per facilitare ulteriormente l'insediamento di giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende dopo la fase iniziale di insediamento, occorre aumentare l'importo massimo di sostegno.
- (25) Per fornire tempestivamente il nuovo quadro di applicazione dei piani strategici nazionali e programmi di sviluppo rurale riveduti, in particolare per quanto riguarda gli importi da mettere a disposizione con la

modulazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2009, insieme al regolamento (CE) n. 73/2009. Considerato il carattere delle disposizioni del presente regolamento, l'applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati. Tuttavia, tenuto conto del medesimo principio, le disposizioni modificate inerenti l'applicazione della condizionalità dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2010.

- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

- 1) all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un'indicazione distinta degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del presente regolamento.»;
- 2) al capo II è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Revisione

1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 10 del presente articolo, ciascuno Stato membro che riceva, a decorrere dal 2010, le risorse supplementari derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente articolo.

2. Il piano strategico nazionale riveduto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inviato alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

(*) G.U. L. 30 del 31.1.2009, pag. 16.».



3) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri prevedono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:

- a) cambiamenti climatici;
- b) energie rinnovabili;
- c) gestione delle risorse idriche;
- d) biodiversità;
- e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
- f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

I tipi di operazioni da collegare alle priorità menzionate al primo comma sono finalizzati a produrre effetti quali gli effetti potenziali di cui all'allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato in tale allegato.

I programmi di sviluppo rurale riveduti relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le aliquote del sostegno fissate nell'allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

- a) l'elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all'articolo 16, lettera c), relative ai tipi specifici di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) una tabella indicante, per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, la data di decorrenza di cui alle frasi introduttive dei paragrafi 1 e 3 è il 1° gennaio 2013, la data per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale riveduti di cui al paragrafo 1

è il 30 giugno 2012 e il periodo di cui al paragrafo 3, lettera b), va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.»;

4) all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli importi equivalenti a quelli derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non sono presi in conto nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

5) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) misure transitorie riguardanti:

- i) il sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
- ii) il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori (per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia);
- iii) il sostegno alle aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di dell'organizzazione comune di mercato.»;

6) all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«La cooperazione interessa almeno due operatori, dei quali almeno uno è un produttore primario o appartiene all'industria di trasformazione.»;

7) alla sottosezione 4, «Condizioni per le misure transitorie», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 35 bis

Aziende agricole in via di ristrutturazione dovuta alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

1. Il sostegno previsto all'articolo 20, lettera d), punto iii), per le aziende agricole in via di ristrutturazione, ivi compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura, dovuta alla riforma di un'organizzazione comune di mercato, è concesso agli agricoltori i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25 % rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che presentano un piano aziendale.



2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato dopo dodici mesi.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario decrescente e solo negli anni 2011, 2012 e 2013. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I e, in ogni caso, non supera il 50 % della riduzione dei pagamenti diretti rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

8) all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono porre fine a tali impegni senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;

b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;

c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.»;

9) alla sottosezione 4, «Rispetto dei requisiti», è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 50 bis

Requisiti principali

1. Il beneficiario che riceve pagamenti a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) rispetta, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'obbligo di rispettare i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui al primo comma non si applica alle attività non agricole dell'azienda né alle superfici non agricole per le quali non è chiesto un sostegno ai sensi dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del presente regolamento.

2. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, facendo uso tra l'altro di mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale da rispettare.»;

10) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile

considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4.

La riduzione o l'esclusione di cui al primo comma si applicano anche se in qualsiasi momento dell'anno civile considerato non sono rispettati, in conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo e il secondo comma si applicano anche nel caso in cui l'inadempienza in questione sia conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili al cessionario o al cedente del terreno.

Ai fini del presente paragrafo si intende per "cessione" qualsiasi tipo di transazione per effetto della quale il cedente non ha più la disponibilità del terreno.

In deroga al terzo comma, se la persona alla quale l'atto o l'omissione è direttamente imputabile ha presentato una domanda di pagamenti nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione sono applicate agli importi complessivi dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detta persona.»;

11) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La riduzione o l'esclusione dai pagamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica, durante la proroga, ai requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere, fermo restando il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4, di non applicare una riduzione o un'esclusione di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.»;

12) all'articolo 51, il paragrafo 3 è così modificato:

a) al secondo comma, lettera c), la data «1° gennaio 2011» è sostituita da «1° gennaio 2013»;

b) al terzo comma, lettera c), la data «1° gennaio 2014» è sostituita da «1° gennaio 2016»;



13) all'articolo 51, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di applicazione della riduzione o dell'esclusione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate nonché dei seguenti criteri:

a) in caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di inadempienza reiterata, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non sono considerati di scarsa rilevanza.

A meno che il beneficiario non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza constatata, l'autorità competente adotta le misure necessarie, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per garantire che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza in questione. L'inadempienza di scarsa rilevanza constatata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

b) In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto nonché applicarsi per uno o più anni civili.

c) In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni ed esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 51, paragrafo 1.»;

14) all'articolo 69 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2015, gli Stati membri spendono un importo equivalente agli importi derivanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, gli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, esclusivamente a titolo di sostegno comunitario nell'ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, a favore di operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento.

Per i nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo di cui al primo comma va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

I primi due commi non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo reale del contributo comunitario speso per le operazioni di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo risulta inferiore all'importo di cui all'articolo 5 bis del presente articolo, la differenza è rimborsata dallo Stato membro al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo eccedente il totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 16 bis.

5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo non sono presi in conto ai fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005.»;

15) all'articolo 70, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata al 90 % per le regioni di convergenza e al 75 % per le altre regioni per quanto riguarda le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché, a partire dal 2011, degli importi generati in virtù dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

16) all'articolo 78, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei programmi di sviluppo rurale.»;

17) all'articolo 88, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, fatto salvo l'articolo 89 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità al presente regolamento e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 del trattato.»;

18) il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» nel titolo dell'allegato e nei seguenti articoli: 22, paragrafo 2; 23, paragrafo 6; 24, paragrafo 2; 26, paragrafo 2; 27, paragrafo 3; 28, paragrafo 2; 31, paragrafo 2; 32, paragrafo 2; 33; 34, paragrafo 3; 35, paragrafo 2; 37, paragrafo 3; 38, paragrafo 2; 39, paragrafo 4; 40, paragrafo 3; 43, paragrafo 4; 44, paragrafo 4; 45, paragrafo 3; 46; 47, paragrafo 2; 88, paragrafo 2; 88, paragrafo 4; 88, paragrafo 6;

19) l'allegato è così modificato:

a) l'importo in EUR per il sostegno all'insediamento a titolo dell'articolo 22, paragrafo 2, indicato nella terza colonna della prima riga, è sostituito dal seguente:

«70 000»;

b) la seguente riga è inserita dopo l'undicesima riga relativa al sostegno alle associazioni di produttori a titolo dell'articolo 35, paragrafo 2:



«35 bis (3)	Importo massimo del sostegno alla ristrutturazione dovuta ad una riforma di un'organizzazione comune di mercato	4 500 3 000 1 500	Per azienda agricola nel 2011 nel 2012 nel 2013»;
-------------	---	-------------------------	--

c) la nota in calce «*» è sostituita dalla seguente:

«(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 70 000 EUR.»;

d) la nota in calce «****» è sostituita dalla seguente:

«(****) Questi importi possono essere maggiorati per i tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis e in altri casi eccezionali a motivo di particolari circo-

stanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.»;

20) è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 10, 11 e 13, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ



ALLEGATO

«ALLEGATO II


Elenco indicativo dei tipi di operazioni e degli effetti potenziali connessi alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione delle emissioni di metano (CH ₄) e di protossido di azoto (N ₂ O)
Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., utilizzo di materiali da costruzione che riducono la perdita di calore)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) grazie al risparmio energetico
Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (p.es., installazione di reti antigrandine)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo
Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio, adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo
Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 41: investimenti non produttivi	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., riduzione della densità di carico) e gestione delle formazioni erbose	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Riduzione del metano (CH ₄) e del protossido di azoto (N ₂ O)
Imboschimento, impianto di sistemi agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole Articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	Riduzione del protossido di azoto (N ₂ O), sequestro del carbonio
Misure di prevenzione e gestione delle inondazioni (p.es., progetti collegati alla protezione dalle inondazioni costiere e dell'interno)	Articolo 20: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Riduzione degli effetti negativi di fenomeni meteorologici estremi sul potenziale produttivo agricolo



Priorità: adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza agricola in relazione ai cambiamenti climatici	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza Articolo 58: formazione e informazione	Offerta di formazione e consulenza agli agricoltori per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici
Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali connesse al clima	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂), riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Conversione a tipi di foreste più resistenti	Articolo 47: ambiente forestale Articolo 49: investimenti non produttivi	Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
Priorità: energie rinnovabili		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 53: diversificazione in attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH ₄)
Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili, sequestro del carbonio, riduzione del protossido di azoto (N ₂ O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica)	Articolo 53: diversificazione in attività non agricole Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Sostituzione dei combustibili fossili




Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alle energie rinnovabili	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle altre operazioni connesse alle energie rinnovabili

Priorità: gestione delle risorse idriche


Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di irrigazione efficienti) Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori di piena) Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche colturali)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 30: infrastrutture Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche
Recupero di zone umide Conversione dei terreni agricoli in paludi	Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 38: indennità Natura 2000	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Protezione e miglioramento della qualità delle acque
Impianti per il trattamento delle acque di scarico nelle aziende agricole e nei settori della trasformazione e della commercializzazione	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto delle terre agricole e dei prodotti forestali	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali Creazione di argini naturali Fiumi a meandri	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio, protezione e miglioramento della qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture intercalari, agricoltura biologica, conversione da seminativo in pascolo permanente)	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Contributo alla riduzione della dispersione nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla gestione delle risorse idriche	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla gestione delle risorse idriche



Priorità: biodiversità		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Forme estensive di gestione dell'allevamento Produzione integrata e biologica	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale Impianto e preservazione di frutteti prato	Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agro-ambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti per interventi silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, miglioramento della rete di biotopi, riduzione della presenza di sostanze nocive negli habitat circostanti, conservazione di fauna e flora protette
Salvaguardia della diversità genetica	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Salvaguardia della diversità genetica
Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla biodiversità	Articolo 21: azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Articolo 58: formazione e informazione	Sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze e in tal modo, indirettamente, aumento dell'efficienza delle operazioni connesse alla biodiversità

Priorità: misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Sostegno agli investimenti connesso alla produzione lattiero-casearia	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Miglioramenti della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero-caseari	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Innovazione connessa al settore lattiero-caseario	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario
Premi per le superfici prative e la produzione estensiva di bestiame, produzione biologica connessa alla produzione lattiero-casearia, premi per i pascoli permanenti nelle zone svantaggiate, premi al pascolo	Articolo 39: pagamenti agro-ambientali	Rafforzamento degli effetti ambientali positivi del settore lattiero-caseario



Priorità: approcci innovativi relativi alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Operazioni innovative in relazione alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Riduzione delle emissioni di gas serra e adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici
Operazioni innovative volte a sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Sostituzione dei combustibili fossili e riduzione dei gas serra
Operazioni innovative per migliorare la gestione delle risorse idriche	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e miglioramento della qualità delle acque
Operazioni innovative volte a sostenere la conservazione della biodiversità	Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	Arresto della perdita di biodiversità»



REGOLAMENTO (CE) N. 75/2009 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	138,6
	JO	78,3
	MA	48,4
	TN	134,4
	TR	93,7
	ZZ	98,7
0707 00 05	JO	155,5
	MA	116,0
	TR	150,2
	ZZ	140,6
0709 90 70	MA	175,5
	TR	120,8
	ZZ	148,2
0709 90 80	EG	88,5
	ZZ	88,5
0805 10 20	EG	49,4
	IL	56,4
	MA	64,4
	TN	44,2
	TR	63,3
	ZZ	55,5
0805 20 10	MA	95,9
	TR	54,0
	ZZ	75,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,6
	EG	88,5
	IL	75,7
	JM	52,8
	PK	76,2
	TR	59,5
	ZZ	69,4
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	61,7
	ZZ	59,0
0808 10 80	CA	84,4
	CN	71,6
	MK	32,6
	US	104,7
	ZZ	73,3
0808 20 50	CN	35,7
	TR	99,0
	US	110,5
	ZZ	81,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 76/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione ⁽²⁾, per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento. In assenza di tale richiesta, il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede che la determinazione del dazio addizionale avvenga sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza emessa il 13 dicembre 2001 nel quadro della causa C-317/99 *Kloosterboer Rotterdam BV v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij* ⁽³⁾, ha dichiarato non valido l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ⁽⁴⁾, nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 e che tale dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda. I suddetti paragrafi erano identici ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007. L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, corrisponde all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2777/75

del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁶⁾. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 504/2007 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(3) Al fine di rispettare la sentenza della Corte occorre modificare il regolamento (CE) n. 504/2007.

(4) A decorrere dal 1° gennaio 2008, alcuni codici NC del capitolo 4 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁷⁾. L'allegato del regolamento (CE) n. 504/2007 deve essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/2007 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4 sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.»;

2) all'articolo 3, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Qualora la differenza tra il prezzo limite in questione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all'importazione della partita considerata.»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Il dazio addizionale è determinato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata secondo quanto disposto all'articolo 3.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7.

⁽³⁾ Racc. 2001, pag. I-09863.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.



2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione almeno i seguenti documenti giustificativi:

- a) il contratto d'acquisto o prova equivalente;
- b) il contratto di assicurazione;
- c) la fattura;
- d) il certificato di origine (se del caso);
- e) il contratto di trasporto;
- f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*), pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

4. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2009.

In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.;

4) l'allegato I è così modificato:

a) nella prima colonna:

— il codice 0402 91 11 è sostituito dal codice 0402 91 10,

— il codice 0402 91 31 è sostituito dal codice 0402 91 30,

— il codice 0402 99 11 è sostituito dal codice 0402 99 10;

b) i codici 0402 91 19 e 0402 91 39, e i dati relativi a tali codici, sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione



REGOLAMENTO (CE) N. 77/2009 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.
- (2) La posizione comune 2008/68/PESC del Consiglio del 26 gennaio 2009 ⁽²⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC ⁽³⁾. Occorre pertanto modificare

opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2009.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.




ALLEGATO

«ALLEGATO III


Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

I. Persone fisiche

Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
1. Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924, passaporto AD001095. Capo del governo e, come tale, responsabile di attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
2. Abu Basutu, Titus MJ	Vice maresciallo dell'aeronautica, Matebeleland meridionale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
3. Al Shanfari, Thamer Bin	Ex presidente di Oryx Group e Oryz Natural Resources (vedi la voce 22 della parte II), data di nascita 3.1.1968. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	27.1.2009
4. Barwe, Reuben	Giornalista presso la Zimbabwe Broadcasting Corporation, data di nascita 19.3.1953, passaporto BN311374. Ha contribuito attivamente alla campagna di terrore organizzata dal governo prima e dopo le elezioni del 2008	27.1.2009
5. Bonyongwe, Happyton	Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960, passaporto: AD002214 Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	21.2.2004
6. Bonyongwe, Willa (alias Willia)	Presidente della Commissione titoli, moglie di Happyton Bonyongwe. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie a una nomina e agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
7. Bredenkamp, John Arnold	Uomo d'affari, data di nascita 11.8.1940, passaporto: Paesi Bassi (1285143, scaduto), Zimbabwe (Z01024064, Z153612), Suriname (367537C). Uomo d'affari strettamente legato al governo dello Zimbabwe. Ha fornito, anche attraverso le sue società, sostegno finanziario e di altro tipo al regime (vedi anche le voci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 29, 31 e 32 della parte II).	27.1.2009
8. Buka (alias Bhuka), Flora	Ufficio del Presidente (ex Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie e dei programmi di reinsediamento (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente ed ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
9. Bvudzijena, Wayne	Vice capo della polizia, portavoce della polizia. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	2.8.2005



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
10. Chairuka, Annie Flora Imagine	Moglie di Paradzai Zimondi. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
11. Chapfika, David	Ex Vice Ministro dell'agricoltura (ex Vice Ministro delle finanze), data di nascita 7.4.1957. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
12. Charamba, George	Segretario permanente, Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963, passaporto AD002226. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
13. Charamba, Rudo Grace	Moglie di George Charamba, data di nascita 20.06.1964. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
14. Charumbira, Fortune Zefanaya	Ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	14.9.2002
15. Chidarikire, Faber Ed- mund	Governatore della provincia del Mashonaland occidentale, ex sindaco di Chinhoyi, data di nascita 6.6.1946. Legato al governo	10.12.2008
16. Chigudu, Tinaye	Governatore della provincia del Manicaland. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	16.6.2005
17. Chigwedere, Aeneas Soko	Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 25.11.1939. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
18. Chihota, Phineas	Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
19. Chihuri, Augustine	Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	21.2.2002
20. Chihuri, Isobel (alias Isabel) Halima	Moglie di Augustine Chihuri, data di nascita 14.4.1974. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
21. Chimbudzi, Alice	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legata al governo e alla sua politica.	16.6.2005
22. Chimedza, Paul	Presidente dell'Associazione medica dello Zimbabwe, Dr, data di nascita 29.6.1967. Coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	24.7.2008



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
23. Chimutengwende, Chenhamo Chekezha	Ex Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex Ministro dell'informazione, ex Ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
24. Chinamasa, Monica	Presidente della Zimbabwe National Farmers' Union, moglie di Patrick Chinamasa, data di nascita 1950. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo e coinvolta in attività che costituiscono una minaccia per lo Stato di diritto.	16.6.2005
25. Chinamasa, Patrick Anthony	Ministro della giustizia e degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
26. Chindori-Chininga, Edward Takaruzza	Ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	25.7.2002
27. Chingoka, Peter Farai	Presidente di Zimbabwe Cricket, data di nascita 2.3.1954. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una minaccia per lo Stato di diritto.	24.7.2008
28. Chinotimba, Joseph	Vice presidente dell'associazione nazionale dei veterani della guerra di liberazione dello Zimbabwe, capo milizia dello ZANU-PF. Coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Ha partecipato direttamente alla campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni.	24.7.2008
29. Chipanga, Tongesai Shadreck	Ex Vice Ministro dell'interno, data di nascita 10.10.1940. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	21.2.2004
30. Chipwere, Augustine	Colonnello, Bindura meridionale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
31. Chiremba, Mirirai	Direttore dell'unità di informazione finanziaria presso la Reserve Bank of Zimbabwe, data di nascita 14.5.1962. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	24.7.2008
32. Chitakunye, Eliphas	Alta Corte di giustizia. Ha negato l'autorizzazione di indagare su rapimenti e torture ad opera degli agenti di sicurezza.	27.1.2009
33. Chitepo, Victoria	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF (ex Ministro dell'informazione, ex Ministro delle poste e telecomunicazioni, ex Ministro del turismo), data di nascita 27.3.1928. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legata al governo e alla sua politica.	16.6.2005
34. Chiwenga, Constantine	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956. Membro delle forze di sicurezza. Partecipa alla definizione o all'attuazione della politica repressiva del governo.	21.2.2002




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
35. Chiwenga, Jocelyn	Donna d'affari, data di nascita 19.5.1955, moglie del Generale Chiwenga, comandante delle forze di difesa. Coinvolta in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	24.7.2008
36. Chiweshe, George	Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	16.6.2005
37. Chiwewe, Willard	Governatore della provincia del Masvingo (ex Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 19.3.1949. Ex membro del governo, con cui mantiene legami, e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2002
38. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya	Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano, data di nascita 1.8.1952. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
39. Dabengwa, Dumiso	Ex Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, leader della ZAPU, data di nascita 1939. Ex membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
40. Damasane, Abigail	Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
41. Deketeke, Pikirayi	Presidente della Broadcasting Authority of Zimbabwe e redattore del quotidiano ufficiale progovernativo The Herald. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la libertà di espressione e i media.	27.1.2009
42. Dinha, Martin	Governatore della provincia del Mashonaland centrale. Legato al governo	10.12.2008
43. Dokora, Lazarus	Vice Ministro dell'istruzione superiore e terziaria, data di nascita 3.11.1957. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
44. Dube, Tshinga Judge	Presidente di Zimbabwe Defence Industries e candidato dello ZANU-PF alle elezioni parlamentari, colonnello in pensione data di nascita 3.7.1941. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	24.7.2008
45. Gambe, Theophilus	Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni. Corresponsabile delle elezioni fraudolente del 2005.	27.1.2009
46. Georgias, Aguy	Vice Ministro dello sviluppo economico, data di nascita 22.6.1935. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
47. Goche, Nicholas Tasunungurwa	Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 1.8.1946. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
48. Gono, Gideon	Governatore della Reserve Bank of Zimbabwe (banca centrale), data di nascita 29.11.1959. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	24.7.2008
49. Goyo, Helen (alias Hel-lin) Mushanyuri	Moglie di Gideon Gono, data di nascita 6.5.1962. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
50. Gula-Ndebele, Sobuza	Ex procuratore generale (ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni). Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	21.2.2004
51. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi	Ex Ministro dell'agricoltura (ex Ministro dello sviluppo economico), data di nascita 8.3.1940. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
52. Gurira, Cephas T.	Colonnello, Mhondoro Mubaira. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
53. Gwekwerere, Stephen	Colonnello, Chinhoyi. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
54. Hove, Richard	Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari economici, data di nascita 1935. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
55. Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira	Ex Governatore della provincia del Masvingo, data di nascita 7.11.1935. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2004
56. Huni, Munyaradzi	Giornalista presso il quotidiano ufficiale progovernativo The Herald, data di nascita 24.7.1973, passaporto: BN160327. Ha contribuito attivamente alla campagna di terrore prima e dopo le elezioni	24.7.2008
57. Jangara (alias Changara) Thomsen	Vice commissario, capo della polizia, distretto di Harare sud. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	24.7.2008
58. Kachepa, Newton	Parlamentare eletto per il Mudzi settentrionale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
59. Kangai, Kumbirai	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 17.2.1938. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	21.2.2004
60. Karakadzai, Mike Tichafa	Commodoro dell'aeronautica, Provincia metropolitana di Harare. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
61. Karimanzira, David Is-hemunyoro Godi	Governatore della provincia di Harare e Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	25.7.2002
62. Kasukuwere, Saviour	Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione e Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
63. Kaukonde, Ray Joseph	Ex Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	16.6.2005
64. Kazangarare, Jawet	Consigliere dello ZANU-PF nell'Hurungwe settentrionale e veterano di guerra. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta dal governo prima e nel corso delle elezioni	27.1.2009
65. Kazembe, Joyce Laetitia	Vice presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe e presidente della commissione per il monitoraggio dei media della commissione elettorale dello Zimbabwe. Corresponsabile delle elezioni fraudolente del 2008.	24.7.2008
66. Kereke, Munyaradzi	Consulente principale del governatore della Reserve Bank of Zimbabwe, data di nascita 29.7.1972. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	24.7.2008
67. Khumalo, Sibangumuzi	Generale di brigata, Matebeleland settentrionale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
68. Kunonga, Nolbert (alias Nobert)	Vescovo anglicano autonomo. Acceso sostenitore del regime. I suoi seguaci hanno commesso atti di violenza con il sostegno della polizia.	27.1.2009
69. Kuruneri, Christopher Tichaona	Ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949. NB attualmente in custodia cautelare. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	25.7.2002
70. Kwainona, Martin	Vice commissario Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
71. Kwenda, R.	Maggiore, Zaka orientale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
72. Langa, Andrew	Vice Ministro dell'ambiente e del turismo (ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni). Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
73. Lesabe, Thenjiwe V.	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 1933. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
74. Mabunda, Musarashana	Vice capo della polizia. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	3.7.2007



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
75. Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai	Governatore della provincia del Midlands. Ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	14.9.2002
76. Made, Joseph Mtakwese	Ministro aggiunto dell'ingegneria e della meccanizzazione agricola (ex Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale), data di nascita 21.11.1954. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
77. Made, Patricia A.	Ex direttrice dell'Inter-Press Service, moglie di Joseph Made. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo e coinvolta in attività che hanno costituito una minaccia per la libertà di espressione e i media.	27.1.2009
78. Madzongwe, Edna (alias Edina)	Presidente del Senato dello ZANU-PF, data di nascita 11.7.1943. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legata al governo e alla sua politica.	25.7.2002
79. Mahofa, Shuvai Ben	Ex vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	25.7.2002
80. Mahoso, Tafataona	Presidente della commissione per l'informazione dei media. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni della libertà di espressione e dei media.	21.2.2004
81. Makwanya, Judith	Giornalista presso la Zimbabwe Broadcasting Corporation, data di nascita 22.10.1963. Ha contribuito attivamente alla campagna di terrore organizzata dal governo prima e dopo le elezioni del 2008	27.1.2009
82. Makwararara, Sekesai	Ex sindaco di Harare Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	2.8.2005
83. Malinga, Joshua	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
84. Maluleke, Titus	Governatore della provincia del Masvingo (vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura). Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
85. Mangwana, Paul Muryaradzi	Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, data di nascita 10.8.1961. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
86. Manyonda, Kenneth Vhundukai	Ex vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	14.9.2002
87. Marumahoko, Reuben	Vice Ministro degli esteri (ex vice Ministro dell'interno), data di nascita 4.4.1948. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
88. Masawi, Ephrahim Sango	Ex Governatore della provincia del Mashonaland centrale. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2004
89. Mashava, G.	Colonnello, Chiredzi centrale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
90. Masuku, Angeline	Governatore della provincia del Matabeleland meridionale [Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricata delle persone disabili e svantaggiate], data di nascita 14.10.1936. Legata al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	25.7.2002
91. Matanyaire, Munyaradzi	Amministratore delegato della Zimbabwe Inter-Africa News Agency. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la libertà di espressione e i media.	27.1.2009
92. Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya	Governatore della provincia del Bulawayo. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2004
93. Mathuthu, Thokozile	Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato dei trasporti e della previdenza sociale. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	25.7.2002
94. Matiza, Joel Biggie	Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
95. Matonga, Brighton	Vice Ministro dell'informazione e della propaganda, data di nascita 1969. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
96. Matshalaga, Obert	Vice Ministro dell'interno (ex vice Ministro degli esteri), data di nascita 21.4.1951, luogo di nascita Mhute Kraal – Zvishavane. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
97. Matshiya, Melusi (Mike)	Segretario permanente, Ministero dell'interno. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	2.8.2005
98. Mavhaire, Dzikamai	Membro del Comitato del Politburo dello ZANU-PF Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	6.3.2007
99. Mbiriri, Partson	Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	2.8.2005
100. Mhandu, Cairo (alias Kairo)	Maggiore dell'esercito nazionale dello Zimbabwe. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni.	10.12.2008




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
101. Mhonda, Fidellis	Colonnello, Rushinga. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
102. Midzi, Amos Bernard (Mugenva)	Ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002
103. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo	Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
104. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi	Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
105. Mombeshora, Millicent Sibongile	Capo della sezione Strategic Planning and Special Projects, Reserve Bank of Zimbabwe, data di nascita 8.7.1965, passaporto BN177069. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica repressiva.	27.1.2009
106. Moyo, Gilbert	«Veterano di guerra», capo milizia dello ZANU-PF. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni nel Mashonaland occidentale (Chegutu).	24.7.2008
107. Moyo, Jonathan	Ex Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957. Ex membro del governo coinvolto in attività che hanno costituito una seria minaccia per le libertà fondamentali.	21.2.2002
108. Moyo, July Gabarari	Ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	25.7.2002
109. Moyo, Sibusio Bussie	Generale di brigata dell'esercito nazionale dello Zimbabwe. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni.	10.12.2008
110. Moyo, Simon Khaya	Ambasciatore in Sudafrica e vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945. Membro del Politburo che mantiene legami con il governo e la sua politica.	25.7.2002
111. Mpabanga, S.	Tenente colonnello, Mwenezi orientale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
112. Mpofu, Obert Moses	Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale) (vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
113. Msika, Joseph W.	Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
114. Msipa, Cephas George	Ex Governatore della provincia del Midlands, data di nascita 7.7.1931. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2004
115. Muchechetere, Happison	Amministratore facente funzioni della Zimbabwe Broadcasting Corporation. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la libertà di espressione e i media.	27.1.2009
116. Muchena, Henry	Vice maresciallo dell'aeronautica, Midlands. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
117. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)	Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
118. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange	Segretario del Politburo dello ZANU-PF incaricato delle questioni di genere e della cultura (ex Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo delle comunità), data di nascita 14.12.1958. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
119. Muchono, C.	Tenente colonnello, Mwenezi occidentale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
120. Mudede, Tobaiwa (alias Tonneth)	Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942. Legami con il governo e partecipazione alla definizione o all'attuazione della sua politica.	21.2.2004
121. Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo	Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
122. Mudonhi, Columbus	Assistente ispettore dell'esercito nazionale dello Zimbabwe. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
123. Mudzvova, Paul	Sergente. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
124. Mugabe, Grace	Data di nascita 23.7.1965, passaporto AD001159. Moglie del capo del governo e, come tale, coinvolta in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto.	25.7.2002
125. Mugabe, Leo	Direttore delle Zimbabwe Defence Industries, data di nascita (a) 28.8.1962; (b) 28.2.1957. Uomo d'affari strettamente legato al governo dello Zimbabwe e nipote di Robert Mugabe.	27.1.2009
126. Mugabe, Sabina	Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 14.10.1934. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legata al governo e alla sua politica.	25.7.2002
127. Mugariri, Bothwell	Ex commissario superiore aggiunto di polizia. Ex membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	3.7.2007




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
128. Muguti, Edwin	Vice Ministro della salute e dell'infanzia, data di nascita 1965. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
129. Mujuru, Joyce Teurai Ropa	Vice presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
130. Mujuru, Solomon T.R.	Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 1.5.1949. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
131. Mukosi, Musoro Wegomo	Produttore presso la Zimbabwe Broadcasting Corporation. Ha contribuito attivamente alla campagna di terrore organizzata dal governo prima e dopo le elezioni del 2008	27.1.2009
132. Mumba, Isaac	Sovrintendente. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
133. Mumbengegwi, Samuel Creighton	Ex Ministro delle finanze; ex Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, data di nascita 23.10.1942. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
134. Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku	Ministro degli esteri, data di nascita 20.07.1945. Passaporto: AD001086. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
135. Murerwa, Herbert Murchemwa	Ex Ministro delle finanze, data di nascita 31.7.1941. Ex membro del governo, con cui mantiene legami.	25.7.2002
136. Musariri, Munyaradzi	Vice capo della polizia. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	2.8.2005
137. Mushohwe, Christopher Chindoti	Governatore della provincia del Manicaland. (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni, ex vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
138. Mutasa, Didymus Noel Edwin	Ministro aggiunto della sicurezza nazionale, della riforma agraria e dei reinsediamenti presso l'Ufficio del Presidente, Segretario per l'amministrazione dello ZANU-PF, data di nascita 27.7.1935. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
139. Mutasa, Gertrude	Colonnello delle forze di difesa dello Zimbabwe, moglie di Didymus Mutasa. Coinvolta nelle invasioni di fattorie durante le quali sono state proferite minacce di morte.	27.1.2009



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
140. Mutasa, Justin Mutsawehuni	Presidente della Zimbabwe Broadcasting Holdings e amministratore della Zimbabwe Newspapers, data di nascita 6.4.1954, passaporto BN498951. Legato al governo e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la libertà di espressione e i media.	27.1.2009
141. Mutezo, Munacho	Ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
142. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)	Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
143. Mutinhiri, Tracey	Vice Ministro dell'indigenizzazione e dell'emancipazione (ex Vicepresidente del Senato). Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
144. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza	Ex vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 27.5.1948. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	14.9.2002
145. Mutsvunguma, S.	Colonnello, Headlands. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
146. Muzenda, Tsitsi V.	Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU-PF, data di nascita 28.10.1922. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
147. Muzonzini, Elisha	Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.6.1957. Ex membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	21.2.2002
148. Mzemi, Walter	Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale, data di nascita 16.3.1964. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	18.4.2007
149. Mzilikazi, Morgan S.	Colonnello (MID), Buhera centrale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
150. Ncube, Abedinico	Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
151. Ndlovu, Naison K.	Vice Presidente del Senato e Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
152. Ndlovu, Richard	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	16.6.2005
153. Ndlovu, Sikhanyiso	Ex Ministro dell'informazione e della propaganda (ex Vice Ministro dell'istruzione superiore e terziaria), data di nascita 20.9.1949. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
154. Nguni, Sylvester	Ministro dello sviluppo economico (ex Vice Ministro dell'agricoltura), data di nascita 4.8.1955. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
155. Nhema, Francis	Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 7.4.1959. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
156. Nkala, Herbert	Presidente di Zimbabwe Newspapers, che stampa la propaganda governativa, e presidente della First Banking Corporation.	27.1.2009
157. Nkomo, John Landa	Ex Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), presidente nazionale dello ZANU-PF, data di nascita 22.8.1934. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
158. Nyambuya, Michael Reuben	Ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex tenente generale, governatore della provincia del Manicaland), data di nascita 23.7.1955. Ex membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
159. Nyanhongo, Magadzire Hubert	Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
160. Nyathi, George	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della scienza e della tecnologia. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	16.6.2005
161. Nyawani, Misheck	Sovrintendente in pensione. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
162. Nyikayaramba, Douglas	Generale di brigata, Mashonaland orientale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008




Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
163. Nyoni, Sithembiso Gile Glad	Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, data di nascita 20.9.1949. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
164. Parirenyatwa, Choice	Moglie di David Parirenyatwa. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
165. Parirenyatwa, David Pagwese	Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
166. Patel, Bharat	Ex procuratore generale ad interim, giudice, on. Coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	24.7.2008
167. Patel, Khantibhal	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	16.6.2005
168. Pote, Selina M.	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricata delle questioni di genere e della cultura. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legata al governo e alla sua politica.	25.7.2002
169. Rangwani, Dani	Ispettore investigativo di polizia. Membro delle forze di sicurezza e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	24.7.2008
170. Rautenbach, Muller Conrad (alias Billy)	Uomo d'affari, data di nascita: 23.9.1959, PO Box CH52, Chipite, Harare, passaporto: BN491589. Uomo d'affari strettamente legato al governo dello Zimbabwe che ha sostenuto, tra l'altro, gli alti funzionari del regime durante l'intervento dello Zimbabwe nella RDC (vedi anche la voce 26 della parte II).	27.1.2009
171. Rugeje, Engelbert Abel	Maggiore generale, provincia del Masvingo. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
172. Rungani, Victor TC	Colonnello, Chikomba. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
173. Ruwodo, Richard	Generale di brigata, promosso il 12 agosto 2008 a maggiore generale (in pensione); ex sottosegretario permanente facente (PUS) funzione del ministero della difesa, data di nascita 14.3.1954. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni	10.12.2008
174. Sakabuya, Morris	Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
175. Sakupwanya, Stanley	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della sanità e dell'infanzia. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
176. Samkange, Nelson Taper Crispen	Ex Governatore della provincia del Mashonaland occidentale. Legato al governo e responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.	21.2.2004



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
177. Sandi, E.	Vice Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato della condizione femminile. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	16.6.2005
178. Savanhu, Tendai	Vice Segretario dello ZANU-PF, incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	16.6.2005
179. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere	Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2002
180. Sekeremayi (alias Sekeramayi), Tsitsi Chihuri	Moglie di Sydney Sekeramayi, data di nascita 1944. Sostenitrice e beneficiaria del regime grazie agli stretti legami con uno dei membri principali del governo.	27.1.2009
181. Sekeremayi, Lovemore	Commissario elettorale. È legato al governo e partecipa alla definizione o all'attuazione della sua politica di oppressione.	16.6.2005
182. Shamu, Webster Kotiwani	Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche (ex Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 6.6.1945. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004
183. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa	Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
184. Shiri, Perence (alias Bigboy Samson Chikerema)	Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955. È membro delle forze di sicurezza e partecipa alla definizione o all'attuazione della politica di oppressione del governo.	21.2.2002
185. Shumba, Isaiah Masvayamwando	Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	25.7.2002
186. Shungu, Etherton	Generale di brigata, Mashonaland centrale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
187. Sibanda, Chris	Colonnello, provincia del Bulawayo. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
188. Sibanda, Jabulani	Ex Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970. È legato al governo e partecipa alla definizione o all'attuazione della sua politica di oppressione.	21.2.2004
189. Sibanda, Misheck Julius Mpande	Capo di gabinetto (successore di Charles Utete), data di nascita 3.5.1949. Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	21.2.2004



Nome	Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
190. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)	Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956. È membro delle forze di sicurezza e partecipa alla definizione o all'attuazione della politica di oppressione del governo.	21.2.2004
191. Sigauke, David	Generale di brigata, provincia del Mash occidentale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
192. Sikosana, Absolom	Segretario del Politburo dello ZANU-PF, incaricato degli affari della gioventù. Membro del Politburo e, come tale, strettamente legato al governo e alla sua politica.	25.7.2002
193. Stamps, Timothy	Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, ex Ministro della sanità, data di nascita 15.10.1936. È legato al governo e partecipa alla definizione o all'attuazione della sua politica di oppressione.	25.7.2002
194. Tarumbwa, Nathaniel Charles	Generale di brigata, Manicaland e Mutare meridionale. Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e nel corso delle elezioni	24.7.2008
195. Tomana, Johannes	Procuratore generale. Coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	27.1.2009
196. Tonderai Matibiri, Innocent	Vice capo della polizia. Membro delle forze di sicurezza e coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	24.7.2008
197. Udenge, Samuel	Ministro aggiunto delle imprese pubbliche (ex Vice Ministro dello sviluppo economico). Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
198. Utete, Charles	Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938. È legato al governo e partecipa alla definizione o all'attuazione della sua politica di oppressione.	21.2.2002
199. Veterai, Edmore	Vice capo della polizia di grado superiore, responsabile del comando di Harare. Membro delle forze di sicurezza e responsabile di gravi violazioni della libertà di riunione pacifica.	2.8.2005
200. Zhuwao, Patrick	Vice Ministro della scienza e della tecnologia (NB: nipote di Mugabe). Membro del governo e, come tale, coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.	16.6.2005
201. Zimondi, Paradzai	Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947. È membro delle forze di sicurezza e partecipa alla definizione o all'attuazione della politica di oppressione del governo.	21.2.2002
202. Zvayi, Caesar	Giornalista presso il quotidiano ufficiale progovernativo The Herald. Ha contribuito attivamente alla campagna di terrore prima e dopo le elezioni	24.7.2008
203. Zvinavashe, Vitalis	Politburo, Comitato per l'indigenizzazione e l'emancipazione, data di nascita 27.9.1943. Ex membro delle forze di sicurezza; partecipa alla definizione o all'attuazione della politica repressiva del governo ed è membro del Politburo.	21.2.2002




II. Persone giuridiche, entità o organismi


Nome	Dati identificativi; motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
1. Alpha International (PVT) Ltd	Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
2. Breco (Asia Pacific) Ltd	Isle of Man Company Registration M78647 - 1 st Floor, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM2 4LB, Isle of Man. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
3. Breco (Eastern Europe) Ltd	Isle of Man Company Registration FC0021189 - Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of Man; Hurst, Reading Berkshire RG10 0SQ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
4. Breco (South Africa) Ltd	Isle of Man Company Registration Q1962 - Cumbrae House, Market Street, Douglas IM1 2PQ, Isle of Man; 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
5. Breco (UK) Ltd	UK Company Registration 2969104 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
6. Breco Group	Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Sandford Lane, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
7. Breco International	25 Broad Street, St. Helier JE2 3RR, Jersey. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
8. Breco Nominees Ltd	UK Company Registration 2799499 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
9. Breco Services Ltd	UK Company Registration 2824946 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
10. Cold Comfort Farm Trust Co-operative	7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe. Di proprietà di Didymus Mutasa; è coinvolta anche Grace Mugabe.	24.7.2008
11. Comoil (PVT) Ltd	Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harare, Zimbabwe. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Harare, Zimbabwe. Di proprietà di Saviour Kasukuwere.	27.1.2009
12. Corybantes Ltd	London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK; Ttlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire, SL5 0JB, UK Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009
13. Divine Homes (PVT) Ltd	6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe. Presidente: David Chapfika.	27.1.2009
14. Echo Delta Holdings	Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Sandford Lane, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredekamp.	27.1.2009



Nome	Dati identificativi; motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
15. Famba Safaris	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe; PO Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe. Azionista principale: Webster Shamu.	27.1.2009
16. Industrial Development Corporation of Zimbabwe	93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta dal governo dello Zimbabwe.	27.1.2009
17. Intermarket Holdings Ltd	Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Controllata di ZB Financial Holdings Ltd.	27.1.2009
18. Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (alias Jongwe Printing and Publishing Co., alias Jongwe Printing and Publishing Company)	14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Harare, Zimbabwe. Braccio editoriale dello ZANU-PF.	24.7.2008
19. M & S Syndicate (PVT) Ltd	First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe; PO Box 1275, Harare, Zimbabwe. Società d'investimento dello ZANU-PF.	27.1.2009
20. Masters International Ltd	UK Company Registration 2927685 - London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
21. Ndlovu Motorways	Sam Nujoma Street, Livingston Avenue, Harare, Zimbabwe. Controllata da Sikhanyiso Ndlovu.	27.1.2009
22. Oryx Diamonds Ltd (alias Oryx Natural Resources)	Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibia; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, South Africa; S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Building, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands. Società che permette ai funzionari dello ZANU-PF di trarre benefici personali dall'attività mineraria svolta nella Repubblica democratica del Congo.	27.1.2009
23. OSLEG Ltd (alias Operation Sovereign Legitimacy)	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe. Controllata dall'esercito dello Zimbabwe.	27.1.2009
24. Piedmont (UK) Ltd	London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
25. Raceview Enterprises	Zimbabwe. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
26. Ridgepoint Overseas Developments Ltd (alias Ridgepoint Overseas Developments Ltd)	C/o: Mossack Fonseca & Co. BVI Ltd, Akara Building, 24 DeCastro St, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Di proprietà di Billy Rautenbach.	27.1.2009
27. Scotfin Ltd	Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta da ZB Financial Holdings Ltd.	27.1.2009
28. Scottlee Holdings (PVT) Ltd	124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009



Nome	Dati identificativi; motivi dell'inserimento nell'elenco	Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2
29. Scottlee Resorts Ltd	124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
30. Swift Investments (PVT) Ltd	730 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe; PO Box 3928, Harare, Zimbabwe. Controllata dallo ZANU-PF, uno dei direttori è Vitalis Zvinvashe.	27.1.2009
31. Timpani Export Ltd	Isle of Man Company Registration 3547414 - Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Isle of Man; King Street, Newton Abbot, Devon TQ12 2LG, UK; Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
32. Tremalt Ltd	Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Hurst Grove, Hurst, Reading, Berks RG10 0SQ, UK; London Road, Sunningdale, Ascot, Berks, SL5 0DJ, UK. Di proprietà di John Arnold Bredenkamp.	27.1.2009
33. ZB Financial Holdings Ltd (alias Finhold)	Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Detenuta per oltre il 25% dal governo dello Zimbabwe.	27.1.2009
34. ZB Holdings Ltd	Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta da ZB Financial Holdings Ltd.	27.1.2009
35. Zidco Holdings (alias Zidco Holdings (PVT) Ltd)	PO Box 1275, Harare, Zimbabwe. Holding finanziaria dello ZANU-PF.	24.7.2008
36. Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta dal governo dello Zimbabwe. Fra i direttori figurano Leo Mugabe e Solomon Mujuru.	24.7.2008
37. Zimbabwe Iron and Steel Company (alias Zisco, Ziscosteel)	2 Redcliff, Zimbabwe. Detenuta per oltre l'88% dal governo dello Zimbabwe.	27.1.2009
38. Zimbabwe Mining Development Corporation	90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta dal governo dello Zimbabwe.	27.1.2009
39. Zimre Holdings Ltd	9 th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe. Detenuta per oltre il 69% dal governo dello Zimbabwe.	27.1.2009
40. Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd	9 th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe. Interamente detenuta da Zimre Holdings Ltd.	27.1.2009»



REGOLAMENTO (CE) N. 78/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno comprende un'area senza frontiere interne entro cui deve essere garantita la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. A questo scopo è stato introdotto un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore. Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore finalizzate alla protezione dei pedoni dovrebbero essere armonizzate onde evitare l'adozione di prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro e per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

- (2) Il presente regolamento è uno degli atti normativi separati nel quadro della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽³⁾. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al considerando 1 del presente regolamento, gli allegati I, III, IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere modificati.

- (3) L'esperienza ha dimostrato che la normativa in materia di veicoli a motore presenta spesso un contenuto molto tecnico. È pertanto opportuno adottare un regolamento in luogo di una direttiva al fine di evitare divergenze tra le varie misure di recepimento, oltre che un'inutile attività legislativa negli Stati membri, dal momento che non sarà necessario il recepimento nel diritto interno. Pertanto, la direttiva 2003/102/CE, del 17 novembre 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore ⁽⁴⁾ e la direttiva 2005/66/CE, del 26 ottobre 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore ⁽⁵⁾, che stabilisce le prescrizioni per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di protezione frontale sui veicoli garantendo, in tal modo, un certo livello di protezione per i pedoni, dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento al fine di garantire coerenza in questa materia. Ciò implica che gli Stati membri abrogino la normativa con cui sono state recepite le direttive abrogate.

⁽¹⁾ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 9.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

⁽³⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.



- (4) Le prescrizioni previste per la seconda fase di attuazione della direttiva 2003/102/EC sono risultate inapplicabili. A questo riguardo, l'articolo 5 di tale direttiva chiedeva alla Commissione di avanzare ogni proposta necessaria a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi fosse un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.
- (5) Uno studio commissionato dalla Commissione mostra che la protezione dei pedoni può essere migliorata in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, lo studio mostra che il dispositivo di assistenza alla frenata, come sistema di sicurezza attiva, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, accrescerebbe notevolmente il livello di protezione dei pedoni. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione. Tuttavia, tale misura non dovrebbe sostituirsi ai sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, bensì integrarli.
- (6) I veicoli dotati di sistemi anticollisione possono non essere obbligati a rispettare talune prescrizioni di cui al presente regolamento a condizione che siano in grado di evitare gli urti con i pedoni e non si limitino a ridurne le conseguenze. Dopo aver valutato se tale tecnologia possa effettivamente evitare gli urti con i pedoni e gli altri utenti della strada vulnerabili, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento per consentire l'uso di sistemi anticollisione.
- (7) Con l'aumento della circolazione di veicoli pesanti sulle strade urbane, è opportuno che le disposizioni in materia di protezione dei pedoni siano applicate non soltanto ai veicoli con massa massima non superiore a 2 500 kg, ma anche, alla scadenza di un periodo transitorio limitato, ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ la cui massa massima supera questo limite.
- (8) Al fine di assicurare una maggiore protezione dei pedoni il prima possibile, i costruttori che intendono far richiesta di omologazione conformemente alle nuove prescrizioni prima che divengano obbligatorie dovrebbero poterlo fare a condizione che siano in vigore le necessarie misure di attuazione.
- (9) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (10) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni tecniche per l'applicazione dei requisiti relativi alle prove oltre che misure di attuazione in base ai risultati del monitoraggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (11) Al fine di agevolare la transizione dalle disposizioni delle direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE al presente regolamento, l'applicazione di quest'ultimo dovrebbe essere deferita a un momento successivo alla sua entrata in vigore.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'attuazione del mercato interno attraverso l'introduzione di prescrizioni tecniche uniformi in materia di protezione dei pedoni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per la costruzione e il funzionamento dei veicoli a motore e dei sistemi di protezione frontale al fine di ridurre il numero e la gravità delle lesioni subite dai pedoni e dagli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli e al fine di evitare tali urti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie:
 - a) veicoli a motore della categoria M₁ quali definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all'allegato II, parte A, punto 1, di detta direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) veicoli a motore della categoria N₁ quali definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2007/46/CE e all'allegato II, parte A, punto 2, della direttiva, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



c) sistemi di protezione frontale montati come elementi originali sui veicoli indicati alle lettere a) e b) o forniti come entità tecniche separate da montare su tali veicoli.

2. I punti 2 e 3 dell'allegato I del presente regolamento non si applicano:

a) ai veicoli di categoria N_1 ; e

b) ai veicoli di categoria M_1 derivati da N_1 e con una massa massima superiore a 2 500 kg;

in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all'asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell'asse anteriore di 1 100 mm al massimo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per «montante A» s'intende il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo;
- 2) per «dispositivo di assistenza alla frenata» si intende una funzione del sistema di frenatura che riconosce una situazione di frenatura di emergenza da una caratteristica della sollecitazione del freno da parte del conducente e, in tali condizioni:
 - a) aiuta il conducente a raggiungere il livello massimo di frenatura; oppure
 - b) è sufficiente ad attivare il ciclo completo del sistema di frenatura antibloccaggio;
- 3) per «paraurti» s'intendono le strutture della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;
- 4) per «sistema di protezione frontale» s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è inteso a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dall'urto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg e destinate unicamente alla protezione delle luci del veicolo;
- 5) per «massa massima» s'intende la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ai sensi dell'allegato I, punto 2.8, della direttiva 2007/46/CE;
- 6) per «veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 » si intendono i veicoli di categoria N_1 che, anteriormente ai montanti A, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria M_1 preesistenti;

7) per «veicoli di categoria M_1 derivata da N_1 » si intendono i veicoli di categoria M_1 che, anteriormente ai montanti A, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria N_1 preesistenti.

CAPO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

Articolo 4

Requisiti tecnici

1. In conformità dell'articolo 9, i costruttori garantiscono che i veicoli commercializzati siano dotati di un dispositivo di assistenza alla frenata omologato conformemente ai requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I e che tali veicoli soddisfino i requisiti di cui ai punti 2 o 3 dell'allegato I.

2. In conformità dell'articolo 10, i costruttori garantiscono che i sistemi di protezione frontale montati come elementi originali sui veicoli commercializzati o forniti come entità tecniche separate soddisfino i requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I.

3. I costruttori forniscono alle autorità di omologazione dati adeguati sulle specifiche e sulle condizioni delle prove cui sono stati sottoposti il veicolo e il sistema di protezione frontale. I dati contengono le informazioni necessarie a verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza attiva installati sul veicolo.

4. Nel caso di sistemi di protezione frontale da fornire come entità tecniche separate, i costruttori forniscono alle autorità di omologazione dati adeguati sulle specifiche dei sistemi e sulle condizioni delle prove.

5. I sistemi di protezione frontale sotto forma di entità tecniche separate sono distribuiti, posti in vendita o venduti soltanto se corredati da un elenco dei tipi di veicoli per cui il sistema di protezione è stato omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio contengono specifiche indicazioni per l'installazione, in particolare le modalità di fissaggio per i veicoli per cui il sistema è stato omologato, al fine di consentire il montaggio delle componenti omologate su tale veicolo conformemente alle relative disposizioni di cui al punto 6 dell'allegato I.

6. La Commissione adotta le misure di attuazione che stabiliscono le prescrizioni tecniche per l'applicazione dei requisiti indicati all'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 5

Domanda di omologazione CE

1. In caso di domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo riguardo alla protezione dei pedoni, il costruttore presenta all'autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 1 dell'allegato II.



Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. In caso di domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo equipaggiato con un sistema di protezione frontale, il costruttore presenta all'autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 2 dell'allegato II.

Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare equipaggiato con un sistema di protezione frontale. Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore presenta altresì determinati componenti o campioni dei materiali utilizzati.

3. In caso di domanda di omologazione CE di un tipo di sistema di protezione frontale in quanto entità tecnica separata, il costruttore presenta all'autorità di omologazione la scheda informativa redatta conformemente al modello di cui al punto 3 dell'allegato II.

Il costruttore presenta al servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove di omologazione un campione del tipo di sistema di protezione frontale da omologare. Il servizio può richiedere altri campioni, qualora lo ritenga necessario. Sui campioni deve essere apposta una marcatura chiara e indelebile recante la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la descrizione del tipo. Il costruttore adotta disposizioni per rendere successivamente obbligatoria l'apposizione del marchio di omologazione CE.

CAPO III

OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Rilascio dell'omologazione CE

1. Se i requisiti previsti sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

2. Ai fini della parte 3 di tale numero di omologazione è usata una delle lettere seguenti:

- a) per l'omologazione dei veicoli riguardo alla protezione dei pedoni:
- «A» se il veicolo è conforme al punto 2 dell'allegato I,
 - «B» se il veicolo è conforme al punto 3 dell'allegato I;

b) per l'omologazione di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale o l'omologazione di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata:

- «A» se il sistema di protezione frontale è conforme al punto 5 dell'allegato I per quanto concerne l'applicazione dei punti 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 e 5.3,
- «B» se il sistema di protezione frontale è conforme al punto 5 dell'allegato I per quanto concerne l'applicazione dei punti 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 e 5.3,
- «X» se il sistema di protezione frontale è conforme al punto 5 dell'allegato I per quanto concerne l'applicazione dei punti 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 e 5.3.

3. L'autorità di omologazione non assegna lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o a un altro tipo di sistema di protezione frontale.

4. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente alle seguenti modalità:

- a) il modello di cui alla parte 1 dell'allegato III per un tipo di veicolo riguardo alla protezione dei pedoni;
- b) il modello di cui alla parte 2 dell'allegato III per un tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale;
- c) il modello di cui alla parte 3 dell'allegato III per un tipo di sistema di protezione frontale da fornire quale unità tecnica separata.

Articolo 7

Marchio di omologazione CE

Ogni sistema di protezione frontale omologato in conformità del presente regolamento nell'ambito dell'omologazione di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale ovvero dell'omologazione di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata è conforme ai requisiti del presente regolamento e ottiene, e pertanto reca, un marchio di omologazione CE stabilito ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato IV.

Articolo 8

Modifica del tipo e delle omologazioni

Le modifiche del veicolo riguardanti la parte anteriore ai montanti A o al sistema di protezione frontale che incidano sulla struttura, sulle dimensioni principali, sui materiali delle superfici esterne del veicolo, sulle modalità di fissaggio o sul montaggio dei componenti esterni o interni e siano tali da influenzare significativamente i risultati delle prove sono considerate modifiche ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2007/46/CE e richiedono pertanto una nuova domanda di omologazione.



Articolo 9

Termini per l'applicazione ai veicoli

1. A decorrere dalla data indicata nel secondo paragrafo dell'articolo 16, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni le autorità nazionali rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:

- a) veicoli di categoria M_1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I;
- b) veicoli di categoria M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 o al punto 3 dell'allegato I;
- c) veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 2 e 4 o ai punti 3 e 4 dell'allegato I.

2. A decorrere dal 24 febbraio 2011, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I del presente regolamento:

- a) veicoli di categoria M_1 ;
- b) veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg.

3. A decorrere dal 24 febbraio 2013, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:

- a) categoria M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I;
- b) categoria N_1 derivata da M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 o al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento:

- a) veicoli di categoria M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg;
- b) veicoli di categoria N_1 derivata da M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg.

5. A decorrere dal 24 febbraio 2015, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per i seguenti nuovi tipi di veicoli:

- a) categoria M_1 con massa massima superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I;
- b) categoria N_1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I.

6. A decorrere dal 24 agosto 2015, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli della nuova categoria N_1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I del presente regolamento.

7. A decorrere dal 24 febbraio 2018, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

- a) di categoria M_1 con massa massima non superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento;
- b) di categoria N_1 derivata da M_1 con massa massima superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento.

8. A decorrere dal 24 agosto 2019, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

- a) di categoria M_1 con massa massima superiore a 2 500 kg non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento;
- b) di categoria N_1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento.

9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8 del presente articolo e previa entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non rifiutano, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo o l'immatricolazione, né vietano la vendita o la messa in circolazione di un nuovo veicolo nel caso in cui il veicolo in questione sia conforme alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 o 4 dell'allegato I.



*Articolo 10***Applicazione ai sistemi di protezione frontale**

1. Le autorità nazionali rifiutano di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a un nuovo tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale, o l'omologazione CE dell'entità tecnica separata di un nuovo tipo di sistema di protezione frontale, non conforme ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I.
2. Per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi non conformi ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I del presente regolamento.
3. I requisiti di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I del presente regolamento si applicano ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate ai fini dell'articolo 28 della direttiva 2007/46/CE.

*Articolo 11***Sistemi anticollisione**

1. Sulla base di una valutazione della Commissione, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione possono non essere tenuti a soddisfare i requisiti relativi alle prove di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I ai fini del rilascio di un'omologazione CE o di un'omologazione nazionale per un tipo di veicolo riguardo alla protezione dei pedoni, oppure ai fini della vendita, dell'immatricolazione o della messa in circolazione.
2. La Commissione presenta la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata di proposte intese a modificare il presente regolamento.

Le eventuali misure proposte garantiscono livelli di protezione almeno equivalenti, in termini di efficacia reale, a quelli raggiunti con i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.

*Articolo 12***Monitoraggio**

1. Le autorità nazionali forniscono alla Commissione i risultati del monitoraggio di cui ai punti 2.2, 2.4 e 3.2 dell'allegato I ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno seguente alla loro acquisizione.

L'obbligo di fornire tali risultati cessa a decorrere dal 24 febbraio 2014.

2. In base ai risultati del monitoraggio eseguito conformemente ai punti 2.2, 2.4 e 3.2 dell'allegato I, la Commissione può adottare opportune misure di attuazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

3. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate nonché sulla base di studi indipendenti, segue gli sviluppi tecnici nel campo dei requisiti di sicurezza passiva rafforzata, del dispositivo di assistenza alla frenata e di altre tecnologie di sicurezza attiva che possano garantire una miglior protezione di utenti della strada vulnerabili.

4. Entro il 24 febbraio 2014, la Commissione esamina la fattibilità e l'applicazione di tali requisiti di sicurezza passiva rafforzata. Essa valuta il funzionamento del presente regolamento, con riferimento all'impiego e all'efficacia del dispositivo di assistenza alla frenata e di altre tecnologie di sicurezza attiva.

5. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di opportune proposte in materia.

*Articolo 13***Sanzioni**

1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei costruttori e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 24 agosto 2010 e la informano tempestivamente di tutte le successive modifiche a esse relative.

2. Le violazioni soggette a sanzione comprendono almeno i seguenti casi:

- a) il rilascio di dichiarazioni false durante la procedura di omologazione o le procedure che determinano azioni di richiamo;
- b) la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione;
- c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione;
- d) il rifiuto di fornire l'accesso alle informazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 14***Modifiche della direttiva 2007/46/CE**

La direttiva 2007/46/CE è modificata in conformità dell'allegato V del presente regolamento.



*Articolo 15***Abrogazione**

Le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE sono abrogate a decorrere dalla data indicata all'articolo 16, secondo comma, del presente regolamento.

I riferimenti alle direttive abrogate sono da interpretare come riferimenti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2009 a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 9, paragrafo 9, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore e dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 8, che si applica a decorrere dalle date ivi indicate.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I Prescrizioni tecniche per le prove sui veicoli e i sistemi di protezione frontale
- Allegato II Modelli di schede informative che devono essere fornite dal costruttore
- Parte 1 Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni
 - Parte 2 Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale
 - Parte 3 Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata
- Allegato III Modello di certificato di omologazione CE
- Parte 1 Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni
 - Parte 2 Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale
 - Parte 3 Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata
- Allegato IV Marchio di omologazione CE
- Appendice Esempio di marchio di omologazione CE
- Allegato V Modifiche della direttiva 2007/46/CE



ALLEGATO I

Prescrizioni tecniche per le prove sui veicoli e i sistemi di protezione frontale

1. Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:
 - 1.1. per «bordo anteriore del cofano» si intende la parte frontale della struttura superiore esterna del veicolo, comprendente il cofano e i parafanghi, gli elementi superiori e laterali intorno ai proiettori e ogni altro elemento accessorio;
 - 1.2. per «linea di riferimento del bordo anteriore del cofano» s'intende il tracciato geometrico dei punti di contatto tra un regolo lungo 1 000 mm e la superficie anteriore del cofano quando il regolo, tenuto parallelo al piano verticale longitudinale del veicolo e inclinato all'indietro di 50°, con l'estremità inferiore a 600 mm dal suolo, viene traslato lateralmente lungo il bordo anteriore del cofano restando a contatto con questo. Per i veicoli in cui la superficie superiore del cofano è praticamente inclinata di 50° e perciò forma un contatto continuo o multiplo anziché puntiforme con il regolo, la linea di riferimento è determinata con il regolo inclinato all'indietro di 40°. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità inferiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, tale punto di contatto costituisce la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano in quella posizione laterale. Se la forma del veicolo è tale che l'estremità superiore del regolo è la prima a venire a contatto con il cofano, la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano è data dal tracciato geometrico della distanza di inviluppo di 1 000 mm in quella posizione laterale. Anche il bordo superiore del paraurti è considerato bordo anteriore del cofano ai fini del presente regolamento, se viene a contatto con il regolo durante questa misurazione;
 - 1.3. per «distanza di inviluppo di 1 000 mm» s'intende il tracciato geometrico descritto sulla superficie frontale superiore da una estremità di un nastro flessibile lungo 1 000 mm, quando questo viene tenuto su un piano verticale parallelo all'asse del veicolo e traslato lateralmente lungo il frontale del paraurti del cofano e il sistema di protezione frontale. Durante l'operazione, il nastro è teso e una delle sue estremità viene mantenuta a contatto con il livello di riferimento del suolo, in posizione verticale sotto la superficie anteriore del paraurti, mentre l'altra viene mantenuta a contatto con la superficie frontale superiore. Il veicolo è posizionato nel normale assetto di marcia;
 - 1.4. per «superficie del cofano» s'intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori; comprende pertanto, senza che tale enumerazione sia limitativa, il cofano, i parafanghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, l'albero portaspazzola e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza;
 - 1.5. per «superficie frontale superiore» si intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne, eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori;
 - 1.6. per «livello di riferimento del suolo» s'intende il piano orizzontale parallelo al livello del suolo, che rappresenta il livello del suolo per un veicolo fermo in piano, in normale assetto di marcia, con il freno a mano inserito;
 - 1.7. per «normale assetto di marcia» s'intende l'assetto del veicolo in ordine di marcia, posizionato al suolo, con gli pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata, le ruote anteriori in posizione diritta, tutti i fluidi necessari per il funzionamento del veicolo al livello massimo, tutta l'attrezzatura normalmente fornita dal costruttore, una massa di 75 kg posta sul sedile del conducente e una massa di 75 kg posta sul sedile passeggeri anteriore e le sospensioni regolate per una velocità di marcia di 40 km/h o di 35 km/h nelle normali condizioni di marcia indicate dal costruttore (specialmente per veicoli muniti di sospensioni attive o di dispositivo di stabilizzazione automatica);
 - 1.8. per «parabrezza» s'intende l'elemento trasparente anteriore del veicolo rispondente a tutte le prescrizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore ⁽¹⁾;
 - 1.9. per «criterio di prestazione della testa» (Head Performance Criterion — HPC) si intende il calcolo, per un periodo di tempo determinato, dell'accelerazione risultante massima verificatasi durante l'urto. Il criterio di prestazione della testa si ottiene dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro come valore massimo (in funzione di t_1 e t_2) dell'equazione:

$$HPC = \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right]^{2,5} (t_2 - t_1)$$

In questa formula, «a» è l'accelerazione risultante espressa come multiplo di «g»; t_1 e t_2 sono i due istanti (espressi in secondi) durante l'urto che definiscono l'inizio e la fine del periodo di registrazione in cui il valore di HPC è massimo. Per calcolare il valore massimo, si trascurano i valori di HPC per i quali l'intervallo di tempo ($t_1 - t_2$) è superiore a 15 ms;

(1) GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1.



- 1.10. per «raggio di curvatura» s'intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata della parte in questione.
2. I veicoli devono essere sottoposti alle seguenti prove:
- 2.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti
- È richiesta l'effettuazione di una delle seguenti prove:
- a) arto della gamba contro il paraurti:
- la prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g;
- b) urto della coscia contro il paraurti:
- la prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.
- 2.2. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN (valore di riferimento) e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è registrato e comparato al valore di riferimento di 300 Nm;
- la prova è portata a termine esclusivamente a scopo di monitoraggio e tutti i risultati vengono registrati.
- 2.3. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2 000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.
- 2.4. Urto della testa di adulto contro il parabrezza
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1 000;
- la prova è portata a termine esclusivamente a scopo di monitoraggio e tutti i risultati vengono registrati.
3. I veicoli devono essere sottoposti alle seguenti prove:
- 3.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti
- È richiesta l'effettuazione di una delle seguenti prove:
- a) urto della gamba contro il paraurti:
- la prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 19,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 170 g.
- Inoltre, il costruttore può indicare per la prova d'urto una larghezza massima del paraurti di 264 mm qualora l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non sia superiore a 250 g;
- b) urto della coscia contro il paraurti:
- la prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.




- 3.2. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo è comparata al valore massimo di riferimento di 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è comparato al valore massimo di riferimento di 300 Nm;
- la prova è portata a termine esclusivamente a scopo di monitoraggio e tutti i risultati vengono registrati.
- 3.3. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.
- 3.4. Urto della testa di adulto contro la superficie del cofano
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,5 kg. L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.
- 3.5. L'HPC registrato non è superiore a 1 000 su metà della superficie di prova per l'urto della testa di bambino; inoltre, non è superiore a 1 000 su 2/3 della superficie di prova per l'urto della testa di bambino e della testa di adulto considerati nel complesso. L'HPC per le restanti superfici non è superiore a 1 700 per entrambi i tipi di testa.
4. I veicoli devono essere sottoposti alle seguenti prove:
- 4.1. una prova di riferimento volta a individuare la soglia di funzionamento in cui si attiva il sistema antibloccaggio dei freni (ABS);
- 4.2. una prova volta a verificare che il dispositivo di assistenza alla frenata si attivi correttamente in modo da assicurare la massima decelerazione del veicolo.
5. I sistemi di protezione frontale devono essere sottoposti alle seguenti prove:
- 5.1. È richiesta l'effettuazione di una delle seguenti prove d'urto della gamba, ai sensi dei punti 5.1.1 o 5.1.2:
- 5.1.1. Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale
- Tutte le prove sono effettuate a una velocità d'urto di 40 km/h;
- 5.1.1.1. per un sistema di protezione frontale omologato per veicoli che soddisfano i requisiti di cui al punto 2, l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g;
- 5.1.1.2. per un sistema di protezione frontale omologato per veicoli che soddisfano i requisiti di cui al punto 3, l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 19,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 170 g;
- 5.1.1.3. per un sistema di protezione frontale omologato solo per veicoli che non soddisfano né il punto 2 né il punto 3, i requisiti relativi alle prove di cui ai punti 5.1.1.1 e 5.1.1.2 possono essere sostituiti dai requisiti relativi alle prove di cui al punto 5.1.1.3.1 o al punto 5.1.1.3.2;
- 5.1.1.3.1. l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 24,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 215 g;
- 5.1.1.3.2. sono effettuate due prove, una su veicoli dotati di sistema di protezione frontale, l'altra su veicoli non dotati di sistema di protezione frontale. Le due prove sono effettuate in località equivalenti, come concordato con l'autorità di omologazione. Vengono registrati i valori per l'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.



- 5.1.2. Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale
- Tutte le prove sono effettuate a una velocità d'urto di 40 km/h;
- 5.1.2.1. la somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm;
- 5.1.2.2. per un sistema di protezione frontale omologato solo per veicoli che non soddisfano né il punto 2 né il punto 3, i requisiti relativi alle prove di cui al punto 5.1.2.1 possono essere sostituiti dai requisiti relativi alle prove di cui al punto 5.1.2.2.1 o al punto 5.1.2.2.2;
- 5.1.2.2.1. la somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 9,4 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 640 Nm;
- 5.1.2.2.2. sono effettuate due prove, una su veicoli dotati di sistema di protezione frontale, l'altra su veicoli non dotati di sistema di protezione frontale. Le due prove sono effettuate in località equivalenti, come concordato con la rilevante autorità di omologazione. Vengono registrati i valori per la somma istantanea delle forze d'urto e il momento flettente sul dispositivo di simulazione. In ogni caso, il valore registrato per il veicolo dotato di sistema di protezione frontale non supera il 90 % del valore registrato per il veicolo senza sistema di protezione frontale.
- 5.2. Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale
- La prova è effettuata a una velocità massima d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo, alla parte superiore e inferiore del dispositivo di simulazione, non dovrebbe essere superiore al valore di riferimento di 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non dovrebbe essere superiore al valore di riferimento di 300 Nm. Entrambi i risultati sono registrati a scopo di monitoraggio.
- 5.3. Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia contro il sistema di protezione frontale
- La prova è effettuata a una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo d'urto della testa di 3,5 kg, per un bambino/adulto di piccola taglia. L'HPC, ottenuto dalla risultante delle serie temporali dell'accelerometro, non è mai superiore a 1 000.
6. Prescrizioni per la costruzione e installazione dei sistemi di protezione frontale
- 6.1. I seguenti requisiti si applicano ai sistemi di protezione frontale già montati su veicoli nuovi e ai sistemi di protezione frontali da fornire come entità tecniche separate da installare su determinati veicoli:
- 6.1.1. gli elementi costitutivi dei sistemi di protezione frontale devono essere progettati in modo che tutte le superfici rigide che possono entrare in contatto con una sfera di 100 mm abbiano un raggio di curvatura minimo di 5 mm;
- 6.1.2. la massa totale del sistema di protezione frontale, inclusi i supporti e gli elementi di fissaggio, non deve superare l'1,2 % della massa del veicolo per il quale è progettato, rispettando un limite massimo di 18 kg;
- 6.1.3. l'altezza del sistema di protezione frontale, montato sul veicolo, non deve superare di oltre 50 mm la linea di riferimento del bordo anteriore del cofano;
- 6.1.4. il sistema di protezione frontale non deve far aumentare la larghezza del veicolo sul quale è installato. Se la larghezza totale del sistema di protezione frontale supera il 75 % della larghezza del veicolo, le estremità del sistema vanno curvate verso la superficie esterna al fine di ridurre i rischi di collisione. Questa prescrizione è considerata rispettata se il sistema di protezione frontale è incassato o integrato nella carrozzeria oppure se l'estremità del sistema è curvata in modo da non poter entrare in contatto con una sfera di 100 mm di diametro e lo spazio tra l'estremità del sistema e la carrozzeria circostante non supera 20 mm;
- 6.1.5. fermo restando il punto 6.1.4, lo spazio tra i componenti del sistema di protezione frontale e la superficie esterna sottostante non deve superare 80 mm. Sono ignorate eventuali discontinuità locali nel profilo generale della carrozzeria sottostante (ad esempio aperture delle griglie, prese d'aria, ecc.);
- 6.1.6. in qualsiasi punto della larghezza del veicolo, al fine di preservare i vantaggi del paraurti del veicolo, la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale non deve superare 50 mm;
- 6.1.7. il sistema di protezione frontale non deve ridurre in modo significativo l'efficacia del paraurti. Questa prescrizione viene considerata rispettata se al massimo due componenti verticali e nessun componente orizzontale del sistema di protezione frontale si sovrappongono al paraurti;



- 6.1.8. il sistema di protezione frontale non deve essere inclinato in avanti rispetto alla verticale. Le estremità superiori del sistema di protezione frontale non devono estendersi verso l'alto o all'indietro (verso il parabrezza) di oltre 50 mm dalla linea di riferimento del bordo anteriore del cofano, sul veicolo privo di sistema di protezione frontale;
- 6.1.9. l'installazione del sistema di protezione frontale deve comunque conformarsi alle prescrizioni in materia di omologazione dei veicoli.
7. In deroga ai punti 2, 3, e 5, l'autorità competente per l'omologazione può ritenere soddisfatti i requisiti relativi a ciascuna delle prove di cui sopra in seguito all'effettuazione di qualsiasi prova equivalente in conformità dei requisiti relativi ad altre prove secondo i termini del presente allegato.



ALLEGATO II

Modelli di schede informative che devono essere fornite dal costruttore

Parte 1

Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Parte 2

Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

Parte 3

Scheda informativa relativa all'omologazione CE di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata



PARTE 1

MODELLO

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia e includono un indice del contenuto. Eventuali disegni sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie forniscono sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche separate includano funzioni comandate elettronicamente, sono fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b) ⁽¹⁾:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ^(c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6. Posizione e disposizione del motore:

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.2.3. Protezione dei pedoni

9.2.3.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte anteriore del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.



PARTE 2

MODELLO

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia e includono un indice del contenuto. Eventuali disegni sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie forniscono sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche separate includano materiali speciali, sono fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b) ⁽¹⁾:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ^(c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI: (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.8. Massa totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore:

2.8.1. Distribuzione della massa tra gli assi (max. e min.):

9. CARROZZERIA


9.1. Tipo di carrozzeria:

9.24. Sistema di protezione frontale

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:



- 9.24.2. Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad esempio dispositivi di illuminazione). Se le parti elencate nella prima frase non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate, se necessario, dalle dimensioni e/o da una descrizione:
- 9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:
- 9.24.4. Disegno dei paraurti:
- 9.24.5. Disegno della linea base all'estremità anteriore del veicolo:



PARTE 3

MODELLO

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata

Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia e includono un indice del contenuto. Eventuali disegni sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie forniscono sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche separate includano materiali speciali, sono fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):

1.2. Istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio, incluse le coppie da rispettare:

1.3. Elenco dei tipi di veicoli sui quali può essere installato:

1.4. Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:

(^b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio ABC??123??).

(^c) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(^t) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).



ALLEGATO III

Modello di certificato di omologazione CE

Parte 1:


Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Parte 2:

Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

Parte 3:

Certificato di omologazione CE relativo all'omologazione di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata



PARTE 1

MODELLO

formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante

- omologazione CE ⁽¹⁾
- estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- revoca dell'omologazione CE ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, attuato da ...

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... ⁽²⁾

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ⁽³⁾:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽⁴⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

SEZIONE II

1. Eventuali informazioni aggiuntive (cfr. addendum)
2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.⁽²⁾ Si prega di inserire il numero del regolamento di modifica.⁽³⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio ABC??123??).⁽⁴⁾ Definita nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

5. Eventuali osservazioni (cfr. addendum)
 6. Luogo:
 7. Data:
 8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione.
 Verbale di prova.

Addendum al certificato di omologazione CE n. ... relativo all'omologazione di un veicolo
 per quanto riguarda la protezione dei pedoni ai sensi del regolamento (CE)
 n. 78/2009

1. Informazioni aggiuntive
- 1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento e i materiali costitutivi:
- 1.2. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale ⁽¹⁾
- 1.3. Trazione: anteriore/posteriore ⁽¹⁾
- 1.4. Massa del veicolo sottoposto alle prove (quale definita in conformità del punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009:
- asse anteriore:
 - asse posteriore:
 - totale:
- 1.5. Risultati delle prove in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009:
- 1.5.1. Risultati delle prove di cui al punto 2:


Prova	Valore registrato		Superata/ Fallita ⁽¹⁾
Urto della gamba contro il paraurti (se effettuata)	Angolo di flessione gradi	
	Deformazione di rottura mm	
	Accelerazione alla tibia g	
Urto della coscia contro il paraurti (se effettuata)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente Nm	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto kN	⁽²⁾
	Momento flettente Nm	⁽²⁾
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC nella zona A [12 risultati ⁽³⁾]		
	Valori HPC nella zona B [6 risultati ⁽³⁾]		
Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro il parabrezza	Valori HPC [5 risultati ⁽³⁾]		⁽²⁾

⁽¹⁾ Conformemente ai valori indicati nell'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 78/2009.

⁽²⁾ Esclusivamente a scopo di monitoraggio.

⁽³⁾ Conformemente alla [legislazione di attuazione] della Commissione.

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.



1.5.2. Risultati delle prove di cui al punto 3:

Prova	Valore registrato		Superata/ Fallita ⁽¹⁾
Urto della gamba contro il paraurti (se effettuata)	Angolo di flessione gradi	
	Deformazione di rottura mm	
	Accelerazione alla tibia g	
Urto della coscia contro il paraurti (se effettuata)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente Nm	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto kN	⁽²⁾
	Momento flettente Nm	⁽²⁾
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC [9 risultati ⁽³⁾]		
Urto della testa di adulto (4,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC [9 risultati ⁽³⁾]		

⁽¹⁾ Conformemente ai valori indicati nell'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 78/2009.

⁽²⁾ Esclusivamente a scopo di monitoraggio.

⁽³⁾ Conformemente alla [legislazione di attuazione] della Commissione.

Osservazioni: (ad esempio: valido per veicoli con guida a sinistra e a destra)

1.5.3. Requisiti di cui al punto 4:

Precisazioni sul dispositivo di assistenza alla frenata fornito ⁽¹⁾ :	
Osservazioni ⁽²⁾ :	

⁽¹⁾ Fornire i dati relativi alle modalità di funzionamento del sistema.

⁽²⁾ Fornire i dati relativi alle prove effettuate per la verifica del sistema.



PARTE 2

MODELLO**formato massimo: A4 (210 × 297 mm)**

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante

- omologazione CE ⁽¹⁾
- estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- revoca dell'omologazione CE ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale

ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, attuato da ...


modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... ⁽²⁾

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo
 - 0.2.1. Eventuale/i denominazione/i commerciale/i
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ⁽³⁾:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽⁴⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.⁽²⁾ Si prega di inserire il numero del regolamento di modifica.⁽³⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio ABC?123??).⁽⁴⁾ Definita nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

SEZIONE II


1. Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione.
Verbale di prova.

Addendum al certificato di omologazione CE n. ... relativo all'omologazione di un veicolo
in riferimento al suo equipaggiamento con un sistema di protezione frontale ai sensi del
regolamento (CE) n. 78/2009

1. Eventuali informazioni aggiuntive:
2. Osservazioni:
3. Risultati delle prove in conformità dei requisiti di cui al punto 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009

Prova	Valore registrato		Superata/Fallita
Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (se effettuata)	Angolo di flessione gradi	
	Deformazione di rottura mm	
	Accelerazione alla tibia g	
Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (se effettuata)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente Nm	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (solo monitoraggio)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale	Valori HPC (almeno 3 valori)		



PARTE 3

MODELLO**formato massimo: A4 (210 × 297 mm)**

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante

- omologazione CE ⁽¹⁾
- estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾
- revoca dell'omologazione CE ⁽¹⁾

di un sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata

ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, attuato da ...

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... ⁽²⁾

Numero di omologazione CE:


Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul sistema di protezione frontale ⁽³⁾:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
- 0.9. Nome e indirizzo del rappresentante del costruttore (se disponibile):

SEZIONE II

1. Informazioni aggiuntive: cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:
3. Data del verbale di prova:

⁽¹⁾ Cancellare le diciture inutili.⁽²⁾ Si prega di inserire il numero del regolamento di modifica.⁽³⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo «?» (esempio ABC??123??).


4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:

Allegati: Fascicolo di omologazione.
Verbale di prova.

Addendum al certificato di omologazione CE n. ... relativo all'omologazione di un tipo di sistema di protezione frontale da fornire quale entità tecnica separata ai sensi del regolamento (CE) n. 78/2009

1. Informazioni aggiuntive
 - 1.1. Modalità di fissaggio:
 - 1.2. Istruzioni di assemblaggio e di montaggio:
 - 1.3. Elenco dei veicoli sui quali può essere montato il sistema di protezione frontale, eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:
.....
2. Osservazioni:
3. Risultati delle prove in conformità dei requisiti di cui al punto 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009


Prova	Valore registrato		Superata/Fallita
Urto della gamba contro il sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (se effettuata)	Angolo di flessione gradi	
	Deformazione di rottura mm	
	Accelerazione alla tibia g	
Urto della coscia contro il sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (se effettuata)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente Nm	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del sistema di protezione frontale — 3 posizioni di prova (solo monitoraggio)	Somma delle forze d'urto kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro il sistema di protezione frontale	Valori HPC (almeno 3 valori)		




ALLEGATO IV

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

1. Tale marchio è costituito:
 - 1.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE:
 - 1 per la Germania,
 - 2 per la Francia,
 - 3 per l'Italia,
 - 4 per i Paesi Bassi,
 - 5 per la Svezia,
 - 6 per il Belgio,
 - 7 per l'Ungheria,
 - 8 per la Repubblica ceca,
 - 9 per la Spagna,
 - 11 per il Regno Unito,
 - 12 per l'Austria,
 - 13 per il Lussemburgo,
 - 17 per la Finlandia,
 - 18 per la Danimarca,
 - 19 per la Romania,
 - 20 per la Polonia,
 - 21 per il Portogallo,
 - 23 per la Grecia,
 - 24 per l'Irlanda,
 - 26 per la Slovenia,
 - 27 per la Slovacchia,
 - 29 per l'Estonia,
 - 32 per la Lettonia,
 - 34 per la Bulgaria,
 - 36 per la Lituania,
 - 49 per Cipro,
 - 50 per Malta.
 - 1.2. In prossimità del rettangolo va apposto il «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo del presente regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per il presente regolamento, il numero progressivo è 02.
 - 1.3. Dalle seguenti lettere aggiuntive collocate al di sopra del rettangolo:
 - 1.3.1. «A» per indicare che il sistema di protezione frontale è omologato in conformità dei requisiti di cui al punto 5.1.1.1 dell'allegato I ed è adatto per il montaggio su veicoli che soddisfano i requisiti di cui al punto 2 dell'allegato I.
 - 1.3.2. «B» per indicare che il sistema di protezione frontale è omologato in conformità dei requisiti di cui al punto 5.1.1.2 dell'allegato I ed è adatto per il montaggio su veicoli che soddisfano i requisiti di cui al punto 3 dell'allegato I.




- 1.3.3. «X» per indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dai punti 5.1.1.3 o 5.1.2.2 dell'allegato I per la prova d'urto della gamba ed è adatto al montaggio solo per i veicoli non conformi né con i requisiti di cui al punto 2 né con i requisiti di cui al punto 3 dell'allegato I.
- 1.4. Il marchio di omologazione CE è chiaramente leggibile, indelebile e chiaramente visibile una volta installato sul veicolo.
- 1.5. Un esempio del marchio di omologazione figura all'appendice del presente allegato.



Appendice

Esempio di marchio di omologazione CE



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un sistema di protezione frontale omologato in Germania (e1) ai sensi del presente regolamento (02) con il numero di omologazione di base 1471.

La lettera «X» sta a indicare che il sistema di protezione frontale è stato omologato nel quadro della valutazione prevista dai punti 5.1.1.3 o 5.1.2.2 dell'allegato I.



ALLEGATO V

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) all'allegato I, il punto 9.24 è sostituito dal seguente:

«9.24. Sistemi di protezione frontale

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.24.2. Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra radiatore, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad esempio dispositivi di illuminazione). Se le parti elencate nella prima frase non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate, se necessario, dalle dimensioni e/o da una descrizione:

9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:

9.24.4. Disegno dei paraurti:

9.24.5. Disegno della linea base all'estremità anteriore del veicolo.»;

2) all'allegato III, parte I, lettera A, il punto 9.24 è sostituito dal seguente:

«9.24. Sistemi di protezione frontale

9.24.1. Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

9.24.3. Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio.»;

3) l'allegato IV è così modificato:

a) nella parte I:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58. Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	L 35 del 4.2.2009, pag. 1	X			X*													
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) la nota in calce 7 è soppressa;

iii) il punto 60 è soppresso;

b) nell'appendice:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	L 35 del 4.2.2009, pag. 1	N/A (*)
------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------

(*) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 78/2009, è dotato di un numero di omologazione e reca il relativo marchio.»;

ii) il punto 60 è soppresso;



4) all'allegato VI, l'appendice è così modificata:

a) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009»;		
------	-----------------------	-------------------------------	--	--

b) il punto 60 è soppresso;

5) l'allegato XI è così modificato:

a) nell'appendice 1:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	X	N/A (*)					
------	-----------------------	-----------------------------	---	---------	--	--	--	--	--

(*) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 78/2009, è dotato di un numero di omologazione e reca il relativo marchio.»;

ii) il punto 60 è soppresso;

b) nell'appendice 2:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009	N/A		N/A»;				
------	-----------------------	-----------------------------	-----	--	-------	--	--	--	--

ii) il punto 60 è soppresso;

c) nell'appendice 3:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009							X»;
------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----

ii) il punto 60 è soppresso;

d) nell'appendice 4:

i) il punto 58 è sostituito dal seguente:

«58.	Protezione dei pedoni	Regolamento (CE) n. 78/2009			N/A (*)				
------	-----------------------	-----------------------------	--	--	---------	--	--	--	--

(*) Qualsiasi sistema di protezione frontale fornito con il veicolo è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 78/2009, è dotato di un numero di omologazione e reca il relativo marchio.»;

ii) il punto 60 è soppresso.



REGOLAMENTO (CE) N. 79/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, per i veicoli a motore vige un sistema generale comunitario di omologazione. È opportuno armonizzare le norme tecniche di omologazione dei veicoli a motore riguardo alla propulsione a idrogeno per evitare l'adozione di norme diverse da uno Stato membro all'altro e garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché, al tempo stesso, alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente.

(2) Il presente regolamento è un regolamento distinto, adottato ai fini della procedura comunitaria di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («la direttiva quadro») ⁽³⁾. Gli allegati IV, VI e XI della direttiva suddetta dovrebbero, pertanto, essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ Parere espresso il 9 luglio 2008.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

⁽³⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3) In seguito alla richiesta del Parlamento europeo in tal senso, alla legislazione comunitaria in materia di veicoli è stato applicato un nuovo metodo di regolamentazione. Il presente regolamento dovrebbe limitarsi pertanto a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti i requisiti per l'omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici dovrebbero essere indicati in provvedimenti di attuazione adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(4) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire requisiti e metodi di prova relativi a nuove forme di deposito o di uso dell'idrogeno, a componenti supplementari a idrogeno e al sistema di propulsione. La Commissione dovrebbe avere il potere anche di stabilire specifiche procedure, prove e prescrizioni riguardo alla protezione dagli urti dei veicoli alimentati a idrogeno nonché requisiti di sicurezza per i sistemi integrati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Nel campo dei trasporti, una delle finalità principali dovrebbe essere il raggiungimento di una quota maggiore di veicoli più rispettosi dell'ambiente. È opportuno compiere sforzi ulteriori affinché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L'introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell'aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato della salute pubblica.

(6) Quello a idrogeno è considerato un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro, in direzione di un'economia priva di inquinanti, basata sul riutilizzo delle materie prime e sulle risorse energetiche rinnovabili, in quanto i veicoli a idrogeno non emettono inquinanti a base di carbonio né gas a effetto serra. Dato che l'idrogeno è un vettore di energia e non una fonte energetica, l'utilità dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla fonte di provenienza dell'idrogeno. È opportuno pertanto far sì che l'idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile per quanto possibile da risorse energetiche rinnovabili, di modo che l'uso dell'idrogeno come combustibile nei veicoli a motore abbia effetti positivi sull'equilibrio ambientale complessivo.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



- (7) La relazione finale del gruppo di alto livello CARS 21 ha indicato che, ove opportuno, occorre proseguire gli sforzi intesi a incoraggiare una maggiore armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti relativi ai veicoli a motore, al fine di coinvolgere i principali mercati dei veicoli e di estendere l'armonizzazione ai settori non ancora coperti, in particolare nel quadro degli accordi dell'UNECE del 1958 e del 1998. In linea con questa raccomandazione, la Commissione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di requisiti armonizzati a livello internazionale per i veicoli a motore sotto l'egida dell'UNECE. In particolare, qualora venga adottato un regolamento tecnico internazionale (GTR) sui veicoli a motore a idrogeno e a celle a combustibile, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adattare i requisiti di cui al presente regolamento a quelli fissati nel GTR.
- (8) È possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione verso l'uso dell'idrogeno puro per facilitare l'introduzione di veicoli a motore alimentati a idrogeno negli Stati membri che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali.
- (9) Definire una legislazione-quadro per l'omologazione dei veicoli alimentati a idrogeno contribuirà a creare un clima di fiducia nella nuova tecnologia presso i potenziali utenti e il pubblico in generale.
- (10) Occorre perciò istituire un quadro adeguato per accelerare la commercializzazione di veicoli tecnologicamente innovativi e funzionanti con combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale.
- (11) La maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell'idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nel futuro, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno. Poiché i costruttori potrebbero perseguire approcci diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di sicurezza.
- (12) È necessario stabilire tali requisiti di sicurezza per gli impianti a idrogeno e i loro componenti, ai fini della loro omologazione.
- (13) Per l'omologazione dei veicoli alimentati a idrogeno è necessario stabilire requisiti per l'installazione sul veicolo di impianti a idrogeno e dei loro componenti.
- (14) A causa delle caratteristiche del combustibile, i veicoli alimentati a idrogeno possono richiedere un trattamento specifico da parte dei servizi di soccorso. È perciò necessario fissare modalità per un'identificazione chiara e rapida di questi veicoli, consentendo ai servizi di soccorso di essere informati del combustibile a bordo del veicolo. Pur essendo adeguata a tale funzione, gli strumenti di identificazione dovrebbero evitare, per quanto possibile, di essere di natura tale da far sorgere preoccupazione tra il pubblico.
- (15) È altresì importante fissare gli obblighi dei costruttori relativi all'adozione di misure adeguate per impedire errori di rifornimento dei veicoli alimentati a idrogeno.
- (16) I veicoli a idrogeno possono aver successo sul mercato solo se è resa disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in termini di distributori. La Commissione dovrebbe quindi prevedere misure atte a sostenere la costruzione di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a idrogeno.
- (17) I veicoli innovativi di piccole dimensioni, che ai sensi della normativa comunitaria sull'omologazione CE sono designati come veicoli di categoria L, sono considerati come precursori nell'utilizzo dell'idrogeno come combustibile. L'introduzione dell'idrogeno per questo tipo di veicoli richiede uno sforzo più contenuto, in quanto la sfida tecnica e il livello di investimenti necessario non è elevato come nei veicoli delle categorie M e N di cui all'allegato II della direttiva 2007/46/CE. La Commissione dovrebbe, entro il 1° gennaio 2010, valutare la possibilità di regolamentare l'omologazione dei veicoli a idrogeno di categoria L.
- (18) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno grazie all'introduzione di norme tecniche comuni riguardanti i veicoli a motore che utilizzano l'idrogeno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme per l'omologazione dei veicoli a motore la cui propulsione si fonda sull'idrogeno e per l'omologazione dei componenti a contatto con l'idrogeno e degli impianti a idrogeno. Il presente regolamento fissa inoltre le norme per l'installazione di tali componenti e impianti.



Articolo 2**Ambito d'applicazione**

Il presente regolamento si applica:

- 1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle categorie M e N di cui alla sezione A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, anche per ciò che riguarda la protezione contro gli urti e la sicurezza degli impianti elettrici di tali veicoli;
- 2) ai componenti a contatto con l'idrogeno progettati per veicoli a motore delle categorie M e N, di cui all'allegato I;
- 3) agli impianti a idrogeno progettati per veicoli a motore delle categorie M e N, anche per ciò che riguarda nuove forme di deposito o di uso dell'idrogeno.

Articolo 3**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) «veicolo alimentato a idrogeno» indica qualsiasi veicolo a motore che usi idrogeno come combustibile per muovere il veicolo;
 - b) «impianto di propulsione» indica il motore a combustione interna o la pila a combustibile usati per muovere il veicolo;
 - c) «componente a contatto con l'idrogeno» indica il serbatoio dell'idrogeno e tutte le altre parti del veicolo alimentato a idrogeno che sono a contatto diretto con l'idrogeno o che fanno parte di un impianto a idrogeno;
 - d) «impianto a idrogeno» indica un complesso di componenti a contatto con l'idrogeno e altre parti connesse, installato su veicoli alimentati a idrogeno, che non sia il propulsore o un motore ausiliario;
 - e) «pressione di servizio massima autorizzata» (PSMA) indica la pressione massima per la quale è progettato un componente e sulla cui base viene stabilita la resistenza dello stesso;
 - f) «pressione d'esercizio nominale» (PEN) indica, nei serbatoi, la pressione rilevata alla temperatura uniforme di 288 K (15 °C) per un serbatoio pieno o, per altri componenti, il livello di pressione al quale il componente in genere funziona;
 - g) «serbatoio interno» indica la parte del serbatoio dell'idrogeno destinato a utilizzare idrogeno liquido contenente l'idrogeno criogenico.
2. Ai fini della lettera d) del paragrafo 1, gli «impianti a idrogeno» includono, tra gli altri, i seguenti sistemi:
 - a) sistemi di sorveglianza e controllo sul funzionamento;

- b) sistemi di interfaccia con il veicolo;
- c) sistemi di limitazione del flusso;
- d) sistemi di protezione contro la sovrappressione;
- e) sistemi d'individuazione di guasti dello scambiatore di calore.

Articolo 4**Obblighi dei costruttori**

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutti i componenti a contatto con l'idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione conforme al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione.
2. Ai fini dell'omologazione del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione e installati in conformità del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione.
3. Ai fini dell'omologazione dei componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che i componenti e gli impianti a idrogeno siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione.
4. I costruttori comunicano alle autorità di omologazione ogni dato utile relativo alle specifiche dei veicoli e alle condizioni di prova.
5. I costruttori forniscono informazioni per l'ispezione degli impianti a idrogeno e dei componenti a contatto con l'idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo.

Articolo 5**Requisiti generali per l'uso dei componenti a contatto con l'idrogeno e degli impianti a idrogeno**

I costruttori devono garantire:

- a) che i componenti a contatto con l'idrogeno e gli impianti a idrogeno funzionino in modo corretto e sicuro e siano affidabili dal punto di vista della resistenza alle sollecitazioni elettriche, meccaniche, termiche e chimiche senza perdite o deformazioni visibili;
- b) che gli impianti a idrogeno siano protetti contro la sovrappressione;



- c) che i materiali utilizzati per le parti dei componenti e degli impianti a idrogeno che devono essere a contatto diretto con l'idrogeno siano compatibili con l'idrogeno;
- d) che, durante il loro ciclo di vita previsto, componenti e impianti a idrogeno affidabili resistano alle temperature e alle pressioni previste;
- e) che i componenti a contatto con l'idrogeno e gli impianti a idrogeno tollerino in tutta sicurezza la gamma di temperature di funzionamento elencate nelle misure di attuazione;
- f) che i componenti a contatto con l'idrogeno siano contrassegnati in conformità delle misure di attuazione;
- g) che sia chiaramente indicata la direzione del flusso nei componenti a contatto con l'idrogeno caratterizzati da un flusso direzionale;
- h) che i componenti a contatto con l'idrogeno e gli impianti a idrogeno siano progettati in modo da poter essere installati in conformità dei requisiti di cui all'allegato VI.

Articolo 6

Requisiti dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido

I serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido saranno testati secondo le procedure di prova di cui all'allegato II.

Articolo 7

Requisiti dei componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno liquido

1. I componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi destinati a contenere idrogeno liquido saranno testati, con riguardo al loro tipo, in base alle procedure di prova di cui all'allegato III.
2. I dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione sono progettati in modo da garantire che nel serbatoio interno o in ogni altro componente a contatto con l'idrogeno la pressione non superi un valore ammesso. I valori vanno fissati in proporzione alla pressione di servizio massima autorizzata (PSMA) dell'impianto a idrogeno. Gli scambiatori di calore sono muniti di un sistema di sicurezza che ne individui gli eventuali difetti di funzionamento.

Articolo 8

Requisiti dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso)

1. I serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) sono classificati ai sensi del punto 1 dell'allegato IV.

2. I serbatoi di cui al paragrafo 1 saranno provati, con riguardo al loro tipo, secondo le procedure di prova di cui all'allegato IV.

3. Andrà fornita una descrizione dettagliata di tutte le proprietà principali dei materiali e delle tolleranze usati nella progettazione del serbatoio, comprendente i risultati di prove alle quali il materiale è stato sottoposto.

Articolo 9

Requisiti dei componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso)

I componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) saranno testati, con riguardo al loro tipo, secondo le procedure di prova di cui all'allegato V.

Articolo 10

Requisiti generali per l'installazione di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l'idrogeno

Gli impianti a idrogeno e i componenti a contatto con l'idrogeno vanno installati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VI.

Articolo 11

Calendario di applicazione

1. A decorrere dal 24 febbraio 2011, le autorità nazionali non rilasceranno:
 - a) l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, se il veicolo interessato non soddisfa i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione; e
 - b) l'omologazione CE a nuovi tipi di componenti a contatto con l'idrogeno o di impianti a idrogeno, se il componente o l'impianto interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione.
2. A decorrere dal 24 febbraio 2012, le autorità nazionali:
 - a) per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, cessano di ritenere validi i certificati di idoneità dei nuovi veicoli ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli, se i veicoli interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione; e
 - b) vietano la vendita e l'entrata in servizio di nuovi componenti a contatto con l'idrogeno o di nuovi impianti a idrogeno, se i componenti o gli impianti interessati non soddisfano i requisiti del presente regolamento o delle relative misure di attuazione.



3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l'autorità nazionale non:

- a) rifiuta l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o l'omologazione CE per un nuovo tipo di componente a contatto con l'idrogeno o d'impianto a idrogeno, se i veicoli, i componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione; e
- b) vieta l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di nuovi veicoli o la vendita e l'entrata in servizio di nuovi componenti a contatto con l'idrogeno e di nuovi impianti a idrogeno, se i veicoli, i componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.

Articolo 12

Misure di attuazione

- 1. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:
 - a) norme amministrative per l'omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno;
 - b) disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell'omologazione e dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;
 - c) norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;
 - d) norme dettagliate concernenti i requisiti d'installazione di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all'allegato VI;
 - e) norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l'idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all'articolo 5;
 - f) norme dettagliate per l'etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell'allegato VI.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione:

- a) specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:
 - l'uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano,
 - nuove forme di stoccaggio o di uso dell'idrogeno,
 - la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l'integrità di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno,
 - i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas,
 - l'isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;
- b) altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 14

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 15

Sanzioni per inadempienza

- 1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte dei costruttori, delle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di esecuzione e adottano i provvedimenti necessari per assicurare che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 24 agosto 2010, gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva.



2. I tipi di infrazione soggetti a una sanzione comprendono almeno i seguenti:

- a) il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;
- b) la falsificazione dei risultati di prova per l'omologazione o per la conformità dei veicoli in uso;
- c) la dissimulazione di dati o di caratteristiche tecniche che potrebbero condurre a un richiamo o al ritiro dell'omologazione;
- d) il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni;

e) l'uso di dispositivi di manipolazione.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2011, a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'articolo 11, paragrafo 2, che si applica a decorrere dalla data di cui sopra.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA



ALLEGATO I

Elenco dei componenti a contatto con l'idrogeno che devono essere omologati

Se installati nei veicoli alimentati a idrogeno, i seguenti componenti a contatto con l'idrogeno devono essere omologati:

- a) componenti destinati a usare idrogeno liquido:
- 1) serbatoio;
 - 2) valvola d'arresto automatica;
 - 3) valvola di ritenuta o valvola di non ritorno (se utilizzate come dispositivo di sicurezza);
 - 4) tubo flessibile del carburante (se a monte della prima valvola automatica d'interruzione o di altri dispositivi di sicurezza);
 - 5) scambiatore di calore;
 - 6) valvola manuale o automatica;
 - 7) regolatore di pressione;
 - 8) valvola di sovrappressione;
 - 9) sensore della pressione, della temperatura e del flusso (se utilizzati come dispositivo di sicurezza);
 - 10) raccordo o recipiente di rifornimento;
 - 11) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno;
- b) componenti destinati a usare idrogeno compresso (gassoso) a una pressione d'esercizio nominale superiore a 3,0 MPa:
- 1) serbatoio;
 - 2) valvola d'arresto automatica;
 - 3) insieme del serbatoio;
 - 4) accessori;
 - 5) tubi flessibili del gas;
 - 6) scambiatore di calore;
 - 7) filtro dell'idrogeno
 - 8) valvola manuale o automatica;
 - 9) valvola di non ritorno;
 - 10) regolatore di pressione;
 - 11) dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione;
 - 12) valvola di sovrappressione;
 - 13) raccordo o recipiente di rifornimento;
 - 14) raccordo dell'impianto di stoccaggio amovibile;
 - 15) sensori per pressione, temperatura, idrogeno e flusso (se usati come dispositivi di sicurezza);
 - 16) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno.




ALLEGATO II

Procedure di prova dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido

Tipo di prova
Prova di scoppio
Prova di esposizione al fuoco (bonfire)
Prova di riempimento massimo
Prova di pressione
Prova di tenuta

Le procedure di prova da applicare per l'omologazione dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido devono comprendere:

- a) prova di scoppio: scopo del test è provare che il serbatoio d'idrogeno non cede se non supera un determinato livello di pressione che è la pressione di scoppio (fattore di sicurezza moltiplicato per la PSMA). Ai fini dell'omologazione, il valore della pressione di scoppio reale durante la prova deve essere superiore a quello della pressione minima di scoppio richiesta;
- b) prova di esposizione al fuoco (bonfire): scopo del test è provare che il serbatoio con il suo sistema di protezione antincendio non scoppia alla prova nelle condizioni d'incendio stabilite;
- c) prova di riempimento massimo: scopo del test è provare che il sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento del serbatoio funzioni correttamente e che il livello dell'idrogeno durante l'operazione di riempimento non causi mai l'apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione;
- d) prova di pressione: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno può resistere a un determinato livello di alta pressione. Per provarlo, si sottopone il serbatoio a una certa pressione per un certo tempo. Dopo la prova il serbatoio non deve presentare alcun segno di deformazione permanente visibile o di perdite evidenti;
- e) prova di tenuta: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno non mostra segni di perdite in condizioni specifiche. Per provarlo, si sottopone il serbatoio alla sua pressione d'esercizio nominale. Esso non deve presentare alcun segno di perdita attraverso crepe, pori o altri difetti simili.



ALLEGATO III

Procedure di prova dei componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno liquido


	TIPO DI PROVA										
	Prova di pressione	Prova di tenuta esterna	Prova di durata	Prova di funzionamento	Prova di resistenza alla corrosione	Prova di resistenza al calore secco	Prova di resistenza al deterioramento da ozono	Prova dei cicli termici	Prova dei cicli di pressione	Prova della compatibilità dell'idrogeno	Prova di tenuta della sede
COMPONENTE A CONTATTO CON L'IDROGENO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvole	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scambiatori di calore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccordi o recipienti di rifornimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regolatori di pressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensori	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tubi flessibili	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fatti salvi i requisiti specifici di ciascun componente a contatto con l'idrogeno, le procedure di prova per omologare i componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi destinati a contenere idrogeno liquido, devono comprendere:

- prova di pressione: scopo del test è provare che i componenti che convogliano idrogeno possono resistere a una pressione più alta della pressione d'esercizio del componente. Il componente a contatto con l'idrogeno non deve presentare alcun segno visibile di perdite, deformazioni, rotture o crepe se la pressione aumenta fino a un livello specifico;
- prova di tenuta verso l'esterno: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono esenti da perdite esterne. I componenti a contatto con l'idrogeno non devono presentare segni di porosità;
- prova di durata: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono in grado di funzionare in modo affidabile e continuo. La prova consiste nell'effettuare un certo numero di cicli di prova del componente a contatto con l'idrogeno, a determinate condizioni di temperatura e di pressione. Un ciclo di prova significa il funzionamento normale (cioè un'apertura e una chiusura) del componente a contatto con l'idrogeno;
- prova di funzionamento: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono in grado di funzionare in modo affidabile;
- prova di resistenza alla corrosione: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono in grado di resistere alla corrosione. Per provarlo, i componenti a contatto con l'idrogeno sono messi a contatto con una serie di sostanze chimiche;
- prova di resistenza al calore secco: scopo del test è provare che i componenti non metallici a contatto con l'idrogeno sono in grado di resistere ad alte temperature. Per provarlo, si espongono i componenti all'aria alla temperatura massima di funzionamento;
- prova di resistenza al deterioramento da ozono: scopo del test è provare che i componenti non metallici a contatto con l'idrogeno sono in grado di resistere al deterioramento provocato dall'ozono. Per provarlo, si espongono i componenti all'aria con alta concentrazione di ozono;



- h) prova dei cicli termici: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono in grado di resistere ad ampie variazioni della temperatura. Per provarlo, i componenti a contatto con l'idrogeno sono sottoposti a un ciclo, di durata determinata, in cui sono portati dalla temperatura di funzionamento minima a quella massima;
- i) prova dei cicli di pressione: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno sono in grado di resistere ad ampie variazioni di pressione. Per provarlo, si sottopongono i componenti a contatto con l'idrogeno a un aumento di pressione che li porti dalla pressione atmosferica fino alla pressione di servizio massima autorizzata (PSMA) e viceversa, in rapida successione;
- j) prova della compatibilità dell'idrogeno: scopo del test è provare che i componenti metallici a contatto con l'idrogeno (cilindri e valvole) non subiscono la fragilizzazione da idrogeno. Nei componenti a contatto con l'idrogeno sottoposti a cicli di carico frequenti, devono essere evitate condizioni che conducano a un affaticamento locale e alla propagazione nella struttura di cricche da fatica;
- k) prova di tenuta della sede: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno non hanno perdite una volta installati nell'impianto a idrogeno.



ALLEGATO IV

Procedure di prova dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso)

Tipo di prova	del serbatoio di tipo:			
	1	2	3	4
Prova di scoppio	✓	✓	✓	✓
Prova dei cicli di pressione a temperatura ambiente	✓	✓	✓	✓
Prova di perdita prima della rottura (LBB — leak-before-break)	✓	✓	✓	✓
Prova di esposizione al fuoco (bonfire)	✓	✓	✓	✓
Prova di penetrazione	✓	✓	✓	✓
Prova di resistenza all'esposizione chimica		✓	✓	✓
Prova di tolleranza all'incrinatura dei materiali compositi		✓	✓	✓
Prova di rottura accelerata da sollecitazione		✓	✓	✓
Prova dei cicli di pressione a temperatura estrema		✓	✓	✓
Prova del danno da urto			✓	✓
Prova di tenuta				✓
Prova di permeazione				✓
Prova di coppia sul bocchello				✓
Prova dei cicli dell'idrogeno gassoso				✓

1. Classificazione dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso):

Tipo 1 Serbatoio metallico senza saldature

Tipo 2 Serbatoio cerchiato con fodera metallica senza saldature

Tipo 3 Serbatoio interamente avvolto con fodera metallica con o senza saldature

Tipo 4 Serbatoio interamente avvolto con fodera non metallica.

2. Le procedure di prova da applicare per l'omologazione dei serbatoi d'idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) devono includere:

- a) prova di scoppio: scopo della prova è fornire il valore di pressione raggiunto al quale il recipiente scoppia. A tal fine, si sottopone il serbatoio a una determinata pressione, superiore alla pressione di esercizio nominale del serbatoio. La pressione di scoppio del serbatoio deve essere superiore a un determinato valore. La pressione di scoppio del serbatoio sarà registrata e conservata dal costruttore per tutto il ciclo di vita del serbatoio;
- b) prova dei cicli di pressione a temperatura ambiente: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno è in grado di resistere ad ampie variazioni di pressione. Per provarlo, si sottopone il serbatoio a una serie di cicli di pressione finché non si verifica un cedimento o non sia raggiunto un certo numero di cicli, aumentando e diminuendo la pressione fino a un determinato valore. I serbatoi non devono cedere prima di raggiungere un certo numero di cicli. Va documentato il numero di cicli fino al cedimento, nonché la posizione e la descrizione del medesimo. Il costruttore deve conservare i risultati per tutto il ciclo di vita del serbatoio;
- c) prova di perdita prima della rottura (LBB — leak-before-break): scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno comincia a perdere prima di rompersi. Per provarlo, si sottopone il serbatoio a una serie di cicli di pressione, aumentando e diminuendo la pressione fino a un determinato valore. I serbatoi provati cederanno per la presenza di perdite o supereranno un certo numero precisato di cicli di prova senza cedimenti. Va registrato il numero di cicli fino al cedimento, nonché la posizione e la descrizione del medesimo;
- d) prova di esposizione al fuoco (bonfire): scopo del test è provare che il serbatoio con il suo sistema di protezione antincendio non scoppia alla prova nelle condizioni d'incendio stabilite. Il serbatoio, alla pressione d'esercizio, può rilasciare gas solo attraverso il dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione e non deve rompersi;



- e) prova di penetrazione: scopo del test è provare che il serbatoio non si rompe se colpito da un proiettile. Per provarlo, il serbatoio, completo di rivestimento protettivo, viene sottoposto a pressione e centrato da un proiettile. Il serbatoio non deve rompersi;
- f) prova di resistenza all'esposizione chimica: scopo del test è provare che il serbatoio può resistere all'esposizione a determinate sostanze chimiche. Per provarlo, si espone il serbatoio a varie soluzioni chimiche. Si aumenta la pressione del serbatoio fino a un determinato valore e si effettua una prova di scoppio di cui alla lettera a). Il serbatoio deve raggiungere una data pressione di scoppio, che deve essere registrata;
- g) prova di tolleranza all'incrinatura dei materiali compositi: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno è in grado di resistere ad alte pressioni. Per provarlo, sulle pareti del serbatoio si incidono precise forme geometriche e si applica un dato numero di cicli di pressione. Il serbatoio non deve avere perdite né rompersi durante i cicli, ma può cedere per la presenza di perdite durante i restanti cicli di prova. Deve essere registrato il numero di cicli fino al cedimento, nonché la posizione e la descrizione del medesimo;
- h) prova di rottura accelerata da sollecitazione: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno è in grado di resistere a lungo a pressioni e a temperature elevate al limite delle possibilità di funzionamento. Per provarlo, si espone per un certo tempo il serbatoio a determinate condizioni di pressione e di temperatura, sottoponendolo poi a una prova di scoppio di cui alla lettera a). Il serbatoio deve raggiungere una determinata pressione di scoppio;
- i) prova dei cicli di pressione a temperatura estrema: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno può resistere a variazioni di pressione in diverse condizioni di temperatura. Per provarlo, il serbatoio, privo di ogni rivestimento protettivo, va sottoposto a prove cicliche a pressione idrostatiche in condizioni ambientali estreme, seguite poi da una prova di scoppio e da una di tenuta, di cui alle lettere a) e k). I serbatoi sottoposti a tali cicli non devono dare segni di rotture, perdite o sfilacciamento delle fibre. I serbatoi non devono esplodere a una pressione specificata;
- j) prova dei danni da urto: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno continua a funzionare anche dopo averlo sottoposto a determinati impatti meccanici. Per provarlo, il serbatoio è sottoposto a una serie di cicli di pressione e successivamente a una prova di caduta. Il serbatoio non deve dar segni di perdite né rompersi prima di un certo numero di cicli, ma può cedere per perdite durante i restanti cicli di prova;
- k) prova di tenuta: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno non mostra segni di perdite nelle condizioni specificate. Per provarlo, si sottopone il serbatoio alla sua pressione d'esercizio nominale. Esso non deve presentare alcun segno di perdita attraverso crepe, pori o difetti simili;
- l) prova di permeazione: scopo del test è provare che il tasso di permeazione del serbatoio dell'idrogeno non supera determinati valori. Per provarlo, il serbatoio, contenente idrogeno gassoso, viene sottoposto alla pressione di esercizio nominale; il controllo della permeazione avviene in un locale chiuso per un periodo e a una temperatura prefissati;
- m) prova di momento torcente sul bocchello: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno è in grado di resistere alla coppia specificata. Per provarlo, si applica al serbatoio una coppia in varie direzioni. Si effettua successivamente una prova di scoppio e una di tenuta, di cui alle lettere a) e k). Il serbatoio deve soddisfare i requisiti delle prove di scoppio e di tenuta. Si registra la pressione della coppia, della perdita e dello scoppio;
- n) prova dei cicli all'idrogeno gassoso: scopo del test è provare che il serbatoio dell'idrogeno è in grado di resistere ad ampie variazioni di pressione anche quando contiene idrogeno gassoso. Per provarlo, il serbatoio è sottoposto a una serie di cicli di pressione con idrogeno gassoso e a una prova di tenuta di cui alla lettera k). Si ispezionano i punti del serbatoio che danno segni di deterioramento, come incrinature da affaticamento o scariche elettrostatiche. Il serbatoio deve soddisfare i requisiti della prova di tenuta. Il serbatoio deve risultare esente da qualsiasi forma di deterioramento, come incrinature da affaticamento o scariche elettrostatiche.




ALLEGATO V

Procedure di prova dei componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso)

COMPONENTE A CONTATTO CON L'IDROGENO	TIPO DI PROVA					
	Prove sui materiali	Prova di resistenza alla corrosione	Prova di durata	Prova dei cicli di pressione	Prova di tenuta interna	Prova di tenuta esterna
Dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvole automatiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvole manuali	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvole di non ritorno	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvole limitatrici della pressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scambiatori di calore	✓	✓		✓		✓
Raccordi o recipienti di rifornimento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regolatori di pressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensori per impianti a idrogeno	✓	✓	✓	✓		✓
Tubi flessibili	✓	✓	✓	✓		✓
Accessori	✓	✓	✓	✓		✓
Filtri per l'idrogeno	✓	✓		✓		✓
Raccordi del sistema di stoccaggio amovibile	✓	✓	✓	✓		✓

Fatti salvi i requisiti specifici di ciascun componente a contatto con l'idrogeno, le procedure di prova per omologare i componenti a contatto con l'idrogeno, diversi dai serbatoi, destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso), devono comprendere:

1. Prove sui materiali:
 - 1.1. Prova di compatibilità con l'idrogeno di cui alla lettera j) dell'allegato III.
 - 1.2. Prova di deterioramento: scopo del test è controllare se i materiali non metallici usati in un componente a contatto con l'idrogeno possono resistere al deterioramento. Non è consentita alcuna incrinatura visibile dei campioni di prova.
 - 1.3. Prova della compatibilità con l'ozono: scopo del test è controllare se il materiale elastomero di un componente a contatto con l'idrogeno è compatibile con l'esposizione all'ozono. Non è consentita alcuna incrinatura visibile dei campioni di prova.
2. Prova di resistenza alla corrosione di cui alla lettera e) dell'allegato III.
3. Prova di durata di cui alla lettera c) dell'allegato III.
4. Prova dei cicli di pressione di cui alla lettera i) dell'allegato III. I componenti a contatto con l'idrogeno non devono presentare segni visibili di deformazione o di estrusione e devono soddisfare le condizioni della prova di tenuta interna ed esterna.
5. Prova di tenuta interna: scopo del test è provare che i componenti a contatto con l'idrogeno specificati non danno luogo a perdite interne. Per provarlo, i componenti a contatto con l'idrogeno sono posti sotto pressione a varie temperature e se ne osservano le eventuali perdite. Il componente a contatto con l'idrogeno deve restare esente da bolle e le perdite interne non devono superare determinati valori.
6. Prova di tenuta esterna di cui alla lettera b) dell'allegato III.



ALLEGATO VI

Requisiti generali per l'installazione di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno

1. L'impianto a idrogeno deve essere installato in modo tale che sia protetto da possibili danneggiamenti.
Esso deve essere isolato dalle fonti di calore nel veicolo.
2. Il serbatoio dell'idrogeno può essere rimosso solo per essere sostituito da un altro serbatoio d'idrogeno a scopo di rifornimento di carburante o di manutenzione.
In caso di motore a combustione interna, il serbatoio non deve essere installato nel vano motore del veicolo.
Esso deve essere adeguatamente protetto contro qualsiasi tipo di corrosione.
3. Occorre prendere provvedimenti per impedire errori di rifornimento del veicolo e perdite d'idrogeno durante i rifornimenti e far sì che la rimozione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno amovibile avvenga senza pericolo.
4. Il raccordo o il recipiente di rifornimento del carburante va fissato in modo da evitare posizioni difettose e protetto dalla sporcizia e dall'umidità. Il raccordo o recipiente di rifornimento deve essere integrato con una valvola di non ritorno o una valvola con la stessa funzione. Se il raccordo di rifornimento non è montato direttamente sul serbatoio, la condotta di rifornimento carburante deve essere munita di una valvola di non ritorno o di una valvola con la stessa funzione, montata direttamente sul serbatoio o al suo interno.
5. Il serbatoio dell'idrogeno deve essere montato e fissato in modo da poter assorbire le accelerazioni specificate senza danni alle parti di sicurezza quando il serbatoio d'idrogeno è pieno.
6. Le condotte di alimentazione del combustibile d'idrogeno devono essere munite di una valvola di arresto automatica montata direttamente sul serbatoio o al suo interno. Le valvole devono chiudersi se interviene una disfunzione dell'impianto a idrogeno o qualsiasi altro evento che provochi una perdita d'idrogeno. A motore spento, la fornitura di combustibile dal serbatoio al motore deve essere interrotta e restare tale finché l'impianto non viene rimesso in funzione.
7. In caso di incidente la valvola di arresto automatica montata direttamente sul serbatoio o al suo interno interrompe il flusso di gas proveniente dal serbatoio.
8. I componenti a contatto con l'idrogeno, compresi tutti i materiali protettivi che ne fanno parte, non devono oltrepassare la sagoma limite del veicolo o della struttura protettiva. Ciò non si applica se un componente a contatto con l'idrogeno è adeguatamente protetto e nessuna delle parti che lo compongono fuoriesce da tale struttura protettiva.
9. L'impianto a idrogeno deve essere installato in modo tale che sia protetto, per quanto ragionevolmente possibile, contro danni dovuti alla rimozione di componenti del veicolo, urti, sabbia, a operazioni di carico e scarico del veicolo o a spostamento dei carichi.
10. I componenti a contatto con l'idrogeno non devono essere collocati vicino allo scarico di un motore a combustione interna o a un'altra fonte di calore, a meno che tali componenti non siano adeguatamente protetti contro il calore.
11. Il sistema di ventilazione o di riscaldamento dell'abitacolo e dei posti a sedere nei cui dintorni sono possibili perdite o accumulazioni d'idrogeno deve essere progettato in modo che l'idrogeno non sia risucchiato nel veicolo.
12. In caso di infortuni, deve essere garantito, per quanto ragionevolmente possibile, che il dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione e il relativo sistema di scarico possano continuare a funzionare. Il sistema di scarico del dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione deve essere adeguatamente protetto contro la sporcizia e l'umidità.
13. L'abitacolo del veicolo deve essere separato dall'impianto a idrogeno per evitare l'accumulo di idrogeno. Combustibile, eventualmente fuoriuscito dal serbatoio o dai suoi accessori, non deve mai penetrare nell'abitacolo del veicolo.
14. I componenti a contatto con l'idrogeno che potrebbero rilasciare idrogeno nell'abitacolo, nel vano bagagli o in altro vano non ventilato, devono essere alloggiati in un compartimento stagno al gas o reso tale nei modi specificati nelle misure d'attuazione.
15. I dispositivi azionati elettricamente contenenti idrogeno devono essere isolati in modo che nessuna corrente attraversi parti contenenti idrogeno al fine di impedire scintille elettriche in caso di rottura.
I componenti metallici dell'impianto a idrogeno devono essere collegati elettricamente alla terra del veicolo.
16. Si devono usare etichette o altri strumenti di identificazione per segnalare ai servizi di salvataggio che il veicolo è alimentato a idrogeno nonché l'impiego di idrogeno liquido o compresso (gassoso).



ALLEGATO VII

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:

- 1) nella parte I dell'allegato IV è aggiunta la seguente linea alla tabella:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	Riferimento alla Gazzetta ufficiale	Applicabilità											
				M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄		
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	L 35 del 4.2.2009, pag. 32	X	X	X	X	X	X*						

- 2) nell'appendice dell'allegato IV, parte I, è aggiunta la seguente linea alla tabella:

	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	Riferimento alla Gazzetta ufficiale	M ₁
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	L 35 del 4.2.2009, pag. 32	X*;

- 3) nell'appendice dell'allegato VI, è aggiunta la seguente linea alla tabella:

	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	Modificata da	Applicabile alle versioni
«62.	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009*;		

- 4) nell'appendice 1 dell'allegato XI è aggiunta la seguente linea alla tabella:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁ ≤ 2 500 (l) kg	M ₁ > 2 500 (l) kg	M ₂	M ₃
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	Q	G + Q	G + Q	G + Q*;

- 5) nell'appendice 2 dell'allegato XI è aggiunta la seguente linea alla tabella:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	A	A	A	A	A	A*;				

- 6) nell'appendice 3 dell'allegato XI è aggiunta la seguente linea alla tabella:


Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X*;

- 7) nell'appendice 4 dell'allegato XI è aggiunta la seguente linea alla tabella:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	Q	Q	Q	Q	Q*;				

- 8) nell'appendice 5 dell'allegato XI è aggiunta la seguente linea alla tabella:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	Gru mobili della categoria N ₃
«62	Impianto a idrogeno	Regolamento (CE) n. 79/2009	X*.



REGOLAMENTO (CE) N. 80/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione ⁽⁴⁾, ha contribuito in misura significativa a garantire condizioni eque e imparziali ai vettori aerei nei sistemi telematici di prenotazione «CRS», tutelando in tal modo gli interessi dei consumatori.

(2) Una parte considerevole delle prenotazioni aeree è tuttora effettuata mediante CRS.

(3) L'evoluzione tecnologica e del mercato consente di semplificare in modo sostanziale il quadro legislativo offrendo ai venditori di sistemi e ai vettori aerei condizioni di maggiore flessibilità per la negoziazione dei canoni di prenotazione e del quadro delle tariffe. Essi dovrebbero così potersi adeguare in modo flessibile alle esigenze e alle richieste delle agenzie di viaggio e dei consumatori e distribuire in modo più efficiente i loro servizi di trasporto.

(4) Nell'attuale situazione del mercato occorre tuttavia mantenere talune disposizioni relative ai CRS, nella misura in cui includono servizi di trasporto, al fine di impedire abusi di concorrenza e di garantire la fornitura di informazioni neutrali ai consumatori.

(5) Il rifiuto da parte dei vettori associati di fornire le stesse informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti a sistemi diversi dal proprio e di accettare prenotazioni effettuate da tali sistemi può comportare gravi distorsioni della concorrenza tra CRS.

(6) È necessario instaurare un'effettiva concorrenza fra i vettori aderenti e i vettori associati e garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra vettori aerei, a prescindere dalla loro partecipazione al CRS.

(7) Al fine di garantire condizioni trasparenti e comparabili di concorrenza sul mercato, i vettori associati dovrebbero essere soggetti a norme specifiche.

(8) I venditori di sistemi dovrebbero separare in modo chiaro i CRS da qualsiasi sistema di prenotazione interno o di altro tipo delle compagnie aeree e dovrebbero astenersi dal riservare le funzioni di distribuzione ai loro vettori associati, in modo da evitare che un vettore associato possa avere un accesso privilegiato al CRS.

(9) Al fine di proteggere gli interessi dei consumatori è necessario presentare agli utenti di un CRS una visualizzazione iniziale neutrale e garantire che le informazioni relative a tutti i vettori aderenti siano ugualmente accessibili in modo da non favorire un vettore aderente rispetto a un altro.

(10) L'uso di una visualizzazione neutrale aumenta la trasparenza dei prodotti di trasporto e dei servizi offerti dai vettori aderenti e accresce la fiducia dei consumatori.

(11) I venditori di sistemi dovrebbero assicurare che le informazioni di marketing dei CRS siano disponibili senza discriminazioni per tutti i vettori aderenti, e i prestatori di servizi di trasporto non dovrebbero poter utilizzare tali informazioni allo scopo di influenzare indebitamente la scelta dell'agenzia di viaggio o la scelta del consumatore.

(12) Gli accordi tra gli abbonati e il venditore del sistema sulle informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, «MIDT») possono prevedere un regime di compensazione a favore degli abbonati.


(13) La fornitura di informazioni circa i servizi di trasporto ferroviario e ferroviario-aereo nelle visualizzazioni dei CRS dovrebbe essere facilitata.

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 57.

⁽²⁾ GU C 233 dell'11.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.



- (14) A norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) ⁽¹⁾, i vettori aerei pubblicano le loro tariffe comprensive di tutte le tasse applicabili e le spese, sovrattasse e canoni inevitabili e prevedibili. Le visualizzazioni dei CRS dovrebbero fornire informazioni su tariffe comprensive delle stesse categorie di prezzo per consentire alle agenzie di viaggio di comunicare tali informazioni ai propri clienti.
- (15) È opportuno che in futuro le informazioni su servizi di autobus per servizi di trasporto aereo o servizi di trasporto ferroviario integrati nei servizi di trasporto aereo compaiano nella visualizzazione primaria dei CRS.
- (16) I CRS dovrebbero essere incoraggiati a fornire in futuro informazioni facilmente comprensibili sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di carburante del volo. Le informazioni potrebbero essere indicate mediante i dati del consumo medio di carburante pro capite in litri/100 km e le emissioni medie di CO₂ pro capite in g/km, e potrebbero essere raffrontate con i dati relativi al miglior collegamento alternativo in treno/autobus per i viaggi di durata inferiore a cinque ore.
- (17) Ai vettori aerei della Comunità e dei paesi terzi dovrebbe essere concesso un trattamento equivalente per quanto riguarda i servizi dei CRS.
- (18) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere appropriati poteri esecutivi, compresa la possibilità di indagare, di sua iniziativa o sulla base di una denuncia, sulle infrazioni, di ingiungere all'impresa interessata di porre fine all'infrazione, e di irrogare ammende.
- (19) La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, la sua efficacia nel prevenire pratiche anticoncorrenziali e discriminatorie nel mercato per la distribuzione dei servizi di viaggio via CRS, vista soprattutto la presenza di vettori che hanno stretti legami con i venditori di sistemi.
- (20) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Il presente regolamento è complementare alle regole generali di concorrenza che restano pienamente applicabili per abusi di concorrenza quali le violazioni delle norme antitrust o abusi di posizione dominante.
- (21) La tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾. Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE relativamente alle attività di un CRS.

⁽¹⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (22) È opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2299/89,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di prenotazione («CRS»), nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo, quando sono offerti per l'uso o utilizzati nella Comunità.


Il presente regolamento si applica anche ai servizi di trasporto ferroviario che figurano accanto ai servizi di trasporto aereo nella visualizzazione primaria di un CRS, quando sono offerti per l'uso o utilizzati nella Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «servizio di trasporto», il trasporto di un passeggero tra due aeroporti o due stazioni ferroviarie;
- 2) «servizio aereo di linea», una serie di voli che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) su ogni volo sono messi a disposizione posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta che possono essere acquistati individualmente dal pubblico (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
 - b) il servizio è effettuato in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
 - in base a un orario pubblicato, oppure
 - con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
- 3) «tariffe», i prezzi che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei, agli operatori ferroviari, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per usufruire di servizi di trasporto e le condizioni alle quali tali prezzi vengono praticati, compresi la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi accessori;



- 4) «sistema telematico di prenotazione» o «CRS», un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati;
- 5) «venditore del sistema», l'impresa e le relative affiliate che provvedono alla gestione o alla commercializzazione di un CRS;
- 6) «funzioni di distribuzione», i mezzi messi a disposizione dal venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi di vettori aerei e operatori ferroviari, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;
- 7) «vettore associato», qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario che, direttamente o indirettamente, da solo o con altri, controlli o partecipi al suo capitale e goda di diritti o sia rappresentato in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo o operatore ferroviario da esso controllato;
- 8) «partecipazione al capitale con diritti o rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistema», un investimento che comporta dei diritti o una rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione, al consiglio di vigilanza o ad altri organi direttivi di un venditore di sistema e che offre la possibilità di esercitare, da soli o con altri, un'influenza determinante sulla gestione delle attività del venditore di sistema;
- 9) «controllo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali o ogni altro mezzo che, separatamente o in combinazione, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, in particolare per mezzo:
- a) della proprietà o del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di tale impresa;
- b) di diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di tale impresa;
- 10) «vettore aderente», un vettore aereo o un operatore ferroviario che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto mediante un CRS;
- 11) «abbonato», una persona o un'impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizza un CRS in virtù di un contratto concluso con un venditore di sistemi allo scopo di effettuare prenotazioni di servizi di trasporto aereo o servizi connessi per conto di un cliente;
- 12) «visualizzazione primaria», una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi di trasporto tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato;
- 13) «biglietto», un documento valido che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo, dall'operatore ferroviario o da un agente autorizzato;
- 14) «servizio integrato», combinazione prestabilita di servizi di trasporto con altri servizi non accessori al trasporto offerti a un prezzo globale;
- 15) «canone di prenotazione», il prezzo che i vettori aerei devono pagare ai venditori di sistemi per i servizi forniti dal CRS.

SEZIONE 2

NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI

Articolo 3

Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto

1. Il venditore di sistema:
- a) non fissa condizioni inique e/o ingiustificate per i contratti stipulati con vettori aderenti né impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS;
- b) non impone, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che un vettore aderente non partecipi contemporaneamente a un altro sistema o che non usi liberamente sistemi alternativi di prenotazione, quali il proprio sistema di prenotazione via Internet o call centre.
2. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti.
3. Un venditore di sistema rende pubblica, salvo diverso sistema di pubblicità, l'esistenza e l'entità di una partecipazione diretta o indiretta di un vettore aereo o operatore ferroviario al capitale di un venditore di sistemi, o di un venditore di sistemi al capitale di un vettore aereo o operatore ferroviario.



Articolo 4

Funzioni di distribuzione

1. Il venditore del sistema non riserva a uno o più vettori aderenti, inclusi i suoi vettori associati, nessuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione, nessun'altra funzione di distribuzione, né eventuali modifiche delle stesse. Il venditore del sistema comunica a tutti i vettori aderenti qualsiasi modifica delle sue funzioni di distribuzione e delle sue procedure di inserimento/elaborazione.
2. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di distribuzione siano separate, almeno mediante un software e in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore.

Articolo 5

Visualizzazioni

1. Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai vettori aderenti in modo neutrale e completo, imparziale e non discriminatorio. I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti. La o le visualizzazioni primarie non sono fuorvianti per il consumatore, sono facilmente accessibili e sono conformi alle norme figuranti nell'allegato I.
2. Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS al consumatore, l'abbonato utilizza una visualizzazione neutrale a norma del paragrafo 1 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione diversa.
3. I voli operati da vettori aerei soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo⁽¹⁾, devono essere chiaramente e specificamente identificati nella visualizzazione.
4. Il venditore del sistema inserisce nella visualizzazione del CRS un simbolo specifico identificabile dagli utenti ai fini dell'informazione sull'identità del vettore aereo effettivo di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
5. Il presente articolo non si applica a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un operatore ferroviario o da un gruppo di vettori aerei o di operatori ferroviari, nel o nei loro uffici e nei loro punti di vendita o sui loro siti web chiaramente identificati come tali.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

Articolo 6

Rapporti con gli abbonati

1. Il venditore del sistema non fissa nel contratto concluso con un abbonato condizioni inique e/o ingiustificate, come impedire all'abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi, imporre l'accettazione di condizioni supplementari che non abbiano alcun nesso con l'abbonamento al suo CRS, o imporre l'obbligo di accettare offerte di attrezzatura tecnica o software.
2. Se l'abbonato è un'impresa autonoma con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo e/o un bilancio patrimoniale annuo non superiore a 10 milioni di euro, può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del primo anno di tale contratto. In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.

Articolo 7

Informazioni di marketing su nastro (Marketing Information Data Tapes, «MIDT»)

1. I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite possono essere messi a disposizione dai venditori di sistemi a condizione che siano forniti con pari tempestività e su base non discriminatoria a tutti i vettori aderenti, compresi i vettori associati. I dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano, tutti i vettori aderenti e/o gli abbonati.
2. I vettori aderenti non utilizzano tali dati per influenzare indebitamente la scelta dell'abbonato.
3. Allorché i dati risultano dall'utilizzazione delle funzioni di distribuzione di un CRS da parte di un abbonato stabilito nella Comunità, essi non comprendono alcuna informazione, diretta o indiretta, sull'identità di tale abbonato a meno che l'abbonato e il venditore del sistema non si accordino sulle condizioni per l'uso appropriato di tali dati. Ciò vale altresì per la trasmissione dei dati in oggetto da parte del venditore del sistema a eventuali terzi che se ne servano per scopi diversi dal saldo della fattura.
4. Gli accordi tra abbonati e venditori di sistemi riguardo alle MIDT sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 8

Trattamento equivalente nei paesi terzi

1. Fatti salvi gli accordi internazionali dei quali la Comunità o gli Stati membri sono parti, se il trattamento dei vettori aerei comunitari da un venditore di sistema operante in un paese terzo non è equivalente al trattamento dei vettori aderenti di tale paese terzo riguardo a qualsiasi questione oggetto del presente regolamento, la Commissione può richiedere che tutti i venditori di sistemi operanti nella Comunità applichino ai vettori aerei del paese terzo in questione un trattamento equivalente a quello applicato nello stesso paese terzo ai vettori aerei comunitari.



2. La Commissione verifica l'applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei comunitari da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione indaga sui casi potenziali di discriminazione ai danni di vettori aerei comunitari nei CRS di paesi terzi. Qualora siano accertate discriminazioni, la Commissione, prima di adottare una decisione, informa gli Stati membri e le parti interessate invitandole a formulare osservazioni, anche organizzando una riunione di esperti in materia degli Stati membri.

SEZIONE 3

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO

Articolo 9

Dati forniti dai vettori aderenti

I vettori aderenti e gli intermediari che gestiscono i dati assicurano che i dati che essi presentano a un CRS siano precisi e consentano al venditore del sistema di rispettare le norme stabilite all'allegato I.

Articolo 10

Norme specifiche per i vettori associati

1. Il vettore associato, fatta salva la reciprocità di cui al paragrafo 2, non discrimina i CRS concorrenti, rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse informazioni circa gli orari, le tariffe e la disponibilità di posti dei propri servizi di trasporto da lui fornite al proprio CRS o di distribuire per loro tramite i propri servizi di trasporto, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di trasporto distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di accettare e di confermare solo le prenotazioni conformi alle sue tariffe e condizioni.

2. Un CRS concorrente non rifiuta di conservare, alle stesse condizioni concesse da un vettore associato, i dati su orari, tariffe e posti disponibili, che immette ed elabora con la medesima accuratezza e tempestività accordate agli altri suoi clienti e abbonati, su qualsiasi mercato, fatti salvi unicamente i vincoli imposti dalle modalità di immissione dei dati prescelte dai singoli vettori.

3. Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate. Il canone dovuto a un CRS per una prenotazione accettata effettuata conformemente al paragrafo 1 è in linea con il canone applicato dallo stesso CRS nei confronti degli altri vettori aderenti per transazioni equivalenti.

4. Il vettore associato non opera né direttamente né indirettamente discriminazioni a favore del proprio CRS subordinando l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o ad altro incentivo o disincentivo per la vendita dei suoi servizi di trasporto

5. Il vettore associato non opera né direttamente né indirettamente discriminazioni a favore del proprio CRS imponendo a un abbonato l'uso di un determinato CRS per la vendita o l'emissione di biglietti relativi a servizi di trasporto da esso stesso direttamente o indirettamente forniti.

SEZIONE 4

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 11

Trattamento, accesso e conservazione dei dati personali

1. Il trattamento di dati personali raccolti nell'ambito delle attività di un CRS al fine di fare prenotazioni o emettere biglietti per servizi di trasporto si effettua unicamente in un modo compatibile con tali finalità. Per quanto riguarda il trattamento di tali dati, il venditore del sistema è considerato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato soltanto quando è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali su richiesta di tale persona.

3. Nel caso di categorie particolari di dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento con cognizione di causa.

4. Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro settantadue ore dal completamento dell'ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro tre anni. L'accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione.

5. I dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite messi a disposizione da un venditore di sistema non comprendono informazioni dirette né indirette sull'identità delle persone fisiche o, se del caso, delle organizzazioni o società per conto delle quali esse agiscono.

6. Su richiesta, l'abbonato comunica al consumatore il nome e l'indirizzo del venditore del sistema, lo scopo del trattamento dei dati personali, la durata della conservazione degli stessi e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati delle quali può avvalersi la persona interessata.

7. La persona interessata ha il diritto di avere gratuitamente accesso ai dati che la riguardano indipendentemente dal fatto che i dati siano conservati dal venditore del sistema o dall'abbonato.



8. I diritti riconosciuti nel presente articolo sono complementari e si aggiungono ai diritti della persona interessata stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva, e dalle disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte.

9. Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano la direttiva 95/46/CE ai fini di cui al paragrafo 1. Salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni figuranti in detta direttiva. Qualora le specifiche disposizioni relative al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di un CRS fissate nel presente articolo non si applichino, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa nonché le disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte.

10. Qualora un venditore di sistema gestisca banche dati a vario titolo, ad esempio in qualità di CRS o di host per compagnie aeree, sono adottate misure tecniche e organizzative onde evitare l'elusione delle norme sulla protezione dei dati personali mediante l'interconnessione tra le banche dati e assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto per il fine specifico per cui sono stati raccolti.

SEZIONE 5

REVISIONE CONTABILE

Articolo 12

Revisore e relazione certificata

1. Ogni venditore di sistema presenta ogni quattro anni e, inoltre, su richiesta della Commissione, una relazione certificata in maniera indipendente, che descriva nei dettagli la sua struttura proprietaria e il modello di gestione. I costi relativi alla relazione certificata sono a carico del venditore di sistema.

2. Il venditore di sistema comunica alla Commissione l'identità del revisore prima della conferma della nomina. La Commissione può sollevare obiezioni e, entro due mesi e previa consultazione con il revisore, il venditore di sistema e ogni altra parte che dichiari di avere un legittimo interesse decidono se il revisore debba essere o meno sostituito.

SEZIONE 6

INFRAZIONI E SANZIONI

Articolo 13

Infrazioni

Se la Commissione constata, su denuncia o d'ufficio, un'infrazione del presente regolamento, essa può, mediante decisione, richiedere che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine all'infrazione constatata. Le indagini riguardanti possibili infrazioni del presente regolamento tengono pienamente conto dei risultati di un'eventuale inchiesta a norma degli articoli 81 e 82 del trattato.

Articolo 14

Poteri di indagine

Per l'assolvimento dei compiti a essa conferiti dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese o associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, compresi audit specifici in particolare sulle questioni previste agli articoli 4, 7, 10 e 11.

Articolo 15

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori al 10 % del fatturato totale dell'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono infrazioni al presente regolamento.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende non superiori all'1 % del fatturato totale dell'esercizio sociale precedente, quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte o incomplete o non forniscano informazioni entro il termine prescritto in risposta a una richiesta effettuata mediante una decisione adottata ai sensi dell'articolo 14.

3. Nel determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto sia della gravità che della durata dell'infrazione.

4. Le ammende non sono di carattere penale.

5. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto un'ammenda. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda.

Articolo 16

Procedure

1. Prima di adottare decisioni a norma degli articoli 13 e 15, la Commissione trasmette alle imprese o associazioni di imprese interessate una comunicazione degli addebiti e dà loro la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e, qualora lo chiedano, di essere sentite.

2. La Commissione non divulga le informazioni coperte per loro natura da segreto professionale da essa ottenute in virtù del presente regolamento.

Chiunque fornisca informazioni alla Commissione nel quadro del presente regolamento indica chiaramente gli elementi che considera riservati, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro la data fissata dalla Commissione.

3. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito di una denuncia, comunica al denunciante le proprie ragioni e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare osservazioni per iscritto.



Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono a una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia mediante decisione. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

Quando la Commissione trasmette una comunicazione degli addebiti, fornisce al denunciante una copia della versione non riservata e fissa un termine entro il quale il denunciante può presentare osservazioni scritte.

4. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti cui ha indirizzato una comunicazione relativa alle obiezioni e al denunciante. L'accesso è concesso dopo l'invio della comunicazione degli addebiti. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende ai segreti d'ufficio, ad altre informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione.

5. La Commissione può sentire, qualora lo ritenga necessario, altre persone fisiche o giuridiche.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 2299/89 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18

Riesame

1. La Commissione controlla periodicamente l'applicazione del presente regolamento, se necessario con l'ausilio degli audit specifici di cui all'articolo 14. Essa esamina in particolare se il presente regolamento assicuri effettivamente la non discriminazione e la concorrenza leale nel mercato dei servizi CRS.

2. La Commissione riferisce eventualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 8 per quanto riguarda il trattamento equivalente nei paesi terzi e propone le opportune misure del caso per attenuare condizioni discriminatorie, inclusa la conclusione o la modifica di accordi bilaterali in materia di trasporto aereo tra la Comunità e paesi terzi.

3. Entro il 29 marzo 2013, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento nella quale viene valutata la necessità di mantenere, modificare o abrogare lo stesso.

Articolo 19

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2009.



ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLA VISUALIZZAZIONE PRIMARIA


1. Se i prezzi figurano nella visualizzazione primaria e/o se viene scelto un ordine basato sui prezzi, questi ultimi devono comprendere le tariffe e tutte le tasse, spese, sovrattasse e canoni che devono essere corrisposte al vettore aereo o all'operatore ferroviario e che sono inevitabili e prevedibili allorché sono visualizzate sullo schermo.
2. In sede di messa a punto e selezione dei servizi di trasporto per una determinata coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna discriminazione sulla base degli aeroporti o delle stazioni ferroviarie della stessa città.
3. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente identificati. Il consumatore ha il diritto di avere, su richiesta, una visualizzazione primaria limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.
4. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente identificati.
5. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo deve essere chiaramente identificato come noto al momento della prenotazione. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, a eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.
6. Le informazioni sui servizi integrati non devono figurare nella visualizzazione primaria.
7. Le opzioni di viaggio nella visualizzazione primaria figurano, a scelta dell'abbonato, in un ordine basato sulle tariffe oppure:
 - i) sulle opzioni di viaggio senza scalo ordinate secondo l'orario di partenza;
 - ii) su tutte le altre opzioni di viaggio ordinate secondo la durata complessiva del viaggio.
8. Fatto salvo il punto 10, nessuna opzione di viaggio può figurare più di una volta in una qualsiasi visualizzazione primaria.
9. Se le opzioni di viaggio figurano in base al punto 7, punti i) e ii), e se nel CRS sono proposti servizi ferroviari diretti che non comportano cambi di treno, nella prima schermata della visualizzazione primaria deve figurare almeno il miglior servizio ferroviario diretto.
10. Quando vettori aerei operano nel quadro di accordi di code sharing, ciascun vettore interessato — due al massimo — è autorizzato a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori spetta al vettore che opera di fatto il volo.



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2299/89	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3 bis	Articolo 10, paragrafi 1 e 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4 bis, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4 bis, paragrafo 4	—
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articoli 7 e 11
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 10, paragrafi 4 e 5
Articolo 9	Articolo 6
Articolo 9 bis	Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 11
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15, paragrafi da 1 a 4
Articolo 17	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 16, paragrafi 1 e 5
Articolo 20	—
Articolo 21	—
Articolo 21 bis	—
Articolo 21 ter	—
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 23	Articolo 18
Allegato I	Allegato I



REGOLAMENTO (CE) n. 81/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾, stabilisce condizioni, criteri e regole dettagliate per disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d'informazione Schengen.
- (2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽³⁾, mira a migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi del VIS figurano la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterna e la facilitazione della lotta antifrode.
- (3) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce i criteri di ricerca e le condizioni per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dei controlli ai valichi di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto e l'autenticità del visto, nonché il rispetto delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.
- (4) Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre dell'utilizzazione del VIS alle frontiere esterne.

- (5) Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.
- (6) Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.
- (7) Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.
- (8) L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione di norme applicabili all'uso del VIS alle frontiere esterne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2008.

⁽²⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.



- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ⁽²⁾.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (15) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca dovrebbe decidere, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio ordinamento interno.
- (16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁸⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (18) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen o è ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen o è ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:

1) dopo la lettera a) sono inserite le lettere seguenti:

- «a bis) se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ^(*);
- a ter) a titolo di deroga, quando:
- i) l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera;
- ii) sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ Documento 16462/06 del Consiglio, accessibile su <http://register.consilium.europa.eu>.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.



iii) è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale,

il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra;

a *quater*) la decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera a *ter*) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto.

Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione;

a *quinquies*) ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera a *ter*), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera a *ter*), punto i);

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA

a *sexies*) le lettere a *ter*) e a *quater*) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere a *ter*) e a *quater*) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento.

(*) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.»;

2) alla fine della lettera c), punto i) è aggiunta la frase seguente:

«tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

3) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, il VIS può essere consultato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.



REGOLAMENTO (CE) N. 82/2009 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	138,6
	JO	78,3
	MA	47,2
	TN	134,4
	TR	93,1
	ZZ	98,3
0707 00 05	JO	167,2
	MA	116,0
	TR	162,2
	ZZ	148,5
0709 90 70	MA	164,2
	TR	168,5
	ZZ	166,4
0709 90 80	EG	88,5
	ZZ	88,5
0805 10 20	EG	48,4
	IL	56,2
	MA	63,5
	TN	58,1
	TR	62,0
	ZZ	57,6
0805 20 10	IL	144,6
	MA	83,3
	TR	54,0
	ZZ	94,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	74,9
	EG	88,5
	IL	78,8
	JM	94,6
	PK	76,2
	TR	63,6
	ZZ	79,4
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	63,9
	ZZ	59,7
0808 10 80	CA	84,9
	CN	64,8
	MK	32,6
	US	106,1
	ZZ	72,1
0808 20 50	CN	49,8
	TR	99,0
	US	110,9
	ZA	93,2
	ZZ	88,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 83/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 50/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY


Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 22.1.2009, pag. 15.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 gennaio 2009


(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,73	3,93
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,73	9,17
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,73	3,74
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,73	8,74
1701 91 00 ⁽²⁾	28,57	10,95
1701 99 10 ⁽²⁾	28,57	6,43
1701 99 90 ⁽²⁾	28,57	6,43
1702 90 95 ⁽³⁾	0,29	0,36

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO (CE) N. 84/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, all'articolo 8, i termini di rilascio per i titoli di esportazione. In proposito prevede che il termine normale di rilascio del titolo applicabile ai prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione, anche a zero, sia il terzo giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda. Tuttavia tale termine può risultare troppo lungo nei casi in cui l'esportazione dei prodotti debba essere effettuata immediatamente. Risulta quindi opportuno, qualora gli operatori si trovino in tale situazione, consentire a chi ne fa richiesta di ottenere rapidamente un titolo di esportazione e che quest'ultimo sia rilasciato il giorno della presentazione della domanda al fine di semplificare le formalità amministrative.
- (2) Tuttavia occorre evitare che la riduzione del termine di rilascio del titolo abbia l'effetto di conferire agli operatori interessati un vantaggio rispetto agli altri operatori, in particolare qualora dovesse essere fissata una tassa all'esportazione nei tre giorni che seguono la presentazione della domanda. A tal fine è necessario prevedere che in simili circostanze il rilascio del titolo di esportazione il giorno della presentazione della domanda non possa dar diritto al versamento di una restituzione e che, qualora dovesse essere fissata una tassa prima dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, detta tassa sarebbe applicabile ai prodotti in questione.
- (3) In tale contesto, è altresì opportuno precisare il periodo di validità di questo tipo di titolo, nonché l'importo richiesto a titolo di garanzia.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2003 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, parte II, punto A, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di esportazione scade il sessantesimo giorno successivo al giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento, qualora non sia stata stabilita una restituzione, con o senza fissazione anticipata, o qualora tali prodotti siano esportati senza restituzione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

2) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti per cui è stata fissata una restituzione sono rilasciati su richiesta di un operatore il giorno della presentazione della domanda, purché la domanda precisi che il titolo è rilasciato senza restituzione e che, qualora una tassa all'esportazione sia applicabile al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, tale tassa si applica ai prodotti in questione. Sulla domanda e sul titolo di esportazione rilasciato figura in questo caso, nella casella 20, una delle menzioni riportate all'allegato I bis.»;

3) all'articolo 12, lettera c), è inserito il seguente punto:

«iii) 3 EUR per tonnellata per i prodotti ai quali si applica l'articolo 8, paragrafo 3.»;



4) il testo che figura all'allegato del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I come allegato I bis.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione




ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

MENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

- *in bulgare*: износ без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3
- *in spagnolo*: Exportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) nº 1342/2003, artículo 8, apartado 3
- *in ceco*: Vývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3
- *in danese*: Eksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3
- *in tedesco*: Ausfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3
- *in estone*: Toetuseta eksport – kohaldatase ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3
- *in greco*: Εξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3
- *in inglese*: Export without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)
- *in francese*: Exportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) nº 1342/2003, article 8, paragraphe 3
- *in irlandese*: Onnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3
- *in italiano*: Esportazione senza restituzione — Tasse all'esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3
- *in lettone*: Eksports bez kompensācijas – Piemērojami izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts
- *in lituano*: Eksportas be gražinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis
- *in ungherese*: Visszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése
- *in maltese*: Esportazzjoni bla rifuzzjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003
- *in olandese*: Uitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3
- *in polacco*: Wywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003
- *in portoghese*: Exportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.º 1342/2003, artigo 8.º, n.º 3
- *in rumeno*: Export fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)
- *in slovacco*: Vývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3
- *in sloveno*: Izvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)
- *in svedese*: Export utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3
- *in finlandese*: Vienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta»



REGOLAMENTO (CE) N. 85/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide che esigono una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

(2) Il quadro normativo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

(3) Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽¹⁾ è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avvio dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia.


(4) Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.

(5) Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie riconosciute dal trattato, allorché sono organizzate operazioni di ingegneria finanziaria con il loro concorso tramite fondi di partecipazione dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.

(6) Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione di fondi o per contribuire ad essi.

(7) Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.



- (8) Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano incluse nelle dichiarazioni di spesa.
- (9) Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri in modo da agevolare l'avvio rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.
- (10) Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1º maggio 2004) e 9 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 o successivamente), per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (11) In forza dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva con decorrenza dal 1º agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di

una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;

2) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;

3) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;



4) l'articolo 78 è modificato come segue:

a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;

b) all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

c) all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;

5) all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

«a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel

2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.».

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
P. GANDALOVIČ



REGOLAMENTO (CE) N. 86/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	78,3
	MA	48,5
	TN	134,4
	TR	97,0
	ZZ	89,6
0707 00 05	JO	167,2
	MA	116,0
	TR	131,2
	ZZ	138,1
0709 90 70	MA	146,2
	TR	112,5
	ZZ	129,4
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	50,5
	IL	62,4
	MA	63,7
	TN	43,2
	TR	55,0
	ZZ	55,0
0805 20 10	IL	144,6
	MA	85,8
	TR	54,0
	ZZ	94,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	66,3
	EG	88,5
	IL	74,9
	JM	93,7
	PK	46,6
	TR	61,0
	ZZ	71,8
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	62,8
	ZZ	59,3
0808 10 80	CA	84,9
	CN	65,1
	MK	32,6
	US	101,9
	ZZ	71,1
0808 20 50	CL	115,7
	CN	34,8
	TR	40,0
	US	110,3
	ZA	119,5
	ZZ	84,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 87/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4148 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determi-

nare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalla comunicazione suddetta risulta poi che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4128 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2009, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*



ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di aprile 2009 (kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— ⁽²⁾	22 545 000
Thailandia	09.4128	— ⁽²⁾	8 738 852
Australia	09.4129	— ⁽³⁾	1 019 000
Altre origini	09.4130	— ⁽³⁾	1 805 000

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Tutti i paesi	09.4148	1,690006 %	0

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Thailandia	09.4149	— ⁽²⁾	31 370 790
Australia	09.4150	— ⁽¹⁾	16 000 000
Guyana	09.4152	— ⁽¹⁾	11 000 000
Stati Uniti d'America	09.4153	— ⁽²⁾	6 215 000
Altre origini	09.4154	1,449194 %	6 000 010


d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2009	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2009 (kg)
Thailandia	09.4112	1,298370 %	0
Stati Uniti d'America	09.4116	2,081253 %	0
India	09.4117	1,315789 %	0
Pakistan	09.4118	1,072615 %	0
Altre origini	09.4119	1,092084 %	0
Tutti i paesi	09.4166	1,002539 %	17 011 012

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non viene applicato il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

⁽²⁾ Le domande hanno ad oggetto quantitativi uguali o inferiori ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accettate.

⁽³⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.



REGOLAMENTO (CE) N. 88/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 19 al 23 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 19 al 23 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4332 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 19 al 23 gennaio 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.


⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	Raggiunto
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	0	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	0	Raggiunto
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	



Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4331	Barbados	—	Raggiunto
09.4332	Belize	—	
09.4333	Costa d'Avorio	—	
09.4334	Repubblica del Congo	—	
09.4335	Figi	—	
09.4336	Guyana	—	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	—	
09.4339	Kenya	—	
09.4340	Madagascar	—	
09.4341	Malawi	—	
09.4342	Maurizio	—	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	—	
09.4348	Trinidad e Tobago	—	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	—	
09.4351	Zimbabwe	—	

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	



Zucchero concessioni CXL**Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto


Zucchero Balcani**Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale**Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	



Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 19.1.2009-23.1.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	



REGOLAMENTO (CE) N. 89/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 ⁽⁵⁾, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁶⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al

punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

- (4) Il regolamento (CE) n. 93/2008 della Commissione ⁽⁷⁾ ha revocato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità di alcune merci classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia.
- (5) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile alle bevande analcoliche in questione. L'ultimo contingente annuale per il 2007 per le merci in questione è stato aperto dal regolamento (CE) n. 1795/2006 della Commissione ⁽⁸⁾. Per il 2008 non è stato aperto alcun contingente annuale. Il volume del contingente per il 2009 rimarrà quindi uguale a quello per il 2007.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 341 del 7.12.2006, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.



2. Le norme d'origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3. Per le quantità importate che superano il volume del contingente si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario della Comunità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Contingenti tariffari per il 2009 applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

Ordine n.	Codice NC	Descrizione del prodotto	Volume del contingente annuale per il 2009	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente
09.0709	2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	17,303 milioni di litri	Esenzione	0,047 EUR/litro
	ex 2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)			



REGOLAMENTO (CE) N. 90/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	49,3
	TN	134,4
	TR	103,9
	ZZ	95,9
0707 00 05	JO	167,2
	MA	116,0
	TR	185,3
	ZZ	156,2
0709 90 70	MA	135,2
	TR	170,0
	ZZ	152,6
0709 90 80	EG	82,9
	ZZ	82,9
0805 10 20	EG	51,8
	IL	53,9
	MA	65,3
	TN	57,2
	TR	57,6
	ZZ	57,2
0805 20 10	IL	159,7
	MA	91,5
	TR	64,0
	ZZ	105,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,6
	IL	92,7
	JM	97,0
	PK	46,6
	TR	61,2
	ZZ	71,8
0805 50 10	EG	48,1
	MA	67,1
	TR	73,2
	ZZ	62,8
0808 10 80	CA	84,9
	CL	67,8
	CN	66,4
	MK	31,6
	US	106,8
	ZZ	71,5
0808 20 50	CL	71,6
	CN	66,8
	TR	40,0
	US	113,5
	ZA	134,7
	ZZ	85,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 2006/22/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽²⁾,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

considerando quanto segue:

Articolo 1

La direttiva 2006/22/CE è modificata come segue:

- (1) In conformità dell'articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, le modifiche degli allegati della stessa direttiva che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all'evoluzione delle migliori prassi nell'ambito dell'applicazione e dei controlli dei periodi di guida e riposo devono essere adottate in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- (2) In seguito all'introduzione del tachigrafo digitale la Commissione è stata informata di una nuova minaccia costituita dall'installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema e pregiudicare in tal modo l'efficacia dell'attuazione della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada.
- (3) Occorre pertanto provvedere a che gli Stati membri includano nei controlli su strada e presso le imprese appositi controlli di tale apparecchio.
- (4) Affinché tali controlli siano efficaci, è inoltre necessario definire con maggiore precisione la strumentazione standard da fornire ai funzionari incaricati dell'applicazione della normativa.

1) nella parte A dell'allegato I, è aggiunto il seguente punto 5:


«5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»

2) l'allegato II della direttiva 2006/22/CE è modificato come segue: è aggiunto il seguente punto 3:

«3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.»

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.



Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 402/2008 della Commissione, del 6 maggio 2008, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia (versione codificata)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120 del 7 maggio 2008)

A pagina 3, articolo 1, prima frase:


anziché: «A.TR.1.»,

leggi: «A.TR.».

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-025) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 0 3 3 0 *

€ 14,00

